

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| COMITATO PER LA LEGISLAZIONE | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII) | » | 9 |
| COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) | » | 12 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 13 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 29 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 54 |
| DIFESA (IV) | » | 57 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 61 |
| FINANZE (VI) | » | 67 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 75 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 84 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 110 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 126 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 132 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 141 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 145 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

| | | |
|--|-------------|-----|
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | <i>Pag.</i> | 155 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | » | 158 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA | » | 160 |
| COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | » | 161 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | » | 162 |

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi.

Esame Atto n. 339 – Governo (Parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per la Semplificazione normativa, Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi.

Esame Atto n. 339 – Governo.

(Parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lino DUILIO, *relatore*, in via preliminare, fa presente che lo schema di decreto legislativo oggi all'esame del Comitato – che dà attuazione all'articolo 2, comma 1,

e comma 2, lettera *h*), della legge di n. 42 del 2009 – interviene su una materia di particolare rilievo. L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, che garantisce, tra l'altro, la comparabilità degli atti predisposti dai singoli enti – attualmente redatti secondo criteri e sulla base di principi differenziati – è infatti uno strumento necessario affinché si realizzi un'effettiva « democrazia di bilancio ».

Rileva poi che il provvedimento, agli articoli 6, comma 1, e 34, comma 1, contiene due disposizioni che, demandando a fonti secondarie il compito di modificare normative ora regolate da una fonte di rango primario, secondo una procedura difforme rispetto al modello di delegificazione delineato dall'ordinamento, appaiono poco rispettose del sistema delle fonti normative. Disposizioni analoghe erano contenute anche nello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province (Atto n. 317) – anch'esso esaminato dal Comitato – e, a tale proposito, rileva come il fenomeno, oltre a suscitare perplessità in merito alla legittimità delle norme in questione, incida impropriamente anche sugli ambiti di competenza riservati al Parlamento.

Procede quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato l'Atto n. 339, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, che – come specificato nel preambolo – dà attuazione all'articolo 2, comma 1, e comma 2, lettera h), della legge di n. 42 del 2009, e ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, proveniente dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

lo schema di decreto legislativo presenta un contenuto omogeneo, recando disposizioni volte a definire le modalità per l'attuazione dell'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e dei loro enti strumentali – con modalità differenziate per gli enti che adottano il sistema di contabilità finanziaria e per quelli tenuti al regime di contabilità civilistica – nonché degli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

lo schema di decreto legislativo, all'articolo 2, comma 4, laddove contiene il riferimento agli esiti della sperimentazione del passaggio al bilancio di sola cassa per il bilancio dello Stato, originariamente disciplinato dall'articolo 42, comma 1, lettera i), della legge n. 196 del 2009, reca una disposizione di cui andrebbe valutata la congruità, tenuto conto delle modifiche intervenute nella materia con l'approvazione della legge n. 39 del 2011, che ha previsto, in luogo del passaggio al bilancio di sola cassa, il solo potenziamento del bilancio di cassa ed il mantenimento del bilancio di competenza;

esso, all'articolo 28, comma 1, laddove dispone che, per la redazione del bilancio delle regioni che optano per la gestione sanitaria accentrata, degli enti sanitari e degli istituti zooprofilattici, si applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, “salvo quanto diversamente disposto dal presente titolo” e all'articolo 32, laddove prevede che, per la redazione dei bilanci consolidati si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 127 del 1991, “fatto salvo quanto disposto dal presente titolo”, reca disposizioni che contengono rinvii normativi generici, con riferimento ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare le disposizioni effettivamente richiamate;

lo schema di decreto, all'articolo 1, comma 1, laddove prevede che le disposizioni recate dal medesimo costituiscano “*principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3 [rectius: terzo comma], della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione*” e, all'articolo 19, laddove, con riferimento alle disposizioni recate dal Titolo II contiene una disposizione analoga, reca proclamazioni di principio che appaiono prive di un'effettiva portata normativa;

sotto il profilo del rapporto con le disposizioni contenute dalla legge di delega:

lo schema di decreto, all'articolo 36, comma 2, laddove dispone che “*per quanto non diversamente disposto (...), restano confermate le disposizioni cui al decreto legislativo n. 502 del 1992*”, sembra modificare l'ordinamento vigente senza tuttavia indicare quali siano le disposizioni che devono intendersi abrogate in quanto incompatibili con la normativa introdotta; il provvedimento, inoltre, nel recare disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, introduce una normativa che sembra superare le previsioni di cui al decreto legislativo n. 170 del 2006, recante

ai Capi II e III, rispettivamente, *Principi per l'armonizzazione dei bilanci regionali* e *Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali*, le quali non formano tuttavia oggetto di abrogazione esplicita; in proposito, si ricorda che l'articolo 29 della legge di delega dispone che i decreti legislativi di attuazione *“individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione”*;

esso, laddove all'articolo 35, comma 2, stabilisce che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui la disposizione stessa opera un rinvio, possa disporre *“anche in deroga alle vigenti discipline contabili”* (deroga che dovrebbe riferirsi all'attuale disciplina contabile, poiché le disposizioni dei titoli I e III entrano in vigore a partire dal 2014), introduce una norma derogatoria nel decreto delegato, senza che la legge di delega assegni tale facoltà ai decreti legislativi attuativi della stessa;

lo schema di decreto legislativo, all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 35, comma 4, demanda ai decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009 (decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive), rispettivamente, l'identificazione delle tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, e il compito di definire i *“principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo*

17 e le eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni al presente decreto legislativo”; a tale proposito, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 206 del 2001 – che ha individuato precisi limiti all'esercizio della potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo, disponendo, in particolare, che essa possa intervenire solo nell'ambito dei principi e criteri direttivi già imposti per la delega *“principale”* e che agisca « solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega *“principale”* – appare incongruo il ricorso allo strumento del decreto legislativo correttivo, dovendosi invece demandare più correttamente la disciplina in questione, come peraltro consentito dalla legge di delega (la quale prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi), ad un *“distinto decreto legislativo”*, da emanare nel termine di esercizio previsto per la delega principale;

sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate:

lo schema di decreto demanda l'attuazione della normativa da esso recata a 2 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (si vedano i commi 2 e 3 dell'articolo 35) – con riferimento al primo dei quali prevede che esso possa disporre *“anche in deroga alle vigenti discipline contabili”* – per la cui emanazione dispone, in entrambi i casi, una procedura particolarmente complessa, che vede il coinvolgimento di un Ministro proponente, di più Ministri concertanti e l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai quali è demandata, rispettivamente, l'implementazione della sperimentazione riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo e l'individuazione delle amministrazioni coinvolte nella stessa; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un

atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, considerata la complessità delle procedure previste ed il numero dei soggetti coinvolti, di un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988;

esso, all'articolo 6, comma 1 – laddove stabilisce che la struttura della codifica della transazione elementare sia definita con i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009, ed affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di integrarla o modificarla – e all'articolo 34, comma 1 – laddove affida ad un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'aggiornamento “*degli schemi allegati al decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché della tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b*)”, in funzione di eventuali fabbisogni informativi – interviene sul sistema delle fonti, consentendo ad una fonte secondaria di modificare normative ora regolate da una fonte di rango primario secondo una procedura difforme rispetto al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

sul piano della corretta formulazione del testo:

lo schema di decreto reca espressioni poco chiare o imprecise; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 22, comma 1, laddove utilizza l'espressione “*terzi vari*”, all'articolo 27, laddove utilizza l'espressione “*debiti informativi*” piuttosto che “*oneri informativi*”; all'articolo 29, comma 1, lettera *b*), che contiene un riferimento alle « universalità ai sensi dell'articolo 816 del codice civile », senza specificare che si tratta delle universalità di beni;

esso, in difformità rispetto a quanto disposto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, utilizza termini stranieri, senza che essi siano corredati dalla relativa traduzione (ad esempio, all'articolo 20, comma 1, utilizza l'espressione “*pay back*”) e sigle cui non segue la specificazione del significato: ad esempio, all'articolo 8, comma 1, si riferisce al SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), richiama la sigla COFOG (*Classification of the Functions of Government* – Classificazione delle funzioni di governo), all'articolo 22, comma 3, contiene il riferimento alle sigle CE (Conto economico) e SP (stato patrimoniale); infine, ricorre diffusamente nel testo la sigla “*s.m.i.*” (successive modificazioni e integrazioni);

sul piano del coordinamento interno e della struttura del testo:

esso, all'articolo 29, comma 1, alinea, si riferisce alle “*seguenti fattispecie*”, laddove nelle lettere in cui esso si articola sembrano essere indicati criteri piuttosto che fattispecie;

inoltre, il provvedimento, in difformità rispetto a quanto disposto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, all'articolo 19, comma 2, e all'articolo 20, comma 1, articolati in lettere, contiene capoversi non contrassegnati da numeri ma da lettere;

infine, lo schema di decreto legislativo non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa in ordine ai rapporti tra le fonti primarie e quelle subordinate:

a) all'articolo 6, comma 1 – laddove, dopo aver stabilito che la struttura della codifica della transazione elementare sia definita con i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009, affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di integrarla o modificarla – e all'articolo 34, comma 1 – laddove affida ad un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'aggiornamento *“degli schemi allegati al decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché della tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b)”*, in funzione di eventuali fabbisogni informativi – siano riformulate le disposizioni di cui all'oggetto nel senso di prevedere che le anzidette discipline siano introdotte con una fonte di rango primario;

b) all'articolo 35, comma 2 e al comma 3 del medesimo articolo – che demandano a due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente, l'implementazione della sperimentazione riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo e l'individuazione delle amministrazioni coinvolte nella stessa – siano riformulate le disposizioni in questione nel senso di prevedere che i suddetti criteri attuativi siano introdotti da regolamenti emanati nella forma di decreti del Presidente della Repubblica di attuazione delle disposizioni

del decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 2, comma 4 – laddove contiene il riferimento agli esiti della sperimentazione del passaggio al bilancio di sola cassa per il bilancio dello Stato, richiamando la lettera i), comma 1, dell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009 – sia coordinata la disposizione in questione con le disposizioni dettate dal succitato articolo 42 come novellato dalla legge n. 39 del 2011, che ha previsto, alla lettera g), in luogo del passaggio al bilancio di sola cassa, il solo potenziamento del bilancio di cassa ed il mantenimento del bilancio di competenza;

all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 35, comma 4 – che demandano ai decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009 (decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive), rispettivamente, l'identificazione delle tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, e il compito di definire i *“principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni al presente decreto legislativo”* – anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 206 del 2001 richiamata in premessa, sia demandata l'anzidetta disciplina, come peraltro consentito dalla

legge di delega, a distinti decreti legislativi, da emanare nel termine di esercizio previsto per la delega principale, il quale, peraltro, è prorogato da ventiquattro a trenta mesi (ulteriormente prorogabile di centocinquanta giorni nel caso in cui il termine per l'acquisizione del parere parlamentare scada negli ultimi trenta giorni precedenti alla scadenza della delega o successivamente) dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge A. S. 2729, già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura;

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 28, comma 1 – laddove dispone che, per la redazione del bilancio delle regioni che optano per la gestione sanitaria accentrata, degli enti sanitari e degli istituti zooprofilattici, si applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, “salvo quanto diversamente disposto dal presente titolo” – e all'articolo 32 – laddove prevede che, per la redazione dei bilanci consolidati si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 127 del

1991, “fatto salvo quanto disposto dal presente titolo” – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare quali siano le disposizioni effettivamente richiamate;

all'articolo 36, comma 2 – laddove dispone che « per quanto non diversamente disposto (...), restano confermate le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992 » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare quali delle disposizioni recate dall'anzidetto decreto legislativo siano da considerarsi vigenti;

per quanto detto in premessa in ordine all'opportunità che le disposizioni incompatibili con lo schema di decreto legislativo siano espressamente indicate ed abrogate, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se le previsioni di cui al decreto legislativo n. 170 del 2006 risultino incompatibili con quelle recate dallo schema di decreto in esame e, conseguentemente, di integrare l'articolo 36, recante “Disposizioni finali ed entrata in vigore”, con l'indicazione delle disposizioni vigenti oggetto di abrogazione. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00496 Giovanelli: Sulla gestione delle opere segretate (*Discussione e rinvio*) 9

RISOLUZIONI

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.

La seduta comincia alle 13.55.

7-00496 Giovanelli: Sulla gestione delle opere segretate.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione in oggetto.

Oriano GIOVANELLI (PD), nell'illustrare la risoluzione a propria firma 7-00496, sottolinea innanzitutto la necessità che le Commissioni giungano rapidamente alla definizione di un atto di indirizzo per quel che riguarda la gestione delle opere segretate. La questione è infatti da tempo all'esame del Parlamento. Ricorda, in proposito, che alla base della risoluzione a propria firma c'è la relazione concernente la gestione delle opere segretate che la Corte dei Conti ha trasmesso il 22 novembre scorso alle Camere e che è

stata esaminata dalla Commissione affari costituzionali.

Nella relazione della Corte dei Conti emergono diversi aspetti patologici nella gestione delle opere coperte da segreto, che a suo giudizio sono suscettibili di portare ad una degenerazione dell'esercizio delle funzioni pubbliche e, in taluni casi, a fenomeni di corruzione.

Osserva come spesso siano sottoposte alla disciplina speciale delle opere segretate lavori e attività che non presentano alcun requisito di urgenza o di indifferibilità e che in altri casi si assiste ad una dilatazione del concetto di « opera segretata », per includervi opere che nulla hanno a che fare con la sicurezza dello Stato.

Ritiene, pertanto, indispensabile che si giunga tempestivamente all'approvazione di un atto di indirizzo che impegni il Governo ad assicurare un accurato controllo, da parte dei singoli ministri competenti, sugli appalti per i quali è stata disposta la procedura di segretazione e ad assumere le iniziative anche di carattere legislativo più idonee per assicurare una effettiva verifica sulla sussistenza dei presupposti per la segretazione, nonché la piena trasparenza nell'operato delle pubbliche amministrazioni.

In tal senso ritiene che una volta che le Commissioni si saranno pronunciate sull'atto di indirizzo in esame, potrà essere avviato celermente l'esame della proposta di legge presentata dai deputati del gruppo Lega Nord Padania assegnata alle Commissioni riunite I e VIII. Preannuncia, infine, la presentazione di una proposta di legge a propria firma sulla materia in discussione.

Matteo BRAGANTINI (LNP), osserva che la materia è stata già affrontata in parte in Commissione Affari costituzionali con l'esame della relazione della Corte dei conti sulla gestione delle opere segretate. In quella sede si era anche convenuto di giungere ad elaborare una risoluzione unitaria. La relazione della Corte dei conti evidenzia la presenza di aspetti problematici in quasi tutte le opere. È necessaria, quindi, una riforma che affronti e risolva tutte le questioni evidenziate nella relazione stessa. Una volta conclusa la discussione della risoluzione Giovanelli, potrebbe essere avviato l'esame della proposta di legge C. 4063 di cui è il primo firmatario, al fine di elaborare disposizioni più rigorose in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. Allo stato attuale, infatti, in molti casi vigono discipline diverse, a seconda dell'ente responsabile dell'opera. Così è per la costruzione delle caserme dei carabinieri, che non sono segretate se realizzate da un ente locale, e per la realizzazione degli aeroporti civili, che non sono segretati se realizzati da imprese private. In conclusione, reputa necessarie trasparenza e chiarezza nella gestione delle opere.

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI fa presente innanzitutto che il ricorso da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, alle procedure di cui all'articolo 17 del Codice degli Appalti è avvenuto ed avviene in casi limitati.

Negli anni dal 2005 al 2007, oggetto della relazione della Corte dei Conti da cui trae origine la proposta di risoluzione,

risulta che lo stesso Dipartimento ha utilizzato la procedura soltanto in sei casi nel 2006 e tre nel 2007.

In buona sostanza, si ricorre alla segretazione soltanto ove sia necessario tutelare alcune strutture e relative pertinenze (finalizzate anche ad esigenze di difesa civile) classificate come « aree riservate ».

Tale valutazione consegue al fatto che le sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco costituiscono un punto nevralgico nella raccolta e trasmissione di dati sensibili concernenti interessi essenziali per la sicurezza dello Stato, quali impianti, mezzi e attrezzature di interesse nazionale dedicati alla difesa dai rischi cosiddetti « N.B.C.R. » (nucleari, biologici, chimici, radiologici) che vanno tutelati con l'applicazione di particolari misure di sicurezza.

All'infuori delle predette fattispecie, limitate e circoscritte, si ricorre all'esperimento di gare ad evidenza pubblica, in ambito comunitario, attraverso la pubblicazione di bandi che garantiscono la massima partecipazione.

L'adozione del provvedimento di segretazione, nel corso degli anni ed in coerenza con il mutato quadro ordinamentale che ha vieppiù inteso riservare agli Organi di Governo soltanto le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, è stata effettuata dal Direttore Generale e, successivamente, dal Capo Dipartimento, in qualità di vertice della struttura amministrativa cui compete, in via esclusiva la gestione amministrativa.

Ciò, peraltro, risulta assolutamente coerente con quanto ora previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che, integrando l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, proprio al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, ha definitivamente stabilito che i provvedimenti di segretazione sono adottati dai « Dirigenti di Uffici dirigenziali generali ».

In merito alla mancata indicazione di urgenza e di indifferibilità dei provvedi-

menti relativi alle opere in argomento, la peculiarità della destinazione delle stesse, in funzione del servizio di soccorso tecnico urgente cui sono destinate e la perdurante carenza di immobili idonei di proprietà demaniale conferiscono, di per sé, alla realizzazione di tali strutture il carattere di urgenza e di indifferibilità richiesto dalla norma.

Analogo discorso vale per le opere di ristrutturazione delle sedi esistenti, per le quali l'urgenza è motivata dalla esigenza di effettuare lavori finalizzati a garantire la continuità nello svolgimento di compiti istituzionali di primaria importanza.

In ordine ad asseriti ritardi ed irregolarità nella gestione degli appalti, la genericità delle affermazioni non consente di svolgere più analitiche considerazioni che, in ogni caso, in relazione a eventuali casi specifici, potranno essere opportunamente rese nelle sedi competenti.

In questa sede si ritiene, tuttavia, utile evidenziare che le procedure di svolgimento dei contratti e di esecuzione delle opere sono comunque soggette alla disciplina ordinaria essendo limitato, il ricorso alle procedure di urgenza, soltanto alla fase di scelta del contraente.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 4357, di conversione in legge del decreto-legge n. 70 del 2011, recante « Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. | |
| Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia (Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani e CNA) | 12 |
| Audizione del Presidente di Equitalia S.p.A., Attilio Befera | 12 |
| Audizione del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti | 12 |
| Audizione del Direttore generale di Confindustria, Giampaolo Galli | 12 |

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 31 maggio 2011.

Audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 4357, di conversione in legge del decreto-legge n. 70 del 2011, recante « Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia (Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani e CNA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.

Audizione del Presidente di Equitalia S.p.A., Attilio Befera.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 17.

Audizione del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 17.30.

Audizione del Direttore generale di Confindustria, Giampaolo Galli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.30 alle 18.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. Emendamenti C. 4362 Governo, approvato dal Senato ... 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

RISOLUZIONI:

7-00458 Vanalli, 7-00485 Favia e 7-00486 Bressa: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al servizio idrico (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 14

7-00478 Zaccaria e 7-00578 Bertolini: In materia di programmazione dei flussi migratori (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 14

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen COM(2011)118 def. (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 15

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum. C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (*Esame e rinvio*) 15

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1320 Gregorio Fontana (*Seguito dell'esame e conclusione*) 17

ALLEGATO 1 (Emendamenti) 26

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller (*Seguito dell'esame e rinvio*) 18

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni (*Seguito dell'esame e rinvio*) 18

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 19

ALLEGATO 2 (Emendamenti) 27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 21

AVVERTENZA 25

COMITATO DEI NOVE

Martedì 31 maggio 2011.

DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

Emendamenti C. 4362 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.15 alle 10.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 31 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.25.

RISOLUZIONI

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00458 Vanalli, 7-00485 Favia e 7-00486 Bressa: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al servizio idrico.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta, rinviata, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il Ministro Fitto ha comunicato per le vie brevi la propria impossibilità ad essere presente alla seduta odierna per prece-

denti impegni di carattere istituzionale. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00478 Zaccaria e 7-00578 Bertolini: In materia di programmazione dei flussi migratori.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta, rinviata, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, saluta il sottosegretario Sonia Viale, alla quale sono state di recente conferite dal Ministro le deleghe in materia di immigrazione e di cittadinanza, rivolgendole, anche a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro. Ricorda che nella seduta del 4 maggio scorso il deputato Salvatore Vassallo aveva chiesto al Governo dati ulteriori rispetto a quelli richiesti dal proprio gruppo e forniti dal sottosegretario Mantovano nella medesima seduta. Poiché il Governo sta raccogliendo i dati richiesti, ritiene che la Commissione possa rinviare di qualche giorno il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire al sottosegretario, che ha appena assunto le proprie funzioni, di dare compiuta risposta alle questioni poste nel corso della discussione.

Roberto ZACCARIA (PD), nel ringraziare il sottosegretario Viale per la sua presenza, si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente di rinviare per un tempo limitato l'esame del provvedimento, auspicando che la Commissione possa concluderne la trattazione in tempi stretti, possibilmente entro la prossima settimana.

Pierguido VANALLI (LNP), intervenendo in qualità di cofirmatario della risoluzione Bertolini n. 7-00578, dichiara la disponibilità del proprio gruppo a proseguire l'esame del provvedimento in

discussione, tenendo conto dei dati che saranno forniti dal Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, alla luce degli interventi svolti, comunica che la Commissione sarà convocata mercoledì 8 giugno per consentire al Governo di fornire le risposte alle questioni poste dal deputato Vassallo, per proseguire la discussione delle risoluzioni in titolo e per procedere, qualora vi siano le condizioni, al voto sulle medesime. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen COM(2011)118 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha espresso il parere di competenza sull'atto in questione. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum.

C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ORSINI (IR), *relatore*, illustra le proposte di legge n. 1475, d'iniziativa del deputato Giorgio Merlo, « Disposizioni concernenti le sottoscrizioni e la presentazione delle liste elettorali e in materia di reati elettorali », composta da 3 articoli, e n. 4294, « Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum » d'iniziativa dei deputati Franceschini e Bressa, composta di un solo articolo. Entrambe le proposte di legge intervengono su alcuni aspetti del procedimento elettorale preparatorio, al fine di delimitare i soggetti autorizzati all'autenticazione delle sottoscrizioni elettorali e ad ampliare il tempo a disposizione per la presentazione delle medesime sottoscrizioni. La sola proposta di legge n. 1475 introduce la previsione dell'aggravamento delle pene per la falsificazione delle sottoscrizioni.

In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge n. 1475 e l'unico articolo della proposta di legge n. 4294, di analogo contenuto restringono il novero dei soggetti legittimati ad autenticare le sottoscrizioni

delle liste elettorali, delle candidature e delle richieste di *referendum*. Le relazioni illustrative delle due proposte giustificano la necessità dell'intervento normativo con la motivazione di porre fine alle gravi irregolarità legate alle sottoscrizioni.

Ricorda che la presentazione delle liste di candidati accompagnate da un numero minimo e massimo di firme di elettori è previsto dalla normativa vigente per diversi tipi di elezioni. La ragione di tale previsione risiede nella necessità di evitare l'eccessiva proliferazione di liste, per le quali è richiesto un minimo di radicamento nel territorio, dimostrato dalle firme raccolte in occasione della presentazione delle candidature. Le sottoscrizioni devono rispettare una serie di requisiti e devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Le proposte di legge novellano appunto tale articolo. In particolare modificano il comma 1, restringendo il numero di soggetti autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni elettorali e referendarie, che diventerebbero esclusivamente i seguenti: i notai; i cancellieri dei tribunali (e i cancellieri delle corti di appello per la sola proposta n. 4294); i segretari comunali e provinciali; i sindaci; i funzionari comunali appositamente delegati dal sindaco.

Non sarebbero più quindi abilitate all'autenticazione delle sottoscrizioni, le seguenti categorie di soggetti, attualmente previste dal vigente comma 1 della legge n. 53 del 1990: i giudici di pace; i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello e dei tribunali; i cancellieri delle corti di appello (esclusi dalla sola proposta n. 1475); i segretari delle procure della Repubblica; i presidenti delle province; gli assessori comunali e provinciali; i presidenti dei consigli comunali e provinciali; i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali; i funzionari incaricati dal presidente della provincia; i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

L'articolo 1 delle proposte di legge apporta, inoltre, alcune modifiche di carattere formale all'articolo 14 della legge 53 del 1990, al fine di adeguarlo alle modifiche normative intervenute. In tal senso: al comma 1 viene sostituito il riferimento alla legge n. 29 del 1948 con quello al Decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1993, recante il testo unico delle leggi elettorali del Senato, dove è confluita la medesima legge 29; al comma 2, relativo alle modalità procedurali per l'autenticazione, viene sostituito il riferimento all'articolo 20 della legge n. 15 del 1968, abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con quello all'articolo 1, comma 1, lettera i) del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dove è sostanzialmente confluito.

Infine, l'articolo 1 delle due proposte di legge prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 che prescrive un periodo definito (i 180 giorni precedenti la data fissata per la presentazione delle candidature) entro il quale devono essere raccolte le sottoscrizioni e le stesse devono essere autenticate, pena la nullità.

L'articolo 2 della proposta di legge n. 1475, mantenendo fermo il termine di presentazione delle candidature, posticipa di alcuni giorni il termine di presentazione delle relative sottoscrizioni, che, attualmente devono essere presentate insieme alle candidature, per consentire alle forze politiche di disporre di un periodo più lungo per la raccolta delle firme.

La disposizione si applica alle elezioni di Camera, Senato, province e comuni, e ciascuno dei quattro commi dell'articolo 2 modifica la rispettiva legge elettorale. Il comma 1 modifica la legge elettorale per la Camera (Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, articoli 20 e 22) prevedendo che, fermo il termine per la presentazione delle liste al 35° e 34° giorno prima delle elezioni, il termine per la presentazione delle sottoscrizioni è posticipato al 28° e 27° giorno prima delle elezioni. Con disposizione analoga il comma 2 modifica l'articolo 9 del decreto

legislativo n. 533 del 1993, relativo alla legge elettorale per il Senato. Il comma 3, novellando l'articolo 14 della legge n. 122 del 1951 posticipa il termine di presentazione delle sottoscrizioni relative alle liste dei candidati per i collegi elettorali per l'elezione dei consigli provinciali: dal 30° e 29° giorno antecedente le votazioni al 22° giorno prima delle elezioni. Negli stessi termini, il comma 4, novellando gli articoli 28, 30 e 32 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, posticipa la data di presentazione delle sottoscrizioni per le liste di candidati alle elezioni dei consigli comunali, sia per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, sia per quelli con oltre 15.000 abitanti.

L'articolo 3 dispone l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 100 della legge elettorale della Camera (Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e del terzo comma dell'articolo 90 della legge elettorale comunale (Decreto legislativo n. 570 del 1960). Tali disposizioni hanno introdotto un regime più favorevole per il reato di falsa formazione di liste di elettori o di candidati e la falsa autenticazione delle sottoscrizioni alle liste, prevedendo la semplice ammenda da 500 a 2.000. Ricorda peraltro che tali disposizioni sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 394 del 2006.

Ricorda altresì che questa Commissione ha concluso l'esame in sede referente della proposta di legge n. 465 che interviene in materia di reati elettorali. In particolare la I Commissione ha approvato un nuovo testo della proposta di legge n. 465 che, abrogando l'articolo 100 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è teso ad uniformare per tutti i tipi di elezione la disciplina della prescrizione.

In conclusione, sottolineando la rilevanza della materia in esame e il fatto che essa sia stata talvolta oggetto di polemica e di strumentalizzazione, si riserva di

formulare ulteriori valutazioni anche alla luce del confronto che si aprirà tra i componenti della Commissione.

Maurizio TURCO (PD), preannuncia la presentazione di una proposta di legge a sua firma sulla materia in esame e chiede pertanto che essa possa essere abbinata ai provvedimenti in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura che non appena la proposta di legge del deputato Maurizio Turco sarà assegnata alla Commissione essa sarà valutata dalla presidenza ai fini del suo abbinamento alle proposte di legge in titolo.

Matteo BRAGANTINI (LNP), chiede al relatore se possa ritenersi confermata l'inclusione dei segretari comunali e provinciali nel novero dei soggetti autorizzati a procedere alla autenticazione delle firme.

Andrea ORSINI (IR), *relatore*, ritiene che l'intenzione dei proponenti sia senza dubbio quella di mantenere i segretari comunali e provinciali nell'ambito dei soggetti autorizzati a procedere alla autenticazione delle firme.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.

C. 1320 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri della V Commissione bilancio e della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul nuovo testo della proposta di legge C. 1320. Il parere della Commissione par-

lamentare per le questioni regionali è favorevole. Il parere della Commissione bilancio è favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 1.100, che recepisce la condizione posta dalla V Commissione.

Piergusido VANALLI (LNP), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.100.

Il sottosegretario Michelino DAVICO, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore (*vedi allegato 1*). Delibera quindi di conferire al relatore Piergusido Vanalli il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.

C. 24 Zeller.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il presidente della Federazione tra le Unioni Culturali dei Ladini Dolomitici della Regione del Veneto, Francesca Larese Filon, ha trasmesso una nota scritta in merito alla proposta di legge in oggetto.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 maggio scorso è stato disposto l'abbinamento della proposta di legge n. 3962 Pisicchio. Invita pertanto il relatore ad integrare la sua relazione.

Andrea ORSINI (IR), *relatore*, illustra la proposta di legge n. 3962, d'iniziativa del deputato Pisicchio, composta da 4 articoli.

L'articolo 1 delinea la tipologia delle fondazioni politiche. Il comma 1 delimita la disciplina introdotta dalla proposta di legge alle fondazioni costituite ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile che, nell'atto fondativo o nello statuto, prevedano come scopo un'attività diretta o indiretta di natura politica. Tale natura, come indicato dal comma 2, rileva attraverso varie forme di attività, quali ad esempio attività di studio e di ricerca e attraverso l'intervento nel dibattito politico nazionale e locale, nell'ottica di una dialettica interpartitica o infrapartitica.

L'articolo 2 prende in esame le fondazioni politiche riconosciute, a cui, ai sensi del comma 1, l'ordinamento giuridico riconosce come scopo di pubblica utilità la formazione della classe politica dirigente. Il comma 2 definisce come fondazioni politiche riconosciute gli enti, eretti ai sensi del libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, che siano riferiti a un partito politico rappresentato nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo o in un'assemblea regionale con un atto di riconoscimento certo e inequivocabile rilasciato dal segretario o dall'organo dirigente del partito politico. Il comma 3 stabilisce che un partito politico possa rilasciare tale atto di riconoscimento a una sola fondazione politica, mentre il comma

4 destina un terzo del rimborso elettorale riconosciuto al partito di riferimento alle attività delle fondazioni politiche riconosciute. Il comma 5 prevede che non si applichino nei confronti di tutte le fondazioni politiche (riconosciute e non riconosciute) le esenzioni e le agevolazioni previste ordinariamente dalla legislazione vigente in favore delle fondazioni.

Ricorda al proposito che la normativa fiscale concede specifiche agevolazioni ed esenzioni solo a determinate tipologie di fondazioni, in ragione sia della natura dell'attività svolta, in qualità di enti « non commerciali », sia anche degli scopi da esse perseguite (ad esempio le ONLUS di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997), ma non alle fondazioni in quanto tali, vale a dire in quanto persone giuridiche disciplinate dal codice civile; le fondazioni, quindi, in presenza delle condizioni di legge e ove realizzino i presupposti d'imposta, sono ordinariamente sottoposte a prelievo fiscale.

L'articolo 3 definisce la disciplina delle fondazioni politiche non riconosciute. Il comma 1 prevede che esse non abbiano diritto alla parte di rimborso elettorale stabilita dal comma 4 dell'articolo 2 per le fondazioni politiche riconosciute.

Il comma 2 prescrive l'obbligo, per le fondazioni politiche non riconosciute, di presentare dichiarazione fiscale degli introiti da esse percepite a qualsiasi titolo. Osserva in proposito che l'articolo 73, comma 1, lettere *b)* e *c)* del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sottopone alle imposte sul reddito gli enti pubblici e privati, diversi dalle società e residenti nel territorio dello Stato, sia che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sia che si qualificano come « enti non commerciali ». L'ordinamento sottopone dunque a prelievo fiscale anche le fondazioni, concedendo loro in taluni casi, in ragione delle finalità meritorie da esse perseguite, di usufruire di regimi fiscali agevolati. In quanto soggetto passivo di obblighi tributari, la fondazione, indipendentemente dal riconoscimento di perso-

nalità giuridica è quindi già tenuta a compiere i connessi adempimenti fiscali, comprese le dichiarazioni.

Il comma 3 introduce la previsione della detrazione degli importi per i soggetti privati che effettuino donazioni o erogazioni alle fondazioni riconosciute e non riconosciute. Ricorda che il citato Testo unico delle imposte sui redditi reca una disciplina che consente ai contribuenti di detrarre le erogazioni liberali effettuate nei confronti di svariate tipologie di enti, pubblici e privati, in considerazione degli scopi meritori da essi perseguiti (tra cui le ONLUS, a mente dell'articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*) del Testo unico delle imposte sui redditi).

L'articolo 4 istituisce presso la Corte costituzionale il registro delle fondazioni politiche. In particolare il comma 2 stabilisce l'obbligo per le fondazioni politiche, riconosciute o non riconosciute, di depositare presso il registro l'atto costitutivo e lo statuto, ai fini della fruizione dei benefici previsti dagli articoli precedenti. Il comma 3 stabilisce la sanzione dell'ammenda da 20.000 a 100.000 euro in caso di inosservanza di tale obbligo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.

Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il relatore ha presentato gli articoli aggiuntivi 01.01 e 1.01 e l'emendamento 1.100 (*vedi allegato 2*).

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, illustra le proposte emendative da lui presentate. Ricorda che si era impegnato nella precedente seduta a recepire le osservazioni che erano state avanzate nel corso del dibattito da deputati sia di maggioranza che di opposizione. Le tre proposte emendative mirano a superare alcune obiezioni che sono state poste nel corso del dibattito. In particolare l'articolo aggiuntivo 01.01, elaborato anche sulla base delle esperienze di altri paesi europei, cerca di trovare una risposta al problema della insufficienza dell'intervento delle guardie giurate nei casi di atti di pirateria compiuti con metodi e strumenti particolarmente aggressivi. Il nuovo articolo 01 introduce infatti la previsione della presenza a bordo delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi a rischio di pirateria – spazi individuati con decreto ministeriale, sulla base dei rapporti periodici dell'*International maritime organization* – di nuclei militari di protezione della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate. L'impiego di tali nuclei, posti alle dipendenze di un comandante militare, è a carico degli armatori, che ne richiedono la presenza. In questo modo si potrebbe ottenere una risposta adeguata ad atti di pirateria estremamente aggressivi.

L'emendamento 1.100. sostituisce l'articolo 1, modificandolo in parte. L'articolo aggiuntivo 1.01 contiene la clausola di invarianza finanziaria, già prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1.

Riferisce di aver contattato, in relazione alle proposte emendative in questione, esponenti dell'opposizione, in particolare il collega Tullo, presentatore di una delle proposte di legge all'esame della Commissione, ottenendo valutazioni in linea di massima favorevoli. Formula infine l'auspicio che si possa giungere in tempi brevi alla definizione del provvedimento in sede referente, e chiede al presidente se possano essere avviate le procedure per il trasferimento alla sede legislativa.

Raffaele VOLPI (LNP) esprime a titolo personale perplessità sulle proposte emendative del relatore. Si chiede se l'impiego della Marina militare al posto di guardie giurate, giustificato dal grado di aggressività militare degli atti di pirateria, possa portare a un aumento eccessivo degli armamenti impiegati. Considera la proposta avanzata dal relatore confusa e ritiene che il diritto alla sicurezza non possa avere come risposta l'impiego surrettizio di militari su navi civili. Il problema va affrontato in modo diverso, con maggiori operazioni di pattugliamento e senza l'impiego di forze speciali.

Mario TASSONE (UdCpTP) condivide le preoccupazioni evidenziate dall'onorevole Volpi. Ogni soluzione va inquadrata in un quadro complessivo di riferimento di politica estera e di difesa. Nutre perplessità sull'impianto delle proposte emendative del relatore, ma d'altra parte non si dichiara pregiudizialmente contrario perché è consapevole della gravità della questione, che va inquadrata nella crisi di determinate aree del mondo. È quindi importante procedere nell'elaborazione di un testo, purché questo avvenga nella piena consapevolezza della particolare sensibilità della materia trattata e delle implicazioni della nuova disciplina.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, intervenendo per alcuni chiarimenti, osserva che il naviglio italiano è l'unico a non avere una protezione militare e che ciò determina delle conseguenze negative sulla competitività delle imprese armatoriali del nostro Paese. Nell'elaborare le proposte emendative, sono state valutate le soluzioni adottate da altri Paesi dell'Unione europea. Considerato che è irrealizzabile un servizio di scorta da parte di navi militari, una possibile soluzione potrebbe essere l'utilizzo di un nucleo armato a bordo delle navi mercantili. Sulla questione degli armamenti, ritiene siano sufficienti quelli attuali, dato che utilizzare armi sofisticate rappresenta un costo troppo elevato per i pirati.

Osserva, infine, che il tentativo è quello di elaborare non una legge bandiera, ma una legge che sia utile ed efficace.

Donato BRUNO, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, ritiene opportuno disporre per il prosieguo dell'esame di un quadro comparato della legislazione europea in materia.

Mario TASSONE (UdCpTP) condivide la proposta del Presidente. Osserva inoltre che nel momento in cui si prevede l'impiego di una forza militare di protezione alle navi mercantili in territorio straniero, si dovrebbe riflettere sul grado della struttura difensiva interna. La guardia costiera, infatti, non dispone di armamenti di nessun tipo. Ritiene che sia necessaria una valutazione in merito.

David FAVIA (IdV) concorda con il Presidente sulla necessità di un quadro comparato della legislazione. Osserva che le proposte emendative del relatore non risolvono un'eccezione da lui avanzata in una precedente seduta. Ricorda infatti di aver posto la questione relativa all'ipotesi in cui una nave civile con personale armato a bordo giunga nelle acque territoriali di un Paese che non ha una convenzione con l'Italia e che non prevede quindi la presenza nel proprio territorio di militari stranieri armati. La mancata soluzione di tale questione potrebbe esporre militari e guardie giurate al rischio di sanzioni per la violazione delle disposizioni interne di Paesi terzi.

Maurizio TURCO (PD) ritiene che vada approfondita anche la questione della forza marittima dell'Unione europea che, ricorda, fino al mese di aprile del 2010 era sotto il comando italiano.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, illustra il provvedimento, composto di 12 articoli, i primi 10 dei quali intervengono in distinti settori dell'ordinamento, disponendo una serie di misure riconducibili – in linea di massima – alle tre finalità principali indicate nel preambolo: la « promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese »; l'introduzione di « misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese »; « il rispetto degli impegni assunti in sede europea ».

L'articolo 1 del provvedimento in esame istituisce un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento, rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Tale disposizione assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, soppresso dal comma 4 dell'articolo in esame.

L'articolo 2 istituisce un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto in esame. Il credito d'imposta è concesso ai datori di lavoro che nelle regioni del Mezzogiorno

(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) assumono a tempo indeterminato lavoratori « svantaggiati » o « molto svantaggiati », aumentando il numero di dipendenti. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro tre anni dalla data di assunzione.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 3 introducono un diritto di superficie ventennale sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle scogliere. Il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione d'intesa con il Comune nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, ed è trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo. Il comma 2 chiarisce inoltre che nulla è innovato in materia di demanio marittimo. In proposito la relazione illustrativa precisa che da tale affermazione discende che le concessioni demaniali vigenti proseguono sino alla loro scadenza e solo quando questa sarà intervenuta si procederà all'attribuzione dei diritti di superficie sui beni edificati per effetto delle concessioni vigenti nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

I commi da 4 a 6 dell'articolo 3 prevedono l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con le Regioni interessate, nei territori costieri di Distretti turistico-alberghieri, cui si applicano disposizioni agevolative in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e per le attività di ricerca e sviluppo. La delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi.

L'articolo 3, comma 7, estende l'applicazione del Codice della nautica da diporto alle navi, iscritte nei registri internazionali, adibite a noleggio per attività

turistica. L'articolo 3, comma 8, lettera a), prevede l'utilizzazione come approdi turistici delle aree portuali sottoutilizzate o non utilizzabili. L'articolo 3, comma 8, lettera b), dispone in merito alla revisione della disciplina delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di porti e approdi turistici.

L'articolo 4, al fine di ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche per semplificare le procedure di affidamento, garantire un più efficace sistema di controllo e ridurre il contenzioso, introduce alcune modifiche alla disciplina in materia di appalti.

Il comma 16 dell'articolo 4 modifica alcune disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di semplificare il procedimento per rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei Comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali.

I commi 17 e 18, novellando il decreto legislativo sul federalismo demaniale, prevedono che i beni, oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari già sottoscritti, possono essere attribuiti, su richiesta all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali.

Il comma 19 prevede che i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS possono essere considerati quali contributi in conto impianti.

L'articolo 5 introduce modifiche alla disciplina delle autorizzazioni in edilizia privata. Al fine di attivare una politica di riqualificazione urbana e agevolare interventi di sostituzione edilizia di immobili dimessi nonché razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, alle regioni è demandato il compito di incentivare le demolizioni e successive ricostruzioni con proprie leggi.

L'articolo 6 detta alcune disposizioni volte a ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti sulle piccole e medie imprese: *privacy* e semplificazione amministrativa, depositi Gpl, transazioni

finanziarie delle Asl *on line*, trasporti eccezionali, meccanismo del cosiddetto taglia-oneri amministrativi.

L'articolo 7 reca norme di semplificazione ed eliminazione degli adempimenti tributari in materia di: attività di controllo nei confronti di piccole e medie imprese e microimprese, deroga allo statuto del contribuente in materia di accessi, dichiarazione relativa alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, semplificazione dei provvedimenti della amministrazione finanziaria, convenzioni di agenzie fiscali e enti di previdenza con amministrazioni pubbliche per acquisizione dati, dichiarazioni dei redditi e Irap, adempimenti dei contribuenti, imprese in contabilità semplificata, semplificazione della riscossione, «spesometro», abolizione della scheda carburante, detrazioni per ristrutturazioni edilizie, deduzione «accelerata» delle spese fino a 1000 euro, riscossione dei crediti Inps, rateizzazione dei debiti tributari, elevazione della soglia del valore dei beni obsoleti, annotazione delle fatture Iva, concentrazione della scadenza dei termini per i versamenti fiscali degli enti pubblici, accisa e Iva sul gas naturale, riapertura dei termini e disciplina della rivalutazione di terreni e quote.

L'articolo 8 detta disposizioni — destinate, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, a favorire la crescita e la stabilità delle piccole e medie imprese — in materia di: reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, regime di attrazione europea, procedure di amministrazione straordinaria, titoli di risparmio per l'economia meridionale, fondo di garanzia piccole e medie imprese, tasso usurario, servizi pubblici locali di rilevanza economica, modifica delle condizioni dei contratti bancari nei riguardi delle imprese, rinegoziazione e portabilità dei mutui, servizi di pagamento, tassazione dei fondi immobiliari chiusi, brevetti, cessione crediti agricoli per finanziamento.

L'articolo 9 introduce nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, disciplina l'isti-

tuzione di una Fondazione per il merito e detta disposizioni in materia di personale scolastico.

L'articolo 10 modifica il procedimento di rilascio dei documenti di identificazione dei cittadini prevedendo — tra l'altro — l'unificazione, anche progressiva, della Carta di identità elettronica (CIE) con la tessera sanitaria. Esso reca inoltre norme in materia di personale dei vigili del fuoco, Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, tariffa del servizio idrico.

L'articolo 11 reca, infine, le relative disposizioni finanziarie.

Il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), ma non della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Le misure del decreto appaiono riconducibili in via prevalente alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

Per quanto riguarda le singole disposizioni, rilevano altresì ulteriori ambiti materiali attribuibili alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.

Quanto agli ambiti rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, assumono, in particolare, rilievo: «tutela della concorrenza», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione; «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione; «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione; norme generali sull'istruzione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione; «previdenza sociale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione; «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», di cui all'articolo 117,

secondo comma, lettera *r*) della Costituzione; « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione.

Sempre con riferimento a singole disposizioni, possono altresì rilevare, tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: « tutela della salute »; « governo del territorio »; « ricerca scientifica e tecnologica »; « porti e aeroporti civili »; « previdenza complementare e integrativa »; « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario »; « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia »; « promozione e organizzazione di attività culturali ».

Nella relazione per l'analisi tecnico-normativa si dà conto in maniera sintetica delle connessioni del provvedimento in esame con tre disegni di legge all'esame del Senato. Così si legge nella relazione:

« Nell'atto Senato n. 2243 sono presenti disposizioni recate dal decreto-legge in materia di semplificazione delle disposizioni della nautica da diporto, di protezione dei dati personali, di contratti pubblici, di procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali, di riduzione degli oneri amministrativi.

Nell'atto Senato n. 2156 è presente la disposizione in materia di elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cosiddetta *white list*).

Nell'atto Senato n. 2494 è presente la disposizione in materia di Indice nazionale delle anagrafi ».

Più precisamente, il provvedimento in esame, agli articoli di seguito indicati, riprende diverse disposizioni del disegno di legge S. 2243 (« Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione », già approvato dalla Camera in prima lettura): l'articolo 3, comma 7 riproduce in maniera identica

l'articolo 16 (integrale sostituzione del comma 1 dell'articolo 1 del codice della nautica da diporto; il decreto in esame sostituisce integralmente anche il comma 2); l'articolo 4, comma 2, lettera *p*) riproduce in parte l'articolo 11, comma 1 (modifiche all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici); l'articolo 5, comma 8 riproduce in maniera identica l'articolo 9, comma 2 (novella alla legge n. 1150 del 1942 in materia di valutazione ambientale strategica dello strumento attuativo di piani urbanistici); all'articolo 6, comma 2, lettera *a*), il n. 5) ed il n. 6) riproducono integralmente l'articolo 34 (modifiche agli articoli 30 e 134 del codice in materia di protezione dei dati personali), l'articolo 6, comma 2, lettera *e*) riproduce in maniera identica l'articolo 18 (modifica all'articolo 10 del codice della strada in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità); l'articolo 6, comma 2, lettera *f*) riproduce in maniera quasi identica l'articolo 19, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*) e commi 3 e 4 (riduzione degli oneri amministrativi, anche attraverso novelle dell'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008); l'articolo 10, comma 5, lettera *c*) riproduce in maniera leggermente diversa l'articolo 24, comma 1, lettera *b*) (carte d'identità rilasciate a minori di 14 anni); l'articolo 4 non soltanto riproduce integralmente al comma 13 l'articolo 5 dell'atto Senato n. 2156 (« Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione »), in materia di elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti ad inquinamento mafioso, ma riproduce anche, in maniera quasi identica, al comma 2, lettere *e*) ed *i*), l'articolo 4, dedicato alla trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici; l'articolo 10, ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 riprende non soltanto le disposizioni in materia di Indice nazionale delle anagrafi (di cui all'articolo 10 del disegno di legge S. 2494, « Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica »), ma anche le disposizioni in materia di carta di identità elettronica e di suo rilascio, di cui agli articoli 8 e 9 del citato disegno di legge.

Con riferimento all'iter parlamentare del provvedimento in esame, fa presente

che il termine per la presentazione degli emendamenti nelle Commissioni riunite bilancio e finanze, è stato fissato per lunedì 6 giugno prossimo e pertanto, qualora le Commissioni apportassero delle modifiche, il Comitato pareri della Commissione affari costituzionali sarà chiamato a pronunciarsi sul nuovo testo delle Commissioni.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Emendamenti C. 1990-1836-1989-2264-2579-A/R.

ALLEGATO 1

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona (C. 1320 Gregorio Fontana).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 3, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

1. 100. Il relatore.

(Approvato).

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria (Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo).

EMENDAMENTI

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Servizi di contrasto alla pirateria svolti dalla Marina militare).

1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, può stipulare con soggetti rappresentanti dell'armatoria privata italiana convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi a rischio di pirateria, individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'*International Maritime Organization* (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.

2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate con decreto del Ministro della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da

esso dipendente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

3. Al personale di cui al comma 2 sono corrisposti il compenso forfetario di impiego e le indennità previsti per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali.

4. Si applicano le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12 e successive modificazioni, riferite alle aree in cui si svolgono i servizi e alle navi di cui al comma 1.

5. Gli armatori che fruiscono dei servizi di scorta armata provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale, di cui al comma 3, e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in

deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

01. 01. Il relatore.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Servizi di vigilanza privata).

1. I servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, possono essere svolti, con l'impiego di guardie particolari giurate armate, a protezione delle merci e dei valori su navi mercantili e su navi da pesca battenti bandiera italiana negli spazi marittimi a rischio di pirateria, nei casi in cui non sono previsti i servizi di scorta armata di cui all'articolo 1.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche, le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi e delle munizioni il cui porto è autorizzato per la prestazione dei servizi di protezione di cui al comma 1.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle aree in cui si svolgono i servizi e alle navi di cui al comma 1.

1. 100. Il relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Clausola finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

1. 01. Il relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di opposizione al decreto ingiuntivo. C. 4305, approvata dalla 2^a Commissione del Senato, e C. 3794 Cavallaro (*Esame e rinvio – Adozione del testo base*) 30

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04833 Rao e Pezzotta: Sulla carenza di organico della corte d'appello di Brescia, sezione lavoro 31
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 38
 5-04834 Ferranti e Rubinato: Sulle carenze di organico del tribunale di Treviso 32
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 39
 5-04832 Contento: Sulle spese relative alla inchiesta « Toghe lucane » 32
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 41

INTERROGAZIONI:

5-04747 Bernardini: Questioni relative al carcere di Opera-Milano 33
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 43
 5-03713 Ferranti: Questioni relative al carcere di Siracusa.
 5-03787 Ferranti: Questioni relative al carcere di Caltagirone.
 5-03788 Ferranti: Questioni relative al carcere di Trapani 34
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 46
 5-03739 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Mistretta.
 5-03740 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Marsala.
 5-03741 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Catania.
 5-03742 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Sciacca 34
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 48

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Atto n. 357 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 35
ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione) 50

SEDE REFERENTE

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza
 del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la
 giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.

C. 4305, approvata dalla 2ª Commissione del Senato, e C. 3794 Cavallaro.

(Esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Mario CAVALLARO (PD), *relatore*, osserva come le proposte di legge n. 4305, approvata dal Senato, e n. 3794 Cavallaro intervengano a seguito della sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, 9 settembre 2010, n. 19246, che ha modificato l'orientamento giurisprudenziale fino a quel momento consolidato in tema di termini di costituzione in giudizio in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

L'orientamento della Corte di Cassazione è stato per lungo tempo consolidato nel senso che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quando l'opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine della sua costituzione è automaticamente ridotto a 5 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine ordinario.

Le Sezioni unite, nella richiamata sentenza n. 19246/2010, hanno invece concluso nel senso che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti della metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'articolo 645 del codice di procedura civile prevede che in ogni caso di opposizione i termini di comparizione siano ridotti alla metà. Secondo le Sezioni Unite, infatti, la regola del necessario collegamento tra termini di comparizione e termini di costituzione, fissata dall'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile costituisce espressione di un principio generale di razionalità e coerenza, con la conseguenza che l'espresso richiamo nel-

l'articolo 645 del codice di procedura civile. di tale principio sarebbe risultata del tutto superflua.

In sostanza, secondo la Cassazione, l'opposizione a decreto ingiuntivo è sempre caratterizzata dall'abbreviazione dei termini di comparizione ed all'opponente non compete alcuna facoltà di scelta tra termine abbreviato e termine ordinario. Di conseguenza, il termine per la costituzione in giudizio dell'opponente è sempre di 5 giorni, a nulla rilevando il termine di comparizione di volta in volta assegnato in concreto.

Ne consegue che le costituzioni in giudizio dell'opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell'opposizione devono considerarsi tardive, con conseguente improcedibilità dell'opposizione ed esecutività del decreto ingiuntivo a norma dell'articolo 647 del Codice di procedura civile.

Il nuovo orientamento sancito dalle Sezioni Unite rischia pertanto di travolgere i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in corso, a causa della possibile dichiarazione di improcedibilità nei casi in cui la costituzione in giudizio dell'opponente non sia avvenuta nel termine dimezzato di 5 giorni.

Le proposte di legge in esame sono volte ad evitare questo effetto sui procedimenti in corso.

L'articolo 1 della proposta di legge n. 4305 incide sulla disciplina generale del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sopprimendo la previsione della riduzione a metà dei termini di comparizione, che ha dato origine alle divergenti interpretazioni giurisprudenziali.

L'articolo 2 reca una norma interpretativa applicabile ai procedimenti in corso che conferma l'orientamento consolidato della Cassazione precedente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 19246/2010.

L'articolo prevede infatti che per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura penale si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, in caso di opposizione a

decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario previsto dall'articolo 163-bis, primo comma.

L'articolo unico della proposta di legge n. 3794, prevede una analoga disposizione di interpretazione autentica che conferma l'orientamento consolidato della Cassazione anteriore alle Sezioni Unite.

A differenza della proposta di n. 4305, la proposta n. 3794 non modifica la disciplina ordinaria, mantenendo fermo il dimezzamento dei termini di comparizione previsto nell'opposizione a decreto ingiuntivo.

La disposizione interpretativa ha dunque carattere generale, applicandosi sia ai procedimenti in corso che a quelli futuri.

Sottolineando l'esigenza di porre rimedio quanto prima alle questioni interpretative scaturite dalla sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, 9 settembre 2010, n. 19246, rappresenta l'opportunità di approvare celermente il testo trasmesso dal Senato, senza apportarvi alcuna modifica.

Cinzia CAPANO (PD) esprime fortissime perplessità non tanto sul merito oggetto delle proposte di legge in esame, quanto piuttosto sul metodo di intervenire in via legislativa per superare un'interpretazione giurisprudenziale. Nel caso in esame, sembrerebbe addirittura che sia prevista a breve una udienza delle Sezioni Unite sulla medesima materia oggetto delle proposte di legge in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se realmente la Corte di Cassazione abbia intenzione di intervenire nuovamente in materia, sottolineando come in tal caso sarebbe forse eccessivo un intervento legislativo del medesimo tenore.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di non poter dare una risposta esauriente all'onorevole Capano, ma che approfondirà la questione da lei posta.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Mario CAVALLARO (PD), *relatore*, propone di adottare come testo base la proposta di legge n. 4305, approvata dal Senato.

La Commissione adotta come testo base la proposta di legge n. 4305, approvata dal Senato.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge n. 4305, approvata dal Senato, alle ore 18 di lunedì 13 giugno 2011. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04833 Rao e Pezzotta: Sulla carenza di organico della corte d'appello di Brescia, sezione lavoro.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Savino PEZZOTTA (UdCpTP), replicando, dichiara che non può che prendere atto della risposta dal Governo, dalla quale si evince che ancora non si stanno rea-

lizzando le condizioni per consentire alla sezione lavoro della Corte d'appello di Brescia di amministrare giustizia. Invita, pertanto, il Governo a predisporre tutti gli strumenti necessari, a partire dall'adeguamento dell'organico, affinché il predetto ufficio giudiziario possa funzionare in maniera adeguata, superando quella grave situazione di giustizia denegata nella quale si trovano i lavoratori che si rivolgono alla corte d'appello di Brescia per ottenere la tutela dei propri diritti.

5-04834 Ferranti e Rubinato: Sulle carenze di organico del tribunale di Treviso.

Simonetta RUBINATO (PD) illustrando la propria interrogazione, osserva come con questa si porti all'attenzione del Ministro della Giustizia la situazione di grave disagio in cui versa il tribunale civile di Treviso. Osserva che l'inadeguatezza dell'organico dei magistrati, oltre a quello del personale amministrativo, nonostante i ripetuti ma, a suo parere, poco incisivi assestamenti, stanti anche i posti tuttora vacanti, si è aggravata con l'esplosione della crisi finanziaria globale, che ha determinato, in una provincia contrassegnata da un elevatissimo numero di imprese e aziende di medie e piccole dimensioni, un rilevante incremento dei procedimenti civili, in particolare per l'aumento di fallimenti e delle procedure di recupero crediti. Il carico di lavoro dei singoli magistrati civili è considerevolmente superiore a quello registrato in altre sedi giudiziarie, anche in altre circoscrizioni del nord-est, per cui si stanno incrementando le richieste di trasferimento in altre sedi, senza contare i tempi di attesa di un tessuto produttivo che, già duramente provato dalla crisi, non trova un servizio della giustizia civile efficiente ed adeguato, nonostante la laboriosità dei magistrati stessi. Appare pertanto urgente che il Ministero intervenga. Con il presente *question time* si chiede se tale situazione sia a conoscenza del Ministero e se lo stesso intenda predisporre misure atte a far

fronte a quella che si presenta come una vera e propria emergenza.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per aver cercato di dare una risposta all'interrogazione. Tuttavia, si tratta di una risposta insoddisfacente, in quanto non si prende atto che per risolvere adeguatamente i problemi di funzionalità della giustizia occorre abbandonare la politica degli interventi emergenziali, affrontando piuttosto le questioni della inadeguatezza sia della geografia giudiziaria sia della razionalità delle risorse umane e finanziarie.

5-04832 Contento: Sulle spese relative alla inchiesta « Toghe lucane ».

Manlio CONTENUTO (PdL) illustra la propria interrogazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manlio CONTENUTO (PdL) replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita. In particolare evidenzia come dalla risposta appena fornita emerga un quadro allarmante sul quale il CSM ha avuto modo già di soffermarsi in passato, accertando nei confronti del pubblico ministero Luigi De Magistris, in un caso, un illecito disciplinare e, nell'altro, il non luogo a procedere in ragione del fatto che costui nel frattempo non faceva più parte della magistratura. Per quanto quest'ultima circostanza non consenta al Ministro di valutare l'opportunità di esercitare l'azione disciplinare a fronte di una indagine fortemente invasiva nei confronti di soggetti che alla fine sono stati prosciolti, rimane la preoccupazione che i danni erariali che non potranno più essere arrecati all'amministrazione della giustizia possano invece essere prodotti esercitando

nuove funzioni pubbliche di grande responsabilità.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

5-04747 Bernardini: Questioni relative al carcere di Opera-Milano.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, dichiara che non può ritenersi soddisfatta della risposta, la quale, come capita sempre più spesso in materia penitenziaria, si limita a riportare quanto già descritto nell'interrogazione, senza formulare alcuna ipotesi di soluzione per le gravissime questioni che sono ivi denunciate.

In primo luogo, sottolinea quanto sia distorsiva della drammatica realtà delle carceri la distinzione tra capienza regolamentare e capienza tollerabile, considerato che quest'ultima è individuata in maniera discrezionale, se non addirittura arbitraria, dall'amministrazione penitenziaria, che potrebbe prevedere, come in realtà ha già previsto, che sia tollerabile la presenza di tre detenuti in celle costruite per ospitarne uno solo.

In relazione al carcere di Opera osserva che anch'esso, per quanto, grazie anche al lavoro svolto dal direttore, Giacinto Siciliano, si trovi in condizioni migliori rispetto a tanti altri istituti penitenziari, soffre la totale carenza di mezzi e stru-

menti necessari per assicurare non solo un trattamento costituzionalmente adeguato a favore dei detenuti, ma lo stesso funzionamento del carcere, considerando, ad esempio, che già nel mese di maggio sono finiti i fondi destinati al pagamento delle bollette.

L'irrazionalità nella gestione delle risorse da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è resa evidente anche da tante scelte dissennate che riguardano la politica di gestione dei detenuti, i quali vengono destinati nei diversi istituti penitenziari senza tenere conto di una serie di parametri significativi, come quello della vicinanza al luogo ove si trovano i rispettivi affetti ovvero ad ospedali quando si tratta di detenuti affetti da patologie. Ultimamente, ad esempio, senza un criterio razionale è stato trasferito da carceri del Nord a quello di Siracusa un numero ingente di detenuti extracomunitari, sradicandoli dal contesto sociale nel quale vivevano prima di essere arrestati. A suo parere, tutta questa irrazionalità, che in molti casi comporta anche continui spostamenti dei detenuti, determina un forte ed inutile aumento delle spese.

In merito alla carenze di organico della polizia penitenziaria, invita il Governo a non nascondersi più dietro alla futura assunzione dei circa 2.000 agenti, prevista dalla legge n. 199 del 2010, in quanto occorre coprire un vuoto di organico di circa 6.000 agenti, che viene aggravato dai fisiologici pensionamenti annui.

Rispetto al detenuto G.A. contesta che si tratti di un soggetto appartenente alla criminalità organizzata, come invece è riportato nella risposta del Governo, trattandosi, invece, di un detenuto in attesa di giudizio. Fa presente inoltre di avere verificato personalmente la gravissima situazione nella quale si trova il predetto detenuto, costretto, per cercare di alleviare il dolore, ad assumere continuamente morfina. A suo parere, qualora dovesse persistere questa situazione determinata dalla totale carenza di cure adeguate, costui verrebbe sostanzialmente condannato a morte.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, sospende lo svolgimento delle interrogazioni per consentire l'esame dell'atto del Governo n. 357.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.45.

5-03713 Ferranti: Questioni relative al carcere di Siracusa.

5-03787 Ferranti: Questioni relative al carcere di Caltagirone.

5-03788 Ferranti: Questioni relative al carcere di Trapani.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Guido MELIS (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita e osserva come la stessa contenga un numero rilevante di dati che si riserva di valutare approfonditamente. Auspica peraltro che i predetti dati possano almeno in parte colmare la totale ed ingiustificabile carenza di informazioni in ordine allo svolgimento delle procedure speciali previste per gli interventi di edilizia penitenziaria.

5-03739 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Mistretta.

5-03740 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Marsala.

5-03741 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Catania.

5-03742 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Sciacca.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Donatella FERRANTI (PD), replicando, stigmatizza anzitutto il ritardo con il quale il Governo ha risposto alle interrogazioni in titolo, presentate l'8 dicembre 2010, ritenendo che ciò rappresenti una conseguenza dei ritardi nell'attuazione del « piano carceri ». Lamenta il carattere vago e generico dei dati forniti con la risposta e, più in generale, la grave carenza di informazioni, anche sul sito internet del Ministero, in ordine ai dati rilevanti ed allo svolgimento delle procedure speciali previste per gli interventi di edilizia penitenziaria. Evidenzia quindi l'esigenza di una maggiore trasparenza, che consenta di effettuare i dovuti riscontri e controlli sull'esecuzione del « piano carceri » e sull'esercizio dei poteri speciali attribuiti al Commissario straordinario per l'emergenza carceri. Si domanda quindi come sia possibile avere attribuito poteri speciali concepiti proprio per velocizzare le procedure, per di più ad un magistrato esperto, e ritrovarsi oggi in una situazione di inaccettabile ritardo nell'esecuzione degli interventi di edilizia penitenziaria. Conclusivamente, pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta fornita, esprime sulla stessa la propria totale insoddisfazione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Atto n. 357.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 25 maggio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda come nella precedente seduta il relatore abbia presentato una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 maggio 2011*).

Manlio CONTENUTO (PdL) osserva come il rispetto dei criteri di delega previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 96 del 2010 preveda una gerarchia nel sistema sanzionatorio che non appare rispettata dallo schema di decreto legislativo. Altrettanto va detto in relazione al recepimento della direttiva 2008/99/CE, che intende suggerire agli Stati l'introduzione di reati quanto le condotte sono state poste in essere « intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza », escludendo tale introduzione nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ritiene che si potrebbe introdurre una sanzione amministrativa per quel che concerne i fatti di minore impatto. La san-

zione penale sarebbe invece riservata ai fatti che, per il numero di esemplari, non possono essere considerati di minor impatto, con la previsione di un'aggravante nel caso in cui l'azione sia stata eseguita intenzionalmente ove, ovviamente, ciò non sia già previsto da norme vigenti. La responsabilità civile potrebbe, poi, essere ancorata a queste ultime fattispecie.

Quanto al reato di danneggiamento di habitat ritiene che forse sarebbe opportuno mutuare la fattispecie dall'articolo 734, che andrebbe riformulato allo scopo di rendere proporzionali le sanzioni e di evitare contraddizioni in tema di pena a seconda della tipologia delle aree interessate da speciali classificazioni. Ribadisce la correttezza di evitare di ricomprendere nello spettro sanzionatorio azioni di basso impatto, che finirebbero per danneggiare ulteriormente le attività agricole insediate all'interno delle zone di tutela. Nello stesso senso ritiene indispensabile che la responsabilità civile sia associata ai delitti previsti dalla normativa evitando una pericolosa generalizzazione.

Sulla base di quanto già affermato circa un'ipotesi graduata di sanzioni, ritiene che si potrebbe, quindi, ovviare anche al rapporto tra l'ipotesi contravvenzionale circa l'uccisione degli esemplari di animali selvatici, per i quali opererebbe la sanzione amministrativa ovvero la contravvenzione nei casi di minore impatto o di pericolo o di danno per l'interesse protetto, con l'aggravante nel caso di danno particolarmente grave, mentre l'articolo 544-*bis* rimarrebbe a presidio dei comportamenti dolosi sanzionabili indipendentemente dagli effetti sulla specie e riferiti agli animali da compagnia. A tale proposito potrebbe essere utile introdurre l'inciso « salvo che il fatto costituisca più grave reato » anche con riferimento ad altre sanzioni penali in materia venatoria che, comunque, dovrebbero essere oggetto di verifica e di coordinamento con le nuove disposizioni.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che si debba assolutamente evitare di estendere eccessivamente la portata san-

zionatoria del decreto legislativo n. 231 del 2001, come invece sembra fare l'articolo 2 del provvedimento in esame, per evitare una eterogeneità dei fini che finirebbe per paralizzare l'attività delle imprese.

Manuela REPETTI (PdL) con riferimento all'articolo 5 della direttiva 2008/99/CE ritiene che le sanzioni proposte non siano « efficaci, proporzionate e dissuasive » poiché semplici contravvenzioni obblazionabili, a differenza di quanto previsto dagli articoli 544 *bis* e 544 *ter* del codice penale contro l'uccisione e il maltrattamento degli animali, e più miti di quelle previste dalla legge n. 157 del 1992 per la protezione della fauna selvatica. La pena deve essere ridotta se la violazione è stata effettuata a titolo di colpa.

Ritiene inoltre necessaria, in linea con il quadro normativo penale nazionale esistente a tutela degli animali in generale, l'abrogazione delle oramai obsolete contravvenzioni che sanzionano le uccisioni di specie protette (articolo 30, lettere *b*), *c*) e *g*), della legge n. 157 del 1992) visto e considerato che oggi comportano una ingiustificata ed illogica limitazione rispetto al delitto di cui all'articolo 544 *bis* del codice penale, che prevede il delitto per l'uccisione degli animali in generale, applicando tale fattispecie anche alle uccisioni e al danneggiamento di specie protette, a prescindere dall'impatto sulla specie, essendo illogico ed ingiustificato il contrario.

In ottemperanza all'articolo 3, lettera *g*), della direttiva 2008/99/CE deve essere prevista fra le condotte da sanzionare con delitto quella relativa al « commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o parti di esse o di prodotti derivati ».

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992 la fauna selvatica riveste la qualifica di « patrimonio indisponibile dello Stato » ed è, perciò, tutelata dall'articolo 42, primo comma, della Costituzione che espressamente riconosce che « la proprietà è pubblica o privata ». Dunque, la fauna selvatica è compresa nel novero

della proprietà pubblica, a prescindere dalla quantità di esemplari, in quanto appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato il quale solo può rilasciare una concessione al cittadino (licenza di caccia) al fine di abbattere esclusivamente le specie previste dalla legge nei periodi e con i metodi indicati. È inoltre importante sottolineare come alcune specie di proprietà pubblica siano considerate particolarmente protette e quindi inalienabili (articolo 2 della legge n. 157 del 1992) e dunque richiedano il massimo grado di tutela.

Sottolinea come la direttiva intenda chiedere « criteri minimi di tutela » ma certo non imponga o pretenda arretramenti di tutela rispetto a principi oramai consolidati nello Stato membro che li recepisce. Arretramenti che purtroppo si verificano con lo schema di decreto legislativo in esame.

Il testo della direttiva di cui si discute è chiaro nella richiesta agli Stati di intervenire in situazioni di gravi illegalità, diffuse con carattere transnazionale (si pensi, ad esempio, al bracconaggio di specie migratrici) sin dai suoi considerando, nella parte in cui è ribadito che « La Comunità è preoccupata per l'aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata (...) l'esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell'ambiente (...). Poiché la presente direttiva detta soltanto norme minime, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare misure più stringenti, finalizzate ad un'efficace tutela penale dell'ambiente. Tali misure devono essere compatibili con il trattato per cui si richiede che siano repressive con efficacia e (dunque aggravate le sanzioni già esistenti) in caso di perpetuazione delle condotte indicate ».

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, presenta ed illustra una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 7*).

Precisa quindi come la nuova proposta tenga conto di molte delle osservazioni pervenute da colleghi tanto dell'opposizione quanto della maggioranza.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritiene che la nuova proposta di parere del relatore sia sostanzialmente condivisibile e preannuncia il proprio voto favorevole.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla nuova proposta di parere del relatore. Stigmatizza quindi il modo approssimativo ed asistemático con il quale il

Governo, con lo schema di decreto legislativo in esame, intenderebbe intervenire in una materia delicata come quella del diritto ambientale, che già da tempo attende una complessiva opera di riordino e razionalizzazione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dopo avere ricordato che sono pervenuti il parere della Commissione XIV ed i rilievi espressi dalla Commissione VIII, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la nuova proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-04833 Rao e Pezzotta: Sulla carenza di organico della corte d'appello di Brescia, sezione lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Pezzotta, voglio innanzitutto premettere che a seguito della cessazione dal servizio del Presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Brescia, dottor Bruno Tropeano, le esigenze operative dello stesso ufficio giudiziario sono state oggetto di immediata ed attenta considerazione.

Ed invero, in conseguenza del collocamento a riposo del citato Presidente di sezione avvenuto in data 30 novembre

2010 – il C.S.M. ha pubblicato la vacanza del posto con bollettino del 18 febbraio 2011, mentre i termini per la presentazione delle domande da parte dei magistrati interessati sono scaduti il 18 marzo 2011. In base ai dati sino ad oggi disponibili, posso comunicare che per il posto di Presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Brescia risultano presentate 5 domande, attualmente all'esame del Consiglio Superiore per le determinazioni di competenza.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-04834 Ferranti e Rubinato: Sulle carenze di organico del tribunale di Treviso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La risposta alle articolate problematiche rappresentate dall'onorevole Rubinato nel presente atto di sindacato ispettivo non può prescindere dalle recenti norme di contenimento della spesa pubblica, né dagli inevitabili riflessi negativi riverberatisi in conseguenza delle stesse sulla disponibilità di risorse umane e materiali da destinare agli Uffici giudiziari.

Preciso, infatti, che si è ben consapevoli delle difficoltà attualmente esistenti nell'apparato giudiziario del Paese, così come si è consapevoli della vincolatività della normativa statale che disciplina attualmente il settore.

Ciò, ovviamente, non arresta, ma anzi amplifica lo sforzo del Governo che, ribadisco, è da tempo impegnato a dare una risposta soddisfacente alle pressanti e motivate richieste provenienti in particolare dai responsabili degli Uffici.

Al riguardo mi preme evidenziare che le esigenze del Tribunale di Treviso sono già state oggetto di positiva valutazione in occasione degli interventi di ripartizione delle 546 unità di magistrato, previste in aumento dalla legge n. 48 del 2001: in attuazione, infatti, delle disposizioni esecutive contenute nei Decreti Ministeriali (interventuti da ultimo il 17 settembre 2007 e l'8 aprile 2008) è stato disposto l'ampliamento della relativa pianta organica in ragione di 3 posti di Giudice.

Tale determinazione ministeriale è stata condivisa dal Consiglio Superiore della Magistratura il quale non ha ritenuto, per il Tribunale di Treviso, di dover segnalare l'esigenza di interventi di maggiore incisività.

Del resto, secondo una metodologia statistica ormai consolidata e generalmente applicata, si è ritenuto di individuare nelle sopravvenienze rilevate presso i singoli Uffici giudiziari la variabile maggiormente significativa al fine di adeguare le dotazioni dei diversi presidi. Sebbene il bacino di utenza di ciascuno ufficio possa, quindi, costituire – unitamente ad ulteriori indicatori – un utile parametro integrativo per una corretta lettura del mero dato numerico, esso non può essere considerato così come prospettato per il Tribunale di Treviso quale elemento prevalente ai fini dell'individuazione delle effettive esigenze operative della singola sede giudiziaria.

Nel caso di specie, invero, l'esame dei dati statistici relativi alle sopravvenienze nel Tribunale di Treviso ha posto in evidenza una situazione di disagio in ambito « civile », mentre non ha rilevato in ambito penale valori numerici difformi da quelli riscontrati a livello nazionale.

Devo tuttavia segnalare che la situazione esaminata nel predetto Tribunale, proprio perché valutata alla luce dei dati statistici rilevati sul territorio, non presenta quelle caratteristiche di tassatività e gravità che impongono l'adozione di iniziative immediate, decontestualizzate dal progetto complessivo di riforma che è in atto per riequilibrare i carichi di lavoro tra le diverse sedi giudiziarie.

Ad ogni buon conto, faccio presente che delle sei vacanze attualmente esistenti nell'organico magistratuale del Tribunale di Treviso (composto oltre che dal Capo dell'Ufficio, da tre Presidenti di sezione e da 30 Giudici) ben tre sono state pubbli-

cate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 11 febbraio 2011 e che si è in attesa del completamento della relativa procedura.

Quanto, invece, alle ulteriori richieste di ampliamento dell'organico del Tribunale di Treviso, le stesse non potranno che essere oggetto di attenta valutazione, in occasione della ripartizione delle residue 42 unità recate in aumento dalla legge finanziaria per l'anno 2008.

È del resto nota l'esigua disponibilità di risorse, già parzialmente assegnate con decreti ministeriali 5 e 17 febbraio, 18 marzo, 14 aprile, 12 novembre 2010 e 20 gennaio 2011, in funzione di rilevate situazioni emergenziali.

Per effetto di tale condizione generale è necessaria un'analisi meticolosa e puntale delle esigenze di ciascun ufficio, secondo valutazioni comparative, capaci di assicurare una distribuzione equa e razionale dei posti disponibili, tesa al riequilibrio dei carichi di lavoro tra sedi giudiziarie.

Nelle more di tale ulteriore ed eventuale redistribuzione delle risorse umane ed in attesa che si completino le procedure di assegnazione di competenza del C.S.M., spetta al Capo dell'Ufficio giudiziario determinare la ripartizione delle risorse presenti in organico, nel rispetto della vigente norma secondaria e secondo criteri di opportunità.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-04832 Contento: Sulle spese relative alla inchiesta « Toghe lucane ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Non è certo la prima volta che ci viene chiesto di fare chiarezza sull'operato di alcuni magistrati, né è la prima volta che la complessa vicenda processuale cosiddette Toghe lucane è fatta oggetto di osservazioni, di verifiche e financo di critiche, tendenzialmente indirizzate all'Autorità giudiziaria procedente.

Ricordo, infatti, che con riferimento all'attività di indagine espletata dall'allora Pubblico Ministero dottor Luigi de Magistris, il controllo ministeriale è stato ripetutamente esercitato da parte del Ministro della Giustizia *pro tempore* il quale, prima in data 20 settembre 2007 e poi in data 10 giugno 2009 ha promosso nei confronti del suddetto magistrato due azioni disciplinari.

Ebbene, entrambe le procedure disciplinari sono state definite con pronunce emesse dalla sezione disciplinare del C.S.M. rispettivamente il 18 gennaio 2008 ed il 30 maggio 2008 ed entrambe le procedure hanno chiarito i termini e la natura del controllo effettuato.

Segnalo al riguardo che per la prima incolpazione – mossa al dottor de Magistris per « anomalie » strutturali e funzionali, riscontrate nel decreto di perquisizione emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di un altro magistrato – gli è stata comminata la sanzione disciplinare della censura, accompagnata dal trasferimento in altra sede giudiziaria; per la seconda incolpazione, invece, il C.S.M. si è pronunciato nel senso del non luogo a procedere nei confronti del dottor De Magistris, stante la cessazione dell'appartenenza del magistrato dall'ordine giudiziario, disposta con decreto ministeriale

dell'11 gennaio 2010 a seguito di domanda di dimissioni presentata dallo stesso interessato.

È evidente, quindi, che dall'11 gennaio 2010 il dottor de Magistris, venuta meno la sua qualità di magistrato, non è più soggetto né al controllo disciplinare, né a quello ministeriale.

Chiarito questo fondamentale aspetto, passo ora a riferire gli ulteriori elementi oggetto della richiesta dell'onorevole Contento.

Dalle verifiche effettuate sugli atti processuali, risulta che le indagini sono iniziate il 1° aprile 2003 e si sono concluse con la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di 33 indagati.

L'azione penale è stata esercitata dal GIP in sede il 19 maggio 2009 in relazione alla posizione di un indagato ed il 22 maggio 2009 per altri 4 indagati. In data 19 marzo 2011, su conforme richiesta della magistratura inquirente, è stata invece archiviata la posizione degli ulteriori indagati, con restituzione degli atti alla pubblica accusa.

I reati contestati sono stati quelli astrattamente riconducibili alle fattispecie delittuose di cui agli articoli 416, 321, 323, 319-ter, 378, 326, 336, 640, 479, 485 e 434 del codice penale e 44 decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Quanto, poi, alle intercettazioni telefoniche, comunico che le stesse hanno interessato la posizione di sei persone ed il reato per il quale sono state autorizzate è quello di corruzione in atti giudiziari. I

costi complessivi per le intercettazioni ambientali e telefoniche sono stati di euro 39.193,23.

Riferisco, infine, che la richiesta di intercettazioni da parte della Procura di Catanzaro è stata motivata «sul presupposto della loro assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini ed in particolare, per la necessità di ricostruire i rapporti tra persone coinvolte e per

riscontrare la fondatezza delle circostanze rappresentate dal denunciante».

Ciò posto, si comunica che i dati disponibili, in attesa anche della definizione del procedimento nei confronti di tutti i soggetti sottoposti ad indagine penale, sono al vaglio di questo Dicastero ai fini della sollecitata segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti.

ALLEGATO 4

**Interrogazione 5-04747 Bernardini: Questioni relative
al carcere di Opera-Milano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Bernardini comunico quanto segue, sulla base delle notizie acquisite tramite il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Presso l'istituto penitenziario di Milano Opera, alla data del 30 aprile 2011, erano presenti 1311 detenuti, 928 dei quali condannati in via definitiva, a fronte di una capienza regolamentare di 970 unità e tollerabile di 1507.

I reclusi sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* o.p. erano 83, mentre erano 342 i detenuti sottoposti al regime di alta sorveglianza, 198 i soggetti condannati all'ergastolo e 76 quelli che risultavano assegnati al locale centro diagnostico terapeutico.

I ristretti che hanno potuto usufruire dei benefici della legge n. 199 del 2010 alla data del 10 maggio erano 14, a fronte di 276 beneficiari nelle strutture del distretto.

I detenuti lavoratori, secondo l'ultima rilevazione semestrale effettuata il 31 dicembre 2010, sono 528 di cui 389 alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e 139 dipendenti da soggetti esterni.

Quanto all'organico in servizio presso l'istituto in questione, va evidenziato che a fronte di una previsione organica di 798 unità di polizia penitenziaria, il personale effettivamente in servizio, al netto dei provvedimenti di distacco in entrata e in uscita, è di 587 unità, 78 delle quali assegnate al Nucleo Traduzione e Piantonamento. La situazione relativa alla carenza di personale di polizia penitenziaria sarà comunque suscettibile di sicuro miglioramento con le assunzioni di nuovo

personale di polizia penitenziaria alle quali l'Amministrazione è stata autorizzata a procedere dalla legge n. 199 del 2010.

In riferimento alle missioni del personale di polizia penitenziaria (capitolo 1671 pag. 5), nell'evidenziare che i tagli sui diversi capitoli di bilancio hanno comportato per il Provveditorato per la Lombardia una riduzione, rispetto agli stanziamenti dello scorso anno, pari a circa il 37 per cento, si rappresenta che il locale Provveditorato ha assegnato alla Casa di Reclusione di Milano Opera 47.924 euro, mentre per gli straordinari sono state assegnate allo stesso istituto 127.342 ore.

Quanto all'acquisto di biglietti aerei e carburante (cap. 1764 pag. 3), sono stati assegnati alla Casa di Reclusione di Milano Opera fondi per 66.523 euro.

L'acquisto di televisori e telecomandi è stato indicato quale priorità sul capitolo 7341 pag. 1 per l'esercizio 2011.

Il centro diagnostico terapeutico esistente presso le strutture, consta di 96 posti a media intensità assistenziale, 2 dei quali inseriti nel settore definito « area di massima sicurezza ». L'assistenza sanitaria ai ristretti è garantita da 4 medici di reparto, con visite giornaliere ed il giro bisettimanale del reparto; la presenza di un medico di guardia al c.d.t., che si occupa anche dei soggetti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* o.p. è garantita nell'arco delle 24 ore ed un medico è comunque sempre in servizio per le esigenze sanitarie dell'istituto.

Presso la Casa di Reclusione di Milano Opera sono garantite tutte le branche

specialistiche, fatta eccezione per la chirurgia vascolare, la neurochirurgia e l'altologia.

La carenza del settore riabilitazione/fisiokinesiterapia, con la presenza di un solo addetto, va ricondotta all'alto numero di detenuti bisognosi di cure riabilitative, molti dei quali provenienti anche da strutture extraregionali. Per ovviare a siffatte problematiche, la Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia, si è espressa positivamente per l'apertura del reparto disabili presso la CC. di Busto Arsizio.

Quanto, infine, alla situazione personale riguardante i detenuti menzionati nell'interrogazione, individuati con sole iniziali dei nominativi, posso riferire quanto segue:

R.I.: è un detenuto affetto da AIDS in fase conclamata, ubicato presso il Reparto infettivi del C.D.T. Le sue condizioni sono stazionarie e appaiono compatibili con lo stato detentivo; sul suo caso si è registrato un contrasto di opinione tra il medico di parte, infettivologo che aveva in cura il detenuto presso l'ospedale San Paolo prima dell'arresto (che, peraltro, non risulta averlo mai visto durante la detenzione) e gli infettivologi interni della stessa A.O. San Paolo.

Il detenuto risulta seguito da tutti gli operatori e inserito nel progetto della genitorialità.

C.M.: è un detenuto problematico e poco collaborativo anche rispetto alla terapia prescritta per una forma di anemia mai diagnosticata e alle frequenti trasfusioni disposte presso l'istituto di Milano e le sedi precedenti.

Il servizio sanitario non ha escluso una parte di «strumentalizzazione» delle condizioni cliniche del detenuto, che da anni chiede l'avvicinamento a Napoli, mai concesso dalla competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

AA: è un detenuto per il quale l'autorità giudiziaria aveva disposto gli arresti

ospedalieri sostituiti, su iniziativa della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, con la detenzione presso il C.D.T.

La principale richiesta del detenuto, ancora imputato, è l'avvicinamento alla famiglia. Al momento, lo stesso si trova presso l'istituto penitenziario di Roma Rebibbia per una perizia.

C.F.: è un detenuto obeso, affetto dalle patologie indicate dall'interrogante, che viene quotidianamente ed accuratamente seguito dal servizio medico che ha evidenziato la sostanziale incompatibilità delle sue condizioni di salute con lo stato di detenzione, anche per il peso e le difficoltà di movimento in caso di urgenza.

Tuttavia, allo stato, l'assoluta mancanza di riferimenti esterni e di una soluzione alloggiativa che – va sottolineato – si sta cercando di reperire, ha determinato il rigetto del differimento della pena da parte della Magistratura di Sorveglianza.

G.A.: si tratta di soggetto appartenente alla criminalità organizzata, affetto da patologia tumorale trattata chirurgicamente, farmaco logicamente e con radioterapia.

L'attenzione clinica al caso è dovuta ad una riferita sintomatologia dolorosa, non comprovata strumentalmente, ma che potrebbe essere una possibile conseguenza della radioterapia effettuata.

Su indicazione del Centro Terapia del Dolore del Centro Tumorale di Milano il detenuto è stato sottoposto a trattamento con morfina, dalla quale tuttavia è scaturita una situazione di dipendenza; sul suo caso, sono in corso contatti con la Clinica Maugeri di Pavia per l'individuazione di trattamenti alternativi ed è stato inoltre chiesto un consulto all'istituto Besta di Milano; va anche segnalato, al riguardo, che è stato più volte proposto al detenuto il ricovero presso il C.D.T sempre rifiutato dall'interessato che ha preferito la permanenza nei reparti ordinari.

È stato evidenziato, in ogni caso, che il detenuto non presenta problematiche par-

ticolari, e fa regolarmente vita comune con gli altri detenuti, essendo completamente autonomo.

B.M.: si tratta di un soggetto che ha tentato il suicidio dopo aver ucciso la madre e che ha riportato, in conseguenza del suo atto autolesionistico, esiti negativi per ciò che riguarda la deambulazione; è un detenuto poco collaborativo, che ha rifiutato 3 delle 10 sedute del 1° ciclo di fisioterapia a suo tempo proposto, mentre è in lista di attesa per un II ciclo di sedute.

G.P.: è un detenuto sottoposto al regime della sorveglianza particolare previsto dall'articolo 14-*bis* o.p. a causa di ripetuti comportamenti di grave rilievo disciplinare va comunque segnalato che si tratta di un soggetto con un fine pena fissato relativamente a breve termine, che chiede esclusivamente l'avvicinamento a Lecco o Como.

GR.: è un detenuto ricoverato presso il C.D.T. per essere costantemente seguito dai medici che hanno prescritto degli accertamenti sanitari approfonditi per individuare la causa della paresi di cui il detenuto soffre, al momento ancora incerta, in attesa della diagnosi, il detenuto risulta seguito dal personale medico e infermieristico.

LK: sulla base dell'ultima relazione sanitaria si è proposto un trasferimento di tale detenuto presso un centro per minorati fisici o in un carcere privo di barriere architettoniche.

FF: al momento risulta non avere più interesse ad essere trasferito presso il carcere di Messina.

T.D'A.: il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha riferito di non essere riuscito ad identificare il detenuto sulla base dei dati riportati nell'atto di sindacato ispettivo.

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-03713 Ferranti: Questioni relative al carcere di Siracusa.**Interrogazione 5-03787 Ferranti: Questioni relative al carcere di Caltagirone.****Interrogazione 5-03788 Ferranti: Questioni relative al carcere di Trapani.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta alle interrogazioni in oggetto, con le quali l'onorevole Ferranti chiede chiarimenti in ordine alla realizzazione dei padiglioni detentivi in ampliamento della Casa Circondariale di Caltagirone, di Trapani e di Siracusa, faccio presente quanto segue, sulla base delle notizie acquisite tramite il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Al riguardo – nell'evidenziare che la situazione emergenziale in atto è stata riconosciuta, per ultimo, dall'emanazione del recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2011 Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 2011, n. 16, recante « Proroga dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale » – si rappresenta che nello scorso mese di febbraio si sono concluse tutte le progettazioni preliminari e definitive dei 20 padiglioni previsti dal piano carceri, da realizzare in ampliamento sui sedimi carcerari esistenti.

L'importo complessivo dei lavori è valutato, allo stato, in 239 milioni di Euro, salvo revisioni in corso d'opera ai fini dell'approvazione dei progetti. A detto importo deve aggiungersi il costo dei lavori – di recente avviati – relativi all'intervento riguardante Piacenza.

Non appena i progetti saranno approvati sarà dato avvio alle relative procedure

di gara, alle conseguenti aggiudicazioni e, nel rispetto dei tempi tecnici e delle previsioni normative, alla consegna dei lavori.

Tenuto conto che per la realizzazione di un padiglione è stata stimata una durata media di 450 giorni di lavori, si presume – anche alla luce dell'interlocuzione in atto con gli esperti della Protezione Civile che stanno fornendo una *guidance* operativa basata sulle pregresse esperienze – che le procedure di gara potranno concludersi entro la fine del mese di giugno o luglio 2011; la successiva consegna dei lavori ed avvio degli stessi potrà avvenire nei successivi 60 giorni.

Per completezza di informazione si rappresenta che entro il prossimo mese di giugno saranno rese note le ulteriori attività svolte, che saranno pubblicate sul costruendo sito web dedicato alla realizzazione del Piano carceri.

Entro il 30 giugno, sulla base della disposizione di cui all'articolo 3, comma 54 della legge n. 224 del 2007 (legge finanziaria 2008), in detto sito web saranno esplicitati i nominativi dei Soggetti Attuatori e degli altri collaboratori che costituiscono lo staff del Commissario Delegato.

Segnalo, intanto, che nel secondo semestre del 2010 sono stati conferiti dal Commissario delegato 4 incarichi di Soggetto attuatore per un compenso lordo, riferito al periodo, pari a 40.000 euro; nello stesso semestre sono stati incaricati

a contratto 4 tecnici, 2 avvocati e 2 dottori commercialisti per un compenso lordo, relativo al periodo, di circa 15.000 euro.

Quanto alla copertura finanziaria, essa è assicurata dallo stanziamento previsto dalla legge finanziaria del 2010 e sarà resa disponibile con il sistema «cassa a tiraggio», vale a dire che il Commissario Delegato a fronte dell'impegno di spesa conseguente all'aggiudicazione delle gare ri-

chiederà la cassa al Ministero delle Infrastrutture che provvederà ad erogarla sui capitoli dei fondi F.A.S.

Rappresento, infine, che sulla base delle recenti disposizioni (adempimenti conseguenti al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10), tutti gli atti ammissibili di spesa saranno inoltrati alla Corte dei Conti per la registrazione.

ALLEGATO 6

Interrogazione 5-03739 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Mistretta.

Interrogazione 5-03740 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Marsala.

Interrogazione 5-03741 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Catania.

Interrogazione 5-03742 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Sciacca.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta alle interrogazioni in oggetto, con le quali l'onorevole Ferranti chiede chiarimenti in ordine alla realizzazione di nuovi istituti penitenziari nella Regione Sicilia – e precisamente a Catania, Marsala, Mistretta e Sciacca – posso far presente quanto segue, sulla base delle notizie acquisite tramite il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Al riguardo, evidenzio preliminarmente che la situazione emergenziale in atto è stata riconosciuta, da ultimo, dall'emanazione del recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 2011, n. 16, recante « Proroga dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale ».

Ciò posto, giova evidenziare che la costruzione dei nuovi istituti (quale prevista dal piano carceri) è connessa alla sottoscrizione delle Intese con le Regioni interessate dagli interventi. Ad oggi, si è proceduto alla firma di intese con la Provincia autonoma di Bolzano, con il Veneto, con la Sicilia, con le Marche, con il Piemonte e con il Friuli Venezia Giulia, per la costruzione di 9 nuove strutture.

L'importo di spesa complessivo per la loro realizzazione è stimato in 349 milioni di euro.

Entro il 2011 si potranno concludere le progettazioni preliminari di tutti i nuovi istituti, (11 previsti in totale) e sarà possibile avviare la gara per almeno 5/6 istituti per un importo complessivo di circa 243 milioni di euro.

Sono in corso di formalizzazione le intese con la regioni Campania e Puglia.

Per completezza di informazione si rappresenta che entro il prossimo mese di giugno saranno rese note le ulteriori attività svolte, che saranno pubblicate sul costruendo sito web dedicato alla realizzazione del Piano carceri.

Entro il 30 giugno, sulla base della disposizione di cui all'articolo 3, comma 54 della legge 224/2007 (legge finanziaria 2008), in detto sito web saranno esplicitati i nominativi dei Soggetti Attuatori e degli altri collaboratori che costituiscono lo *staff* del Commissario Delegato.

Segnalo, intanto, che nel secondo semestre del 2010 sono stati conferiti dal Commissario delegato 4 incarichi di Soggetto attuatore per un compenso lordo, riferito al periodo, pari a 40.000 euro; nello stesso semestre sono stati incaricati a contratto 4 tecnici, 2 avvocati e 2 dottori

commercialisti per un compenso lordo, relativo al periodo, di circa 15.000 euro.

Quanto alla copertura finanziaria, preciso che essa è assicurata dallo stanziamento previsto dalla legge finanziaria del 2010 e sarà resa disponibile con il sistema «cassa a tiraggio», vale a dire che il Commissario Delegato a fronte dell'impegno di spesa conseguente all'aggiudicazione delle gare richiederà la cassa al Ministero delle Infrastrutture che provvederà ad erogarla sui capitoli dei fondi F.A.S.

Segnalo, inoltre, che, sulla base delle recenti disposizioni (adempimenti conseguenti al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla

legge 26 febbraio 2011, n. 10), tutti gli atti ammissibili di spesa saranno inoltrati alla Corte dei Conti per la registrazione.

Infine, ritengo doveroso segnalare, più nel dettaglio, che l'aumento dei posti detenuti previsti per l'attuazione del piano carceri ammonta a complessivi 9.150 posti e, di essi, 4.750 saranno ottenuti con la realizzazione di 11 nuovi istituti penitenziari. Tali nuovi istituti saranno realizzati 4 al nord (Pordenone, Bolzano, Venezia, Torino); 1 al centro (Camerino) e 6 al sud (Nola, Bari, Catania, Marsala, Sciacca e Mistretta). La capienza ciascuna nuova struttura sarà pari a 450 posti, ad eccezione dell'istituto di Bolzano che avrà una capienza di 250 posti.

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (Atto n. 357).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La II Commissione (Giustizia),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente,

condivisi i rilievi espressi dalla Commissione VIII ed il parere della Commissione XIV;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo introduce il nuovo articolo 727-*bis* del codice penale;

le fattispecie contemplate nell'articolo in esame sanzionano: l'uccisione, fuori dai casi consentiti e se il fatto non costituisce più grave reato, di un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro; la cattura o il possesso, fuori dai casi consentiti e se il fatto non costituisce più grave reato, di un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 3.000 euro; la distruzione, fuori dai casi consentiti, di un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta, con l'ammenda fino a 4.000 euro; il prelievo o il possesso, fuori dai casi consentiti, di un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta, con l'ammenda fino a 3.000 euro;

le predette sanzioni troverebbero quindi applicazione anche se la condotta avesse ad oggetto un solo esemplare appartenente ad una specie animale o vegetale selvatica protetta e, trattandosi di fattispecie contravvenzionali, anche in caso di colpa lieve;

la citate disposizioni appaiono quindi non rispettose del principio di proporzionalità della pena, non del tutto conformi ai principi di delega e talvolta più rigorose rispetto a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria di riferimento (2008/99/CE); l'applicazione di tali norme potrebbe pertanto risultare eccessivamente estesa, con la conseguente criminalizzazione di comportamenti il cui disvalore sociale sia poco rilevante; se si considera, poi, che a tale fattispecie è altresì ricollegata la responsabilità *ex* decreto n. 231 del 2001, si comprende come l'impatto sanzionatorio potrebbe risultare in concreto esorbitante rispetto alla reale portata offensiva della fattispecie;

l'articolo 3, della citata direttiva prevede, in primo luogo, che le condotte ivi indicate siano previste come reato se poste in essere «intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza» e quindi, secondo il nostro ordinamento penale, con dolo o colpa grave;

il medesimo articolo 3, al comma 1, lettera *f*), prevede inoltre che costituiscano reato «l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie

animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie»; questa disposizione appare particolarmente importante anche perché chiarisce che le fattispecie penali devono essere configurate tenendo conto di come il bene protetto non sia tanto il singolo esemplare quanto « lo stato di conservazione della specie »;

l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge di delega (legge n. 96 del 2010) dispone, tra l'altro, che siano previste sanzioni amministrative o penali; che le sanzioni penali debbano essere previste nei limiti dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta; che siano previste la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; che la pena dell'arresto sia congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità;

in sostanza, la direttiva e la legge di delega prevedono il ricorso alla sanzione penale quale *extrema ratio*: per fatti molto gravi, che espongano a pericolo o danneggino lo stato di conservazione di una specie animale o vegetale selvatica protetta, incidendo su una quantità non trascurabile di esemplari, e che siano tali da giustificare l'applicazione di sanzioni gravi come, appunto, quella dell'ammenda alternativa o congiunta all'arresto;

appare quindi necessario che le fattispecie di cui all'articolo 727-bis siano riformulate al fine di elevare sensibilmente la soglia di punibilità: recependo la clausola di salvezza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della direttiva 2008/99/CE; configurando condotte la cui offensività sia tale da giustificare la punibilità anche titolo di colpa lieve (non essendo possibile nel nostro ordinamento limitare l'elemento soggettivo dell'illecito penale alla sola colpa grave) e la cui gravità sia tale da richiedere la sanzione dell'ammenda alternativa o congiunta a

quella dell'arresto, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità della pena;

occorrerebbe inoltre approfondire quali siano i rapporti tra la contravvenzione di cui al nuovo articolo 727-bis, primo comma, ed il delitto di uccisione di animali previsto dall'articolo 544-bis del codice penale, anche al fine di un miglior coordinamento delle citate fattispecie con quelle già vigenti;

l'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento introduce un'ulteriore contravvenzione: si tratta della fattispecie di « danneggiamento di habitat », prevista dal nuovo articolo 733-bis del codice penale, sanzionata con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro;

l'articolo 1, comma 3, del provvedimento fornisce una definizione normativa di « habitat », stabilendo che ai fini dell'applicazione della disposizione in esame per « habitat all'interno di un sito protetto » si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come « zona a tutela speciale » a norma della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come « zona speciale di conservazione » a norma della direttiva 92/43/CE; pertanto, per valutare l'effettivo ambito di applicazione della fattispecie sarebbe necessario verificare, anzitutto, se e quali aree siano state classificate, in base alle citate direttive, come « zone a tutela speciale » ovvero come « zone speciali di conservazione »;

il reato si perfeziona ove la distruzione o il deterioramento dell'habitat avvengano « in modo significativo »: espressione questa che, di per sé, potrebbe rendere la fattispecie non sufficientemente determinata e di difficile applicazione;

la formulazione del nuovo articolo 733-bis, inoltre, non prevede espressamente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge e, in particolare, di quelle in materia di

valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

appare pertanto necessario riformulare la disposizione inserendo l'inciso «fuori dai casi consentiti», in modo da rendere evidente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte indicate siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge;

per quanto concerne l'articolo 2, sembra opportuna un'attenta valutazione e rivedizione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa *ex* decreto legislativo n. 231 del 2001;

la direttiva 2008/99/CE impone, agli articoli 6 e 7, agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche per i reati espressamente richiamati agli articoli 3 e 4, stabilendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive; in particolare, l'articolo 3 della direttiva elenca reati – di danno o pericolo concreto per il bene giuridico dell'ambiente – che provocano o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

l'articolo 19, comma 2, lettera *a*) della legge n. 96 del 2010 prevede che le fattispecie criminose previste dalle direttive ivi richiamate siano introdotte tra i reati di cui alla sezione III del decreto legislativo n. 231 del 2001;

lo schema di decreto legislativo introduce un nuovo articolo 25-*decies* nel decreto n. 231 del 2001, il quale rinvia sia ai due nuovi reati introdotti nel codice penale in attuazione della direttiva 2008/99/CE (articoli 727-*bis* e 733-*bis* del codice penale), che ad una serie di reati previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente), dalla legge n. 150 del 1992, a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 549 del 1993 sulla tutela del-

l'ozono stratosferico e dell'ambiente, dal decreto legislativo n. 202 del 2007 sull'inquinamento provocato dalle navi;

tale rinvio appare troppo ampio; soprattutto per quanto attiene al codice dell'ambiente, infatti, si ricollega la responsabilità amministrativa di cui al decreto n. 231 a numerose fattispecie di reato, alcune delle quali di indubbia gravità, altre consistenti, invece, in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato; si potrebbe così realizzare una forte anticipazione della tutela penale, estesa a comportamenti prodromici rispetto alla realizzazione di fatti dannosi che, in quanto tali, sono sforniti di una diretta lesività per i beni giuridici tutelati, con la conseguenza di un effetto moltiplicatore delle sanzioni a carico delle imprese; si pensi, a titolo esemplificativo, alle violazioni previste dagli articoli 29-*quattordecies*, 279, 258, 259, 260-*bis* del codice dell'ambiente;

l'impostazione dello schema di decreto legislativo sembra quindi talvolta eccedere quanto previsto dal legislatore comunitario, con il rischio di sanzionare gli enti non per il danno, o il pericolo concreto di danno, arrecato all'ambiente o alla persona, bensì per aver messo astrattamente in pericolo tali beni a seguito di violazioni solo formali di adempimenti amministrativi;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia riformulato l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso «ART. 727-*bis*», al fine elevare sensibilmente la soglia di punibilità, recependo la clausola di salvezza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della direttiva 2008/99/CE e configurando condotte che esponano a pericolo o danneggino lo stato di conservazione di una specie animale o vegetale selvatica protetta, che incidano su una quantità non trascurabile di esemplari, la cui offensività sia tale da giustificare l'applicazione delle

sanzioni previste dalla legge di delega e la punibilità anche titolo di colpa lieve, nel rispetto del principio di proporzionalità della pena;

2) sia riformulato l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso « ART. 733-*bis* », in modo da eliminare gli elementi di indeterminatezza della fattispecie evidenziati in premessa e garantire il rispetto del principio di proporzionalità della pena;

3) sia riformulato l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso « ART. 733-*bis* », inserendo, dopo la parola « *Chiunque* » le seguenti: « , *fuori dai casi consentiti*, »;

4) sia riformulato l'articolo 2, al fine di adeguarlo al principio di proporzionalità della pena ed ai principi di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *a*) e *b*), della legge n. 96 del 2010, i quali dispongono che siano previsti come reati presupposto le sole fattispecie criminose indicate nelle direttive ivi richiamate e che siano rispettati i principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, evitando un generalizzato ed ingiustificato ricorso alle sanzioni del decreto legislativo n. 231 del 2001 anche per violazioni non gravi.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:

Esame istruttorio del Libro verde della Commissione per il Consiglio, il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni – Il futuro del sostegno al bilancio dell'UE a favore dei paesi terzi. COM(2010)586 def. (*Esame istruttorio e rinvio*)

54

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

*Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza
del presidente Enrico PIANETTA.*

La seduta comincia alle 13.45.

Esame istruttorio del Libro verde della Commissione per il Consiglio, il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni – Il futuro del sostegno al bilancio dell'UE a favore dei paesi terzi.

COM(2010)586 def.

(Esame istruttorio e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame istruttorio del provvedimento in titolo.

Mario BARBI, *relatore*, prima di procedere all'illustrazione dei contenuti, ritiene opportuno sottolineare che la consultazione sul Libro Verde, adottato il 19 ottobre del 2010, si è già conclusa a fine 2010 e che esso è stato oggetto di esame presso le due Camere del Parlamento inglese, di quello svedese e ceco. L'esame odierno è, dunque, da considerare puramente ricognitivo e utile al completamento

del quadro relativo all'impegno europeo nell'aiuto allo sviluppo. Considerata l'interazione tra livello nazionale e livello europeo nelle politiche di aiuto allo sviluppo, è da ritenere che dalla riflessione condotta a livello europeo in occasione della stesura del Libro Verde potrebbero derivare spunti rilevanti per un ripensamento generale sulle politiche di cooperazione allo sviluppo fino ad oggi portate avanti dal nostro Paese e che notoriamente hanno determinato una progressiva e drastica compressione delle risorse destinate al settore.

Osserva che nel Libro verde, per « sostegno al bilancio dell'UE » s'intende il sostegno al bilancio gestito dalla Commissione europea, derivante dagli strumenti dell'azione esterna finanziati dal bilancio dell'UE, come anche il sostegno finanziato dal Fondo europeo di sviluppo. Esso può prendere la forma di sostegno al bilancio generale (SBG), finalizzato a sostenere la strategia di sviluppo di un Paese, oppure di sostegno al bilancio settoriale (SBS), finalizzato a sostenere la strategia in uno specifico settore.

Nel periodo 2003-2009, la Commissione europea ha stanziato impegni per il sostegno al bilancio per oltre 13 miliardi di euro (il 25 per cento circa della totalità

degli impegni nel periodo considerato). Il 56 per cento circa degli impegni è stato destinato ai Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), il 24 per cento ai paesi del vicinato, l'8 per cento all'Asia, il 6 per cento all'America latina e il 5 per cento al Sudafrica.

È risaputo che soggetti a vario titolo coinvolti – la Corte dei conti europea, il Parlamento europeo, i Parlamenti nazionali e la società civile – sollevano con crescente frequenza interrogativi circa la qualità, la redditività e l'impatto del sostegno al bilancio.

La Commissione ha quindi deciso di presentare un Libro verde sul futuro del sostegno al bilancio dell'UE a favore dei Paesi terzi (COM(2010)586), che mira a raccogliere i pareri dalle parti interessate in merito agli obiettivi e all'utilizzazione del sostegno al bilancio dell'UE, basandosi sull'esperienza comune degli ultimi dieci anni ma riconoscendo anche le differenze nel contesto e nella natura della cooperazione dell'UE con regioni e Paesi diversi.

Il campo d'applicazione del documento comprende il sostegno al bilancio dell'UE a favore di tutte le regioni, tenendo conto anche delle differenze tra i vari Paesi in via di sviluppo, nonché rispetto ai Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione e ai Paesi confinanti, in cui la cooperazione e il partenariato dell'UE sono finalizzati a sostenere la riforma e la transizione in vista di un'associazione politica più stretta e di una progressiva integrazione economica.

Una valutazione del sostegno al bilancio generale (SBG) svolta nel 2006 in sette Paesi in via di sviluppo (Burkina Faso, Malawi, Mozambico, Nicaragua, Ruanda, Uganda e Vietnam), commissionata dal comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE (OECD-DAC), ha concluso che il sostegno al bilancio ha avuto effetti positivi, e che è possibile individuare una serie di principi fondamentali che dovrebbero orientare la concezione e l'attuazione del sostegno al bilancio: il sostegno al bilancio deve comprendere dialogo strategico, valutazione dei risultati, rafforzamento delle capacità e altri interventi di sostegno; il

sostegno al bilancio deve aiutare i Paesi a realizzare le proprie strategie di sviluppo; deve focalizzarsi sull'ottenimento di risultati misurabili; deve essere fornito in modo da assicurare un elevato grado di prevedibilità, sia nel breve che nel lungo periodo; deve essere fornito in modo da aumentare la responsabilità dei governi. Inoltre, il sostegno al bilancio deve essere fornito in modo da migliorare il coordinamento sia all'interno che al di fuori dell'UE e da rafforzare la coerenza e la credibilità dell'Unione. Onde garantire il sostegno pubblico delle parti interessate nell'UE, il sostegno al bilancio deve fornire prove concrete dei risultati raggiunti e dei progressi compiuti dai Paesi partner, che siano tangibili anche per i cittadini dei Paesi stessi. Le questioni oggetto della consultazione sono: la *governance* e il ruolo del dialogo politico; il ruolo del dialogo strategico, ruolo della condizionalità e nessi con l'attuazione e i risultati; la responsabilità nazionale e reciproca tra donatori e partner; la programmazione del sostegno al bilancio e la sua coerenza con altri strumenti; il rafforzamento dell'analisi dei rischi e lotta contro la frode e la corruzione; il sostegno al bilancio in situazioni di fragilità; la crescita, politica di bilancio e mobilitazione delle entrate nazionali. Su ogni questione la Commissione ha formulato delle valutazioni e sottoposto alle parti interessate interrogativi specifici.

Il documento è assai ampio e in questa sede si possono evidenziare singole tematiche di rilievo prioritario, come è il caso del regime di condizionalità sulla base del rispetto dei diritti umani e dei principi democratici dello Stato di diritto, o la necessità che il dialogo strategico includa la crescita, la stabilità macroeconomica, la politica di bilancio, la lotta contro la corruzione e la riforma del settore pubblico, compreso il decentramento.

Secondo la condivisibile visione dell'Unione europea, la decisione sull'opportunità di fornire il sostegno al bilancio e sull'importo da stanziare deve essere vista nel contesto più ampio della programmazione degli aiuti nel suo insieme, in cui le

dotazioni per paese vengono stabilite in funzione delle esigenze e dei risultati da conseguire. Una volta analizzato adeguatamente il contesto del Paese, compresi gli sforzi messi in atto dal governo per individuare le carenze e le risorse nazionali disponibili, è possibile stabilire gli obiettivi della cooperazione e la modalità più adeguata degli aiuti, tenendo conto anche degli aspetti relativi ai costi unitari e al rapporto costo-benefici.

Circa la questione dei rischi, assume ruolo centrale il tema della lotta contro la corruzione. Come rileva la Commissione, la corruzione è uno dei fattori determinanti che incidono sul dibattito pro e contro il sostegno al bilancio. La mancata risoluzione del problema della corruzione intacca dunque la fiducia sia nel sostegno al bilancio che nell'economia politica nel suo insieme e ha ripercussioni sui rischi finanziari e sui rischi per lo sviluppo.

La Commissione rileva che il sostegno al bilancio può essere fondamentale per assicurare una certa stabilità economica e politica ai paesi in situazioni di fragilità. In tali casi il mancato intervento può essere ancora più elevato dei rischi che esso comporta. Tuttavia i donatori bilaterali che forniscono sostegno al bilancio in situazioni di fragilità sono relativamente pochi. Come indicato nel Libro verde, la Commissione sta elaborando, insieme al Fondo monetario internazionale, alla Banca mondiale e alla Banca africana per lo sviluppo, un « documento di strategia comune » per garantire, nelle situazioni di fragilità, una valutazione e una gestione dei rischi corretta e costante, una verifica

rigorosa dei progressi e una rapida capacità di reazione nella fase di progettazione.

Il sostegno al bilancio può essere uno strumento importante per stimolare – oltre che la riduzione della povertà – lo sviluppo inclusivo e sostenibile, promuovendo la stabilità macroeconomica, le riforme essenziali per un ambiente economico più favorevole agli scambi ed una più efficiente ripartizione delle risorse di bilancio. Secondo la Commissione il sostegno al bilancio dovrebbe essere utilizzato per rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo di riscuotere le entrate nazionali conformemente ai principi di buona *governance* (trasparenza, scambio di informazioni e concorrenza fiscale leale), garantendo una base fiscale ampia e riducendo nel lungo termine la dipendenza da questa forma di aiuto. Il sostegno al bilancio dovrebbe anche puntare a promuovere l'integrazione regionale che comporta significativi benefici economici e rappresenta un aspetto importante della cooperazione dell'UE. Nel contempo la Commissione evidenzia le sfide poste dall'integrazione regionale, dal momento che la liberalizzazione degli scambi diminuendo le entrate doganali comporta anche la necessità di spostare la base delle entrate del paese dalle tariffe esterne alla tassazione interna.

Enrico PIANETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame istruttorio ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 57 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. C. 3442 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento della proposta di legge C. 4372</i>) ... | 57 |
| ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>) | 60 |
| Delega al Governo per l'istituzione di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione. C. 4106 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2861, C. 4174 e C. 4375 – Nomina di un Comitato ristretto</i>) | 58 |
| ERRATA CORRIGE | 59 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 31 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.

C. 3442 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento della proposta di legge C. 4372).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che, in data 30 maggio è stata assegnata alla IV Commissione la proposta di legge C. 4372 Giacomelli ed altri, recante « Disposizioni concernenti le associazioni combattentistiche e di interesse delle Forze armate ». Poiché la suddetta proposta verte sull'identica materia, ne dispone pertanto l'abbinamento.

Comunica, inoltre, che nella riunione dell'ufficio di presidenza testé conclusa, si è convenuto di procedere in data odierna alla votazione degli emendamenti di recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva e del conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, richiamando il dibattito svolto in sede di Ufficio di presidenza, conferma di aver approfondito i contenuti della proposta C.

4372 Giacomelli, vertente sulla disciplina delle associazioni combattentistiche e di interesse delle Forze armate. Rileva di non aver individuato nella proposta abbinata elementi innovativi di portata così ampia da richiedere una sostanziale riapertura dell'istruttoria, che si è ormai completata anche con l'acquisizione dei pareri delle Commissioni in sede consultiva. Desidera tuttavia ribadire la sua piena disponibilità – in sede di elaborazione degli emendamenti per l'esame in Assemblea – a recepire quei contenuti della proposta di legge testé abbinata che ritiene migliorativi del testo e che non siano meramente riproducibili di emendamenti già respinti.

Ricorda, quindi, che già nella precedente seduta aveva preannunciato la presentazione di quattro emendamenti volti a recepire i contenuti del parere della Commissione bilancio. Nella medesima seduta aveva altresì segnalato l'esigenza di apportare alcune modifiche di carattere formale al testo mediante l'approvazione di ulteriori tre proposte emendative da lui predisposte. Illustra, quindi, gli emendamenti presentati (*vedi allegato*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, pone in votazione gli emendamenti del relatore 3.100, 4.100, 5.100 e 5.101, nonché le ulteriori proposte emendative 1.100, 1.101 e 3.101 del relatore, finalizzate ad apportare correzioni formali al testo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.100, 4.100, 5.100 e 5.101 del relatore, nonché gli emendamenti 1.100, 1.101 e 3.101.

Antonio RUGGHIA (PD), ricorda che nel corso dell'Ufficio di Presidenza svolto prima della seduta, il suo Gruppo aveva manifestato l'esigenza di procedere a una sintesi tra le due proposte abbinata, e aveva dunque chiesto di riaprire la fase istruttoria. Tale richiesta era motivata dall'opportunità di apportare alcune modifiche al testo ritenute essenziali. Si riferisce, in particolare, alla necessità di sottrarre le associazioni dalla vigilanza del Ministero della difesa; di riconoscere per le associa-

zioni combattentistiche l'alto patronato della Presidenza della Repubblica; di precisare che le associazioni combattentistiche sono solo quelle che rappresentano ex combattenti « legittimamente belligeranti ». Questi sono gli elementi caratterizzanti il progetto di legge C. 4372 dell'onorevole Giacomelli e, dunque, delle proposte emendative che saranno presentate durante l'esame del provvedimento in Assemblea, a seguito della decisione delle forze di maggioranza di concludere la fase referente. Dichiara, quindi, il voto contrario del gruppo del Partito democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Delega al Governo per l'istituzione di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione. C. 4106 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2861, C. 4174 e C. 4375 – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente* e relatore, avverte che nella riunione dell'ufficio di presidenza testé conclusa ha dato conto dell'impossibilità di procedere all'abbinamento d'ufficio della proposta C. 4375 Recchia con la proposta di legge C. 4106 a propria firma. Infatti, richiamando anche la determinazione assunta lo scorso 29 marzo 2011 dalla Commissione di disabbinare la proposta C. 4106 Cirielli da quella 2861 Paglia, si deve ritenere che le

proposte in oggetto non risultano vertere su identica materia.

In quella sede è emerso tuttavia l'orientamento dei Gruppi di promuovere una deliberazione volta ad abbinare tutte le proposte di legge che riguardano la tematica delle forze mobilitabili in casi di emergenza, della riserva nazionale e delle forze di completamento, al fine di giungere ad un testo che affronti complessivamente tali problematiche aventi reciproche interconnessioni. Facendo seguito alla suddetta decisione, propone pertanto l'abbinamento delle proposte di legge C. 2861 Paglia, C. 4174 Gidoni e C. 4375 Recchia alla proposta C. 4106 Cirielli.

La Commissione consente.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone la

costituzione di un Comitato ristretto ai fini dell'approfondimento dei profili delle diverse proposte di legge.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 484 del 25 maggio 2011, a pagina 150, prima colonna, terza riga, le parole: « , con modificazioni, » sono soppresse.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. (C. 3442 Gregorio Fontana).**EMENDAMENTI**

ART. 1.

Al comma 1, lettera e) aggiungere infine il seguente periodo: per le associazioni d'arma, lo statuto può prevedere che la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, avvenga esclusivamente in favore di organismi costituiti nell'ambito della medesima arma, corpo o specialità delle Forze armate;

Conseguentemente sopprimere la lettera e-bis).

1.100. Il Relatore.**(Approvato)**

Al comma 1, lettera g), inserire all'inizio del periodo le seguenti parole: l'obbligo.

1. 101. Il Relatore.**(Approvato)**

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il riconoscimento della personalità giuridica, anche per i soggetti di diritto privato, nonché le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni sono disposti ai sensi della normativa vigente in materia, previo parere conforme del Ministro della difesa.

3. 101. Il Relatore.**(Approvato)**

Al comma 2, dopo le parole: sono incentivate *aggiungere le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,.

3.100. Il Relatore.**(Approvato)**

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le rilevazioni di carattere statistico, da fornire ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono richieste alle associazioni per il tramite dell'ufficio di statistica del Ministero della difesa.

4. 100. Il Relatore.**(Approvato)**

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: legge 28 dicembre 1995, n. 549, *inserire le seguenti:* iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa,.

5. 100. Il Relatore.**(Approvato)**

Al comma 2, sostituire le parole da: all'articolo 14, comma 7-bis, fino alla fine del comma, *con le seguenti:* all'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. 101. Il Relatore.**(Approvato)**

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Variazione nella composizione della Commissione | 61 |
| DL 37/11: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. C. 4362-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) | 61 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. Atto n. 339 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 64 |
|--|----|

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. Atto n. 361 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>) | 64 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 66 |
|---|----|

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 10.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Roberto Marmo, *porgendogli*, a

nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro.

DL 37/11: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

C. 4362-A Governo

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante norme urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. Nel ricordare che il provvedimento, già approvato senza modificazioni dal Senato, è corredato di relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, prende atto dell'assenza di effetti onerosi – affermata dalla relazione tecnica – derivanti dalla corresponsione di compensi di carattere retributivo, in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 244 del 2007 circa la gratuità dell'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e circondariali. Segnala, peraltro, che la legislazione vigente non contiene indicazioni in ordine all'imputazione delle altre spese eventualmente sostenute dagli incaricati. Ritiene, pertanto, che non possa escludersi che le amministrazioni interessate siano chiamate a sostenere spese per emolumenti di carattere non retributivo, che tuttavia non dovrebbero dare luogo ad oneri aggiuntivi. Per quanto attiene all'articolo 1, comma 2, del decreto, osserva che sia la relazione tecnica sia le note trasmesse dal Governo asseriscono la neutralità finanziaria della norma, rilevando tuttavia che tale assenza di effetti viene motivata dai documenti sulla base di presupposti diversi, riferiti alla platea dei soggetti potenzialmente interessati. A suo avviso, andrebbero pertanto acquisiti i dati quantitativi e le ipotesi numeriche a suffragio della neutralità finanziaria della norma, tenuto conto che un'estensione della platea dei soggetti che usufruiranno dell'agevolazione è suscettibile, in linea di principio, di determinare un incremento della spesa.

Con riferimento all'articolo 2, osserva che le relazioni allegate al provvedimento e la documentazione trasmessa dal Governo affermano la congruità della quantificazione indicata dal comma 12 rispetto

agli effetti finanziari complessivamente attesi dall'articolo 2, in considerazione della sostanziale coerenza dell'onere rispetto alle spese in precedenza sostenute per analoghe finalità e della prudenzialità delle stime effettuate, con particolare riferimento alle principali voci di spesa. Osserva tuttavia che da una serie di elementi contenuti nella stessa relazione tecnica e nella documentazione del Governo si evince che gli effetti finanziari complessivi potrebbero divergere dalle previsioni in ragione della variabilità di alcune componenti di spesa, quali il numero degli elettori aventi diritto, la loro mobilità geografica, i costi per il trasporto dei plichi nei teatri di guerra e nelle aree remote. Alla luce di tali elementi, andrebbe chiarita la compatibilità della fissazione di un limite di spesa rispetto alla natura degli oneri da sostenere, che – oltre ad essere suscettibili, come detto, di possibili variazioni – attengono a diritti soggettivi non comprimibili. A suo avviso andrebbe, infine, confermato che ai diversi adempimenti richiesti dall'articolo 2 le competenti amministrazioni potranno fare fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, ricorda che le risorse relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dallo svolgimento dei referendum sono iscritte nel capitolo 3020 del Ministero dell'economia e delle finanze che reca uno stanziamento pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Informa, in proposito, che da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato il capitolo reca una disponibilità di competenza ancora pari all'intero stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2011. Rileva, inoltre, che il capitolo ha natura di spesa obbligatoria e che potrà, quindi, essere, successivamente, integrato con prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne i profili finanziari delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle proposte emendative Di Biagio 2.8, Evangelisti 2.4, Favia, 2.1, Tassone 2.6, Favia 2.2 e Tassone 2.7, che, ampliando la categoria dei soggetti che ai sensi dell'articolo 2 possono votare all'estero, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Giudica, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'emendamento Favia 2.3 che modifica alcune delle scadenze di cui al comma 2 dell'articolo 2 e che potrebbe richiedere un nuovo aggiornamento degli elenchi degli elettori. Infine, ritiene che l'emendamento Zaccaria 2.5 non sia suscettibile di determinare effetti finanziari, volto a modificare il comma 11 dell'articolo 2 in materia di diritti consolari. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO conferma la neutralità finanziaria delle disposizioni dell'articolo 1 e la prudenzialità delle stime relative alle spese di cui all'articolo 2. Per quanto attiene alle proposte emendative, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti Di Biagio 2.8, Evangelisti 2.4, Favia, 2.1, Tassone 2.6, Favia 2.2 e Tassone 2.7, in quanto essi determinano l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari della possibilità di partecipazione al voto per corrispondenza e sono, pertanto, suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti. Ritiene, invece, che gli emendamenti Favia 2.3 e Zaccaria 2.5 non siano suscettibili di incidere negativamente sulla finanza pubblica.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4362-A, di conversione del decreto-legge n. 37 del 2011, recante disposizioni

urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi.

Atto n. 339.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2011.

Il ministro Roberto CALDEROLI, con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione, fa presente che in questi giorni si stanno svolgendo riunioni informali volte a definire una proposta di parere che recepisca le indicazioni emerse nell'ambito delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento e della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. In proposito, fa presente che i contenuti della proposta in corso di elaborazione dovrebbero consentire di pervenire alla formulazione di una proposta di parere unitaria da parte dei due relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che potrebbe essere presentata all'inizio della prossima settimana, al fine di pervenire all'approvazione del parere nella Commissione bicamerale nel primo pomeriggio di mercoledì 8 maggio 2011. Ritiene, pertanto, che la Commissione possa tenere conto di questi elementi al fine di organizzare i propri lavori in stretto coordinamento con la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto delle dichiarazioni del Ministro Calderoli, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

Atto n. 361.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento è finalizzato a ridurre il carico complessivo dei procedimenti autorizzatori per i soggetti esercenti specifiche attività d'impresa, cui sono connesse attività di controllo, in materia di prevenzione incendi, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, segnala che il provvedimento è adottato, a tal fine, nel quadro del generale obiettivo di semplificazione amministrativa fissato dall'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010 e del programma « taglia oneri amministrativi » di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008. Considerato che – come evidenziato nella relazione illustrativa – in virtù del suddetto processo di semplificazione amministrativa il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha stimato una riduzione di oneri per le piccole e medie imprese, pari a circa 1,4 miliardi di euro l'anno, andrebbero forniti elementi volti a

confermare l'invarianza complessiva degli effetti per la finanza pubblica. A suo avviso, tale invarianza andrebbe verificata tenendo conto sia dell'eventuale venir meno di diritti d'istruttoria e di tariffe, attualmente corrisposti dalle imprese, sia dei risparmi conseguenti a eventuali riduzioni di adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate. In proposito, ricorda che nel corso dell'esame del decreto-legge n. 112 del 2008, il Governo, in risposta ad analoghi rilievi formulati in merito alla norma tagliatori, ha chiarito che la citata disposizione non appariva suscettibile di comportare oneri per la finanza pubblica ovvero riduzione del gettito tributario, con riferimento alle tasse e ai diritti attualmente dovuti dalle imprese, tenuto conto della semplificazione delle procedure di verifica e controllo poste in essere dalle competenti strutture pubbliche e dei conseguenti risparmi in termini di riduzione dei costi amministrativi. Ai predetti fini, ritiene utile che sia chiarito, tra l'altro, se per la presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività sia previsto il pagamento di diritti di istruttoria e tariffe in misura corrispondente a quella attualmente versata. Giudica, infine, opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione circa l'effettiva possibilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di dare attuazione agli adempimenti previsti, nei più ridotti termini introdotti dalle norme in esame, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili in base alla vigente disciplina.

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di inserire — in fine all'articolo 11 del provvedimento o con apposito articolo aggiuntivo — una clausola generale di invarianza finanziaria, volta a precisare che dal regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dallo stesso con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente, in conformità a quanto riportato nella relazione tecnica allegata al presente schema di decreto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita agli atti della Commissione due note predisposte, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, presenta la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

la riduzione degli oneri sostenuti dalle imprese in materia di prevenzione incendi, che potrà scaturire a seguito del processo di semplificazione amministrativa previsto dal provvedimento in esame, non determinerà effetti negativi per la finanza pubblica in quanto l'ammontare complessivo dei diritti relativi ai compiti di istruttoria e di controllo attualmente corrisposto dalle imprese non sarà modificato anche con il nuovo sistema tariffario da adottarsi ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 dello schema di decreto;

tale nuovo sistema tariffario, infatti, sarà strutturato prevedendo una rimodulazione dei corrispettivi che, nel garantire complessivamente un importo pari a quello attualmente introitato, compor-

terà una diminuzione per i procedimenti più semplici ed una maggiorazione per quelli più complessi;

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, potrà concentrare i controlli sulle attività a maggior rischio, ricorrendo, per quelle a minor rischio, alle asseverazioni dei tecnici abilitati e a sopralluoghi in azienda con controlli a campione;

rilevata l'opportunità di inserire una clausola di neutralità finanziaria volta a stabilire che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dallo stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità a quanto riportato nella relazione tecnica allegata al presente schema di decreto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« ART. 13.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del presidente.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| 7-00589 Ventucci: Interventi sulla disciplina dei depositi fiscali a fini IVA (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>) | 67 |
| 7-00590 Bernardo: Interventi nel settore della riscossione coattiva dei tributi (<i>Discussione e rinvio</i>) | 70 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|----|
| Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari. | |
| Audizione di rappresentanti dell'Associazione dei fondi pensione negoziali (Assofondipensione) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 73 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|----|
| Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche. | |
| Audizione del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 74 |

RISOLUZIONI

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 9.05.

7-00589 Ventucci: Interventi sulla disciplina dei depositi fiscali a fini IVA.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Cosimo VENTUCCI (PdL) illustra la propria risoluzione, la quale affronta una problematica relativa ai depositi fiscali ai

fini IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari, istituiti dall'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993. A tale riguardo rileva come il predetto articolo 50-bis stabilisca tra l'altro, alla lettera b) del comma 4, che le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e, al comma 6, che l'imposta sul valore aggiunto è assolta dal soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile.

In proposito, rileva come l'Amministrazione finanziaria, di recente, abbia contestato l'utilizzo virtuale, esclusivamente contabile, del deposito fiscale ai fini IVA

da parte degli operatori, ritenendo che, ai fini dell'applicazione dell'istituto, non sia più sufficiente la sola annotazione dei beni nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo 50-*bis*, ma sia necessaria la materiale introduzione fisica dei beni nel deposito. Alla luce di tale interpretazione, l'Amministrazione ha proceduto a recuperare l'imposta dagli operatori che non l'avevano assolta in dogana, usufruendo dell'esenzione di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 50-*bis*.

Tuttavia, l'orientamento assunto in merito dall'Amministrazione finanziaria — ancorché motivato dall'esigenza di contrastare taluni gravi fenomeni di elusione ed evasione tributaria posti in essere da alcuni operatori, segnatamente attraverso un'applicazione del tutto distorta dello strumento del deposito fiscale — sta comportando conseguenze potenzialmente deleterie, sul piano economico e finanziario, anche per la grande massa degli operatori onesti.

A questo riguardo evidenzia come sussista il concreto rischio di una duplicazione dell'IVA sulla base del medesimo presupposto impositivo sostanziale, costituito dall'importazione di beni nel territorio italiano, in quanto l'imposta che l'Amministrazione finanziaria ritiene di recuperare è già stata assolta dai soggetti passivi al momento dell'estrazione dei beni dal deposito fiscale IVA, ai sensi dell'articolo 50-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993.

Ritiene, quindi, che non possa considerarsi esigibile da parte dell'Amministrazione finanziaria, alla luce dei principi di sostanzialità, effettività, proporzionalità e divieto di duplice imposizione, ai quali si ispirano l'ordinamento tributario nazionale e quello comunitario, l'imposta che sia già stata comunque assolta, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile, al momento dell'estrazione dei beni dal deposito IVA.

A favore di tale tesi milita, del resto, il disposto dell'articolo 6, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, il quale dispone che, laddove l'IVA « sia stata assolta, ancorché irregolar-

mente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo ».

Evidenzia, quindi, la necessità di intervenire ulteriormente sulla disciplina dei depositi fiscali, al fine di coniugare l'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di assicurare il corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia e di garantire l'interesse erariale al mantenimento del gettito tributario, con l'esigenza di non appesantire gli operatori economici onesti con adempimenti ed oneri finanziari eccessivamente gravosi.

Più specificamente, ritiene utile apportare alla disciplina in materia di depositi fiscali alcune modifiche di carattere operativo, al fine di promuoverne l'utilizzo da parte degli operatori economici italiani e di semplificare gli adempimenti previsti a carico di questi ultimi per la gestione dei depositi stessi.

In tale contesto, l'atto di indirizzo impegna il Governo ad adottare iniziative normative compatibili con la disciplina europea, al fine di chiarire che i beni non comunitari possono essere introdotti nei depositi IVA, nonché per assicurare una corretta interpretazione delle previsioni di cui all'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, ovvero per integrare il dettato di tale normativa.

In particolare, è necessario specificare, innanzitutto, quali sono le tipologie di depositi, previsti dal Codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dal Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, che possono essere gestiti anche come depositi IVA.

In secondo luogo, occorre tenere conto, da un lato, dei principi enunciati dall'Agenzia delle entrate, la quale, con la

risoluzione n. 440/E del 12 dicembre 2008, in risposta a uno specifico interpello, ha evidenziato come i due tipi di deposito – quello doganale e quello IVA – assolvano funzioni differenti, in ragione della diversa posizione fiscale delle merci a essi vincolate, e come, nella successiva fase di estrazione delle merci, per beni destinati al mercato italiano, l'IVA debba essere assolta tramite l'emissione di autofattura ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, secondo quanto previsto dall'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993. Dall'altro lato è necessario tenere conto delle norme di cui agli articoli 1766 e seguenti del codice civile e di cui all'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, che danno prioritario rilievo alla funzione e alla qualità professionale del depositario, mettendo in secondo piano il luogo in cui tale funzione viene espletata.

Alla luce di tali principi, ritiene opportuno valorizzare la possibilità di utilizzare i depositi doganali di tipo E, di cui all'articolo 525, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (CEE) n. 2454/93, i quali assicurano la massima flessibilità operativa per il depositario stesso, permettendo, ai sensi dell'articolo 530 del predetto Regolamento n. 2454/93, di fruire del regime doganale sospensivo senza che le merci debbano essere immagazzinate in un locale preventivamente riconosciuto come deposito doganale, essendo sufficiente che raggiungano le installazioni di stoccaggio del titolare del deposito. In tal modo, il deposito sarebbe identificato in una pluralità di installazioni anche non confinanti, a condizione che la contabilità di magazzino, tenuta a cura del depositario, evidenzi in qualsiasi momento le quantità di merci vincolate al regime del deposito.

Inoltre, occorre prevedere che la possibilità di effettuare le operazioni di ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA senza pagamento dell'IVA è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, commisurata all'imposta, dalla quale siano peraltro esclusi i soggetti ti-

tolari della certificazione attestante il possesso dello *status*, di rilevanza comunitaria, di operatore economico autorizzato (AEO), nonché le ditte che siano state esonerate, da parte dell'Amministrazione finanziaria, da tale obbligo relativamente ai diritti doganali non costituenti risorse proprie dell'Unione europea, in ragione della loro notoria solvibilità, ai sensi dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Occorre, infine, stabilire, per quanto riguarda i soggetti che non siano beneficiari dell'esonero dalla garanzia ai sensi del citato articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, né titolari dello *status* di AEO, che gli oneri di comunicazione a loro carico volti a comprovare l'assolvimento degli adempimenti amministrativi in materia di pagamento dell'IVA siano sostituiti attraverso l'integrazione nelle banche dati tenute dalle Agenzie fiscali, secondo modalità stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, dei dati concernenti la liquidazione dell'imposta afferente ai beni estratti dal deposito.

Sottolinea quindi come l'atto di indirizzo sia stato formulato avvalendosi del contributo fornito dall'Agenzia delle dogane, in modo da assicurare la massima concretezza alle indicazioni in esso contenuto, e sia stato sottoscritto da quasi tutti i gruppi presenti in Commissione, a testimonianza della sensibilità comune che si registra su tali problematiche.

Auspica quindi che la risoluzione possa essere approvata nella seduta odierna, augurandosi che gli impegni da essa recati possano trovare quanto prima rispondenza in modifiche normative o atti interpretativi dell'Amministrazione finanziaria.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO esprime una valutazione positiva sulla risoluzione.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione, sottolineando come sia stato il gruppo della Lega Nord a sollevare per primo le problematiche relative al regime IVA dei depositi fiscali, attraverso la presentazione della risoluzione Fugatti e Polledri n. 7-00455, che è stata successivamente ritirata dagli presentatori per favorire la presentazione di una risoluzione su questo tema che raccolga il consenso politico più ampio possibile.

La Commissione approva la risoluzione.

7-00590 Bernardo: Interventi nel settore della riscossione coattiva dei tributi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maurizio BERNARDO (PdL) illustra la propria risoluzione, evidenziando, preliminarmente, come la crisi economico-occupazionale, che investe molti comparti del settore economico primario e secondario e che risulta particolarmente grave in alcune aree del Paese, abbia determinato una significativa contrazione dei consumi e delle commesse, innescando in tal modo, a catena, la crisi del settore terziario, del commercio e dei servizi.

Tale situazione, aggravata dalla debolezza strutturale di alcuni mercati locali, quali quelli delle regioni meridionali e, segnatamente, della Sardegna, notoriamente costituiti da micro-aziende, per lo più sottocapitalizzate ed esposte ad una cronica carenza di liquidità, si inserisce in un quadro reso ancora più negativo dal crescente ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, che pone molte imprese in una condizione di grave carenza di liquidità.

Rileva, quindi, come la scarsità di risorse finanziarie liquide e la cronica dif-

ficoltà di molte imprese, soprattutto di medie e piccole dimensioni, ad accedere al finanziamento bancario a condizioni economicamente sostenibili, abbia determinato, a sua volta, una condizione di diffusa morosità delle imprese nei confronti di Equitalia e degli altri enti della riscossione – a monte, nei confronti dell’Erario, degli enti previdenziali e degli enti locali –, di entità tale da costituire un problema molto serio.

In proposito, segnala come le associazioni rappresentative del mondo produttivo, in considerazione dell’estrema gravità, non solo economica, ma anche sociale del fenomeno, abbiano già sollecitato a livello nazionale l’adozione di norme di rango legislativo e regolamentare, volte ad alleggerire il carico fiscale e contributivo gravante sulle imprese, a rendere più flessibili i meccanismi di riscossione coattiva, nonché a ridurre l’onerosità delle more, degli interessi e sanzioni previsti in caso di ritardo nei pagamenti dei tributi e dei contributi.

In tale prospettiva, sottolinea come l’intento di tali iniziative non debba essere quello di favorire in alcun modo forme di elusione o di evasione fiscale e contributiva, ma di affermare il principio dell’effettiva equità e sostenibilità del carico fiscale-contributivo, introducendo forme di flessibilità in favore di quegli imprenditori onesti che dimostrino di non essere temporaneamente in grado di adempiere ai propri obblighi fiscali e contributivi a causa dell’attuale difficile congiuntura economica. D’altra parte, occorre anche evitare che la sanzione tributaria per il ritardo nel pagamento, sommata agli interessi ed agli aggi di riscossione, determini un incremento, insostenibile e spropositato, del debito tributario originario.

Ritiene, pertanto, che le evidenziate problematiche concernenti la riscossione coattiva – al di là degli apprezzabili segnali di disponibilità nei confronti delle ragioni del mondo produttivo, estrinsecatisi nella lettera aperta indirizzata alcuni mesi fa ai contribuenti dal Presidente di Equitalia, Attilio Befera, nelle disposizioni, da ultimo introdotte, che prevedono l’ap-

plicazione di sanzioni disciplinari nel caso in cui i controlli fiscali siano effettuati con modalità vessatorie o poco rispettose dei principi dello statuto dei diritti del contribuente, nonché nella recentissima presa di posizione del Ministro dell'economia e delle finanze contro l'utilizzo indiscriminato e distorto del fermo amministrativo nel settore della riscossione coattiva, in particolare per quanto riguarda la riscossione delle entrate degli enti locali – debbano essere affrontate anche a livello legislativo.

Osserva, peraltro, come una maggiore sensibilità rispetto alle legittime esigenze di settori produttivi in crisi corrisponda alla stessa esigenza di tutela degli interessi erariali, in quanto il collasso dei settori produttivi comprometterebbe la stessa possibilità di riscuotere effettivamente le somme dovute a titolo di imposte e contributi e determinerebbe una crescita smisurata delle spese per il sostegno del reddito e per il *welfare* in generale.

In tale contesto, la risoluzione fornisce una serie di indicazioni concrete rispetto alla predetta problematica, impegnando il Governo ad assumere iniziative normative volte, in particolare:

a) ad introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coattiva nei confronti di quegli imprenditori che dimostrino di non essere in grado di ottemperare alle scadenze fiscali e contributive per una temporanea difficoltà economica legata alla congiuntura negativa, attraverso un intervento normativo teso a rendere strutturale la possibilità di concedere al debitore un nuovo piano di rateazione, in caso di mancato pagamento di una o più rate determinato da un comprovato peggioramento della situazione di difficoltà economica del debitore stesso;

b) a rivedere la disciplina della riscossione degli importi non significativi, intendendosi per tali quelli inferiori o pari a 2.000 euro, stabilendo che, per gli stessi importi, l'agente della riscossione è tenuto semplicemente ad inviare al debitore solleciti di pagamento;

c) a rivedere il meccanismo di espropriazione sugli immobili, elevando a 20.000 euro l'importo al di sotto del quale non è possibile iscrivere ipoteca ovvero procedere ad espropriazione, prevedendo inoltre che, qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria sia necessariamente preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all'iscrizione del gravame;

d) a riformare il meccanismo di calcolo delle sanzioni tributarie, in particolare escludendo forme di anatocismo, legate all'applicazione di ulteriori interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora maturati per il mancato pagamento dei debiti tributari, limitando la crescita degli oneri connessi ai ruoli esecutivi e rivedendo il meccanismo dei compensi di riscossione;

e) a favorire, anche nel contesto del processo di attuazione del federalismo fiscale, la riorganizzazione del sistema della riscossione coattiva da parte dei comuni, verificando in tale contesto l'opportunità di concentrare l'operatività di Equitalia sulla riscossione dei crediti di natura tributaria e contributiva, lasciando al sistema della riscossione degli enti locali la competenza in materia di riscossione delle altre entrate di spettanza dei medesimi enti locali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la risoluzione in titolo è stata sottoscritta dal deputato Bertolini.

Maurizio LEO (PdL), condivide pienamente il contenuto della risoluzione, la quale affronta una serie di problematiche relative al settore della riscossione rispetto alle quali appare evidente l'esigenza di intervenire normativamente, al fine di superare le difficoltà e la situazione di malessere che al riguardo si è diffusa presso molti operatori, i quali si trovano in una condizione di grande difficoltà a

causa della crisi economica e della concorrenza internazionale. A tale proposito sottolinea come la risoluzione si faccia lodevolmente carico di tali esigenze, prospettando una prima serie di misure che, peraltro, sarà probabilmente necessario ampliare e rafforzare successivamente.

Dichiara, quindi, di sottoscrivere l'atto di indirizzo.

Salvatore CICU (PdL) ringrazia innanzitutto il Presidente Conte per la sollecitudine con cui è stata posta all'ordine del giorno della Commissione la risoluzione, di cui è cofirmatario, la quale intende venire incontro alle esigenze dei cittadini onesti, in particolare piccoli imprenditori ed artigiani, non evasori, messi in difficoltà, a causa della crisi economica, dall'automaticità delle scadenze erariali e contributive. Tali contribuenti stanno correttamente manifestando, nell'alveo delle tutele costituzionali, la loro incapacità a far fronte ai propri impegni nei confronti dell'Erario, sottolineando come la Costituzione sancisca, in ambito fiscale, il principio della concorrenza dei cittadini alle spese pubbliche secondo le possibilità di ciascuno, in base a un sistema tributario informato a criteri di progressività.

Ricorda, a tale riguardo, come gli studi di settore, con le rigidità che ne caratterizzano l'applicazione, e l'automaticità delle riscossioni in base ai ruoli (che moltiplicano esponenzialmente l'onere del debito e prevedono la messa all'incanto dei beni immobili ipotecati da Equitalia, qualora il debito superi gli 8.000 euro) rappresentino un'eredità della politica attuata dai Governi di centrosinistra, in particolare dal Ministro Visco, tradottasi in una legislazione fiscale impostata sul sospetto nei confronti del contribuente, burocratica, cavillosa, implacabile nei tempi e nelle procedure, volta a incasellare in un universo statico attività essenzialmente dinamiche come quella d'impresa.

Evidenzia, altresì, come la crisi che sta attraversando l'intero Paese, tanto profonda da alimentare tensioni, com'è noto, in alcune regioni, si sia manifestata in Sardegna con una virulenza particolare,

colpendo i settori produttivi di base – primario e secondario (agricoltura, attività estrattiva, industria), i quali rivestono in tale regione un ruolo più rilevante che in altre, che sono stati penalizzati dalla caduta dei prezzi dei prodotti o da fenomeni di forte ristrutturazione industriale – e determinando una contrazione dei consumi e delle commesse che si è ripercossa negativamente anche sul settore terziario. Peraltro, tale situazione è aggravata dalla debolezza strutturale del mercato isolano, notoriamente costituito da micro-aziende, per lo più sottocapitalizzate ed esposte a una cronica carenza di liquidità, nonché dal crescente ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, tra le quali le Aziende sanitarie locali, spesso per effetto del Patto di stabilità.

Proprio per consentire il superamento delle evidenziate difficoltà, le associazioni imprenditoriali coordinate in Rete Imprese Italia hanno sollecitato l'adozione di norme legislative e regolamentari volte ad attenuare la gravosità del carico fiscale e contributivo, la rigidità degli attuali meccanismi di riscossione e gli oneri eccessivi connessi all'applicazione di interessi moratori e di sanzioni.

Osserva, quindi, come tale impostazione sia stata accolta favorevolmente, nei giorni scorsi, sia dal Ministro Tremonti, sia da autorevoli esponenti politici, i quali si sono dichiarati disponibili a valutare appositi emendamenti al decreto-legge n. 70 del 2011, all'esame della Camera, mentre Equitalia, dal canto suo, ha diramato una circolare alle proprie articolazioni territoriali, chiedendo maggiore elasticità nell'applicazione delle sanzioni e nell'esecuzione nelle aree di crisi, soprattutto nei confronti dei contribuenti che propongano soluzioni concordate e praticabili per l'estinzione dei debiti pregressi.

Nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla risoluzione, la quale si fa carico di alcune delle richieste avanzate dalle organizzazioni datoriali, suggerisce di integrarne il contenuto, nel senso di impegnare il Governo anche ad «accelerare l'operatività dei provvedimenti già in

corso in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ampliando la possibilità di utilizzare i crediti a compensazione», essendo noto che le pubbliche amministrazioni italiane sono tra le più lente, in Europa, ad onorare i propri impegni, anche a causa dalle necessarie rigidità del Patto di stabilità.

Marco CAUSI (PD) chiede al Sottosegretario se ritenga che gli impegni previsti nella risoluzione possano essere concretamente attuati dall'Amministrazione finanziaria, reputando a tal fine opportuno acquisire in merito anche la valutazione del Presidente di Equitalia, in occasione dell'odierna audizione di quest'ultimo dinanzi alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.

Chiede quindi di non procedere alla votazione della risoluzione nella seduta odierna.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO, nell'esprimere una valutazione positiva sull'atto di indirizzo, ritiene che le indicazioni in esso contenute potranno avere un effettivo riscontro da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ed alla luce della richiesta in tal senso avanzata dal deputato Causi, rinvia il seguito della discussione a una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della risoluzione.

La seduta termina alle 9.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione dei fondi pensione negoziali (Assofondipensione).

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Domenico PROIETTI, *Vice Presidente dell'Associazione dei fondi pensione negoziali (Assofondipensione)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Alberto FLUVI (PD), Gianfranco CONTE, *presidente*, e Maurizio DEL TENNO (PdL), ai quali replicano Domenico PROIETTI, *Vice Presidente dell'Associazione dei fondi pensione negoziali (Assofondipensione)*, e Flavio CASSETTI, *Segretario generale dell'Associazione dei fondi pensione negoziali (Assofondipensione)*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — In-

terviene il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.

Audizione del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Renato BRUNETTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Alberto FLUVI (PD), Francesco BARBATO (IdV) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica il Ministro Renato BRUNETTA.

Pone un ulteriore quesito Gianfranco CONTE, *presidente*, al quale risponde il Ministro Renato BRUNETTA.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Ministro Brunetta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|----|
| Sull'ordine dei lavori | 75 |
| 5-04088 Barbieri: Mancato confronto richiesto dagli studenti sulla riforma Gelmini presso l'istituto Carducci di Bondeno (FE) | 75 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 77 |
| 5-04120 Ghizzoni: Sui fondi raccolti con « Maratonarte » per il restauro della città fenicia di Sulky di Sant'Antioco | 76 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 79 |
| 5-04237 De Pasquale: Iniziative per la valorizzazione del Mitreo di Marino | 76 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 80 |
| 5-04568 Comaroli: Sui contributi alle emittenti radiofoniche e televisive | 76 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 82 |
| 5-04606 Mazzuca: Sulla celebrazione del 250° anniversario della fondazione del Teatro comunale di Bologna | 76 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> | 83 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 76 |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione di rappresentanti di associazioni e organizzazioni sindacali della scuola e dell'università, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo) | 76 |

INTERROGAZIONI

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro, e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di procedere dapprima allo svolgimento delle interrogazioni e, indi, di passare

all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione concorda.

5-04088 Barbieri: Mancato confronto richiesto dagli studenti sulla riforma Gelmini presso l'istituto Carducci di Bondeno (FE).

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giancarlo MAZZUCA (PdL), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara par-

zialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

5-04120 Ghizzoni: Sui fondi raccolti con «Maratonarte» per il restauro della città fenicia di Sulky di Sant'Antioco.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, poco chiara nel merito. Ringrazia comunque per la precisa descrizione degli eventi inerenti alla vicenda della città fenicia di Sulky. Ricorda, però, che nonostante tale luogo, di estremo interesse storico e archeologico, continui a rappresentare una priorità per gli Uffici regionali sardi del ministero, non si riesce tuttavia ad iniziare i lavori di restauro previsti ormai da molti anni. Conclude, quindi, stigmatizzando il fatto che ancora non si è data una reale e positiva risposta alla vicenda.

5-04237 De Pasquale: Iniziative per la valorizzazione del Mitreo di Marino.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Al riguardo, sottolinea che l'incertezza nella programmazione delle date e il fatto che il Mitreo di Marino non potrà essere ancora aperto al pubblico rappresentano ancora aspetti irrisolti che auspica possano trovare presto una soluzione definitiva.

5-04568 Comaroli: Sui contributi alle emittenti radiofoniche e televisive.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), replicando, si dichiara totalmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, in particolare per la rassicurazione sulla prossima erogazione dei contributi, che permetterà alle emittenti interessate di chiudere positivamente i bilanci. Apprezza quindi il fatto che si provvederà in breve tempo ai versamenti dovuti che solleveranno un po' le emittenti radiofoniche dalle difficoltà in cui versano.

5-04606 Mazzuca: Sulla celebrazione del 250° anniversario della fondazione del Teatro comunale di Bologna.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giancarlo MAZZUCA (PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 31 maggio 2011.

Audizione di rappresentanti di associazioni e organizzazioni sindacali della scuola e dell'università, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 17.10.

ALLEGATO 1

5-04088 Barbieri: Mancato confronto richiesto dagli studenti sulla riforma Gelmini presso l'istituto Carducci di Bondeno (FE).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla questione posta dall'Onorevole Interrogante relativa alla possibilità di svolgere un dibattito sulla riforma Gelmini alla sezione staccata di Bondeno dell'Istituto « Carducci » di Ferrara, sono stati svolti accertamenti dal competente Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna.

Dall'esame degli atti e della documentazione fornita dal Dirigente scolastico, è emerso che la richiesta di invitare politici di diversi schieramenti all'assemblea di istituto per la sede di Bondeno, avente ad oggetto la riforma della scuola, è stata formulata in data 30 novembre 2010 in Consiglio di istituto da un rappresentante della componente studentesca della scuola sita nella medesima località.

La proposta, che non faceva riferimento ad alcun nominativo, è stata oggetto di ampia ed approfondita discussione all'interno del Consiglio, che ha al termine espresso parere negativo.

Nella stessa circostanza è stato invece concordato, con l'accordo anche di altri rappresentanti della componente studentesca, di invitare esperti e tecnici appartenenti al mondo della scuola ad illustrare la riforma della scuola secondaria di secondo grado e dell'università, nell'intento prioritario di fornire agli studenti solidi elementi di conoscenza degli interventi normativi, anche in vista di un eventuale successivo confronto con le diverse istanze culturali e politiche che animano il dibattito sulla scuola.

Il Dirigente scolastico, secondo quanto riferito dall'Ufficio scolastico regionale, ha fatto presente nella sua relazione che

l'obiettivo dei componenti del Consiglio di istituto è stato quello di rispettare la *mission* della scuola quale istituzione educativa, che ponga le giovani generazioni nella condizione di acquisire conoscenze utili per potersi consapevolmente confrontare con le diverse idee e posizioni che si riscontrano nella società civile.

La proposta di invitare politici di diversi schieramenti, su sollecitazione del medesimo rappresentante degli studenti, è stata ripresa nella successiva seduta del Consiglio di istituto del 19 gennaio 2011, ma anche in tale occasione ha trovato conferma quanto precedentemente già deciso. La componente degli studenti ha invece conferito al Dirigente scolastico l'incarico di prendere contatti con esperti per invitarli ad illustrare le riforme in atto. Dei risultati della consultazione e dei nominativi degli esperti disponibili a partecipare alle assemblee, il Dirigente scolastico ha riferito in occasione della riunione del Consiglio di istituto del 28 gennaio 2011.

È in tale circostanza che i rappresentanti degli studenti di Ferrara hanno espresso l'intenzione di incontrare gli esperti proposti dal Dirigente scolastico, mentre il rappresentante di Bondeno ha richiesto solo l'incontro con l'esperto dell'università, in quanto non interessato alla riforma della scuola secondaria.

Contestualmente ha declinato la proposta di organizzare anche un incontro con i rappresentanti del mondo politico, ritenendo tecnicamente non idoneo, per motivi di acustica, il locale scolastico disponibile, cioè la palestra.

Oltre allo svolgimento dei fatti appena indicati, il Dirigente scolastico ha ritenuto opportuno precisare che le assemblee degli studenti vanno formalmente richieste secondo le regole e la prassi dell'Istituto, ampiamente conosciute e seguite dagli studenti, e si svolgono negli unici locali, auditorium e palestra per la sede di Ferrara e palestra per la sede di Bondeno, in grado di ospitare il numero degli studenti partecipanti. Al riguardo, ha precisato che non è pervenuta alcuna formale richiesta di assemblea, né di incontri o conferenze, da parte della rappresentanza studentesca del Liceo scientifico di Bondeno.

Lo stesso Dirigente scolastico ha, poi, riferito che tutti i docenti dell'Istituto hanno presentato regolare programmazione didattica ed hanno approfondito ed applicato le indicazioni nazionali legate alla riforma, hanno svolto regolare attività didattica e di progettazione curricolare ed extracurricolare. Gli stessi docenti hanno, inoltre, deliberato le attività legate al gruppo sportivo, allo scambio internazio-

nale con Dillingen e alla programmazione di un viaggio di studio ad Edimburgo per il mese di settembre 2011, oltre alle varie visite guidate giornaliere.

Infine, ha informato che solo dalla lettura degli articoli pubblicati sulla stampa locale la Scuola è venuta a conoscenza che lo studente di Bondeno aveva già autonomamente invitato alcuni esponenti politici per la data del 31 gennaio 2011.

Per tutto quanto sopra esposto, dalla lettura degli atti prodotti e dalla valutazione compiuta dall'Ufficio scolastico territoriale di Ferrara, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna ritiene che l'intervento reiterato di un organo di informazione abbia enfatizzato un episodio che si è svolto nella legittimità e all'interno della corretta dinamica degli organismi di governo della scuola che, nell'ambito delle proprie responsabilità, hanno compiuto le valutazioni di opportunità e le scelte di propria competenza.

ALLEGATO 2

5-04120 Ghizzoni: Sui fondi raccolti con «Maratonarte» per il restauro della città fenicia di Sulky di Sant'Antioco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione delle Onorevoli Ghizzoni e De Biasi relativa al sito archeologico fenicio punico di Sulky a Sant'Antioco.

Come correttamente riferito dalle Onorevoli interroganti il sito era stato inserito inizialmente nel piano di interventi da finanziarsi con le erogazioni disposte a valere sui fondi raccolti con l'iniziativa MaratonArte.

Tuttavia, poiché la manifestazione aveva raccolto minori donazioni rispetto a quelle preventivate, il Ministro pro-tempore, Sen. Rutelli, con decreto in data 3 aprile 2008, ritenne preferibile, inserire questo progetto nel programma 2008 degli interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio finanziati con i fondi straordinari assegnati al Ministero, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, dall'articolo 1, comma 1138 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Sulla base della decisione del Ministro pro-tempore il Comitato MaratonArte decideva conseguentemente di stralciare il progetto in parola dal piano degli interventi finanziati con i fondi raccolti con l'iniziativa MaratonArte. Successivamente il Comitato MaratonArte ha completato la propria missione finanziando n. 5 interventi impiegando per intero le risorse raccolte.

Il progetto relativo alla Necropoli fenicia di Sulky di Sant'Antioco è stato poi stralciato, nel luglio del 2008, dal suddetto programma degli interventi 2007 e 2008 ex articolo 1, comma 1138 della legge finan-

ziaria 2007, sopra citata, perché, all'esito di una verifica sullo stato dei procedimenti di affidamento dei lavori, è stata rilevata la non immediata cantierabilità del progetto di Sant'Antioco e il mancato avvio delle relative procedure di gara.

L'importo complessivo del programma degli interventi ai sensi dell'articolo 1, comma 1138 della legge finanziaria 2007 è stato quindi rimodulato ed è stato approvato un nuovo programma di interventi immediatamente cantierabili.

Tuttavia il progetto per la Necropoli punica di Sulky resta tra le priorità per gli Uffici periferici sardi, che hanno nelle more completato gli atti progettuali e reso l'intervento effettivamente cantierabile.

Nel 2009, infatti, la competente Direzione regionale, su proposta della Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna, ha richiesto un finanziamento di euro 700.000,00 con il quale si intendeva intervenire su un'area più estesa di quella precedentemente individuata e nel 2010 la richiesta è stata reiterata, a valere sui fondi Lotto, per un importo minore, anche in vista della candidatura di questa area nel sito UNESCO «Itinerario dei Fenici».

Purtroppo la riduzione costante dei finanziamenti pubblici non ha finora consentito gli interventi che il sito, di straordinaria importanza, meriterebbe e per il quale si assicura comunque la costante attenzione di questo Ministero per il reperimento di risorse idonee al suo recupero ed alla sua valorizzazione.

ALLEGATO 3

**5-04237 De Pasquale: Iniziative
per la valorizzazione del Mitreo di Marino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole De Pasquale chiede di conoscere se il Ministero per i beni e le attività culturali sia informato del valore archeologico del ritrovamento del Mitreo di Marino e quali iniziative intenda adottare per la sua valorizzazione.

Premetto che il Mitreo di Marino costituisce uno degli esempi meglio conservati di questo tipo di luoghi di culto, ricavato alla fine del II secolo dopo Cristo all'interno di una precedente cisterna.

Rinvenuto casualmente nel 1963, venne immesso nel Demanio dello Stato con decreto ministeriale di declaratoria del 28 marzo 1972.

Situato all'interno di un moderno stabile condominiale e al di sotto di un terrapieno, presentò fin dal rinvenimento problemi di infiltrazioni idriche, che tuttavia, finora, non hanno arrecato danni alla pittura principale, rappresentante la tauroctonia da parte di Mitra.

A seguito della Delibera dell'Amministrazione Provinciale n. 157 del 28 novembre 2001 per interventi sui beni culturali (piano triennale 2001-2003), il Comune di Marino, il 23 aprile 2002, presentava alla Provincia di Roma un progetto preliminare per il recupero e la valorizzazione del monumento, progetto che veniva finanziato per un importo di 341.507,18 euro e presentato pubblicamente presso la sede comunale il 14 aprile 2003.

Lo stesso Comune di Marino, con Determina Dirigenziale n. 103 del 18 marzo 2004, approvava il progetto definitivo del

1° stralcio dei lavori che veniva inoltrato alla Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio in data 24 gennaio 2005.

Nel frattempo il Comune di Marino, in data 30 aprile 2004, acquisiva l'area antistante l'ingresso al Mitreo, precedentemente utilizzata come garage da parte dei proprietari dello stabile, al fine di procedere operativamente in vista della valorizzazione e il pieno recupero del monumento.

A seguito delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza nel marzo del 2005 e della successiva autorizzazione del luglio dello stesso anno, il Comune di Marino, con Determina Dirigenziale del 19 ottobre 2005 affidava i lavori per la rimozione della rampa di accesso al Mitreo e in data 23 marzo 2006 la Soprintendenza acquisiva da parte del Comune di Marino il progetto esecutivo di restauro e valorizzazione dello stesso Mitreo.

Nei primi mesi del 2006 veniva rimossa anche parte della pavimentazione in cemento nell'ambiente d'ingresso, riportando alla luce l'originaria scala che permetteva di entrare nel luogo di culto.

Le continue infiltrazioni idriche sulla volta determinavano da parte della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, la richiesta di un parere all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, volta a chiarirne l'origine presumibilmente meteorica o da smaltimento abusivo di acque reflue.

Iniziava così una collaborazione tuttora in corso.

Su prescrizione dell'Istituto del restauro, venivano messe in atto una serie di

indagini preliminari, finalizzate all'individuazione delle alterazioni riscontrate e alla definizione dei parametri ambientali utili alla conservazione, che comportavano, ai fini di un monitoraggio ambientale costante, l'installazione all'ingresso del Mitreo di un apparecchio, una mappatura delle alterazioni dei pigmenti con prelievi mirati e il controllo della situazione nel terreno soprastante il Mitreo, dove venivano rilevati scarichi idrici dagli stabili.

Conclusa la prima fase del monitoraggio, nel dicembre 2008 l'Istituto centrale del restauro inviava al Comune ed alla Soprintendenza una relazione nella quale si evidenziava come, pur permanendo una situazione ambientale abbastanza stabile, le infiltrazioni non solo non erano diminuite, ma si spostavano lungo il Mitreo.

A seguito delle prescrizioni e delle osservazioni dell'Istituto centrale del restauro e della Soprintendenza, il Comune di Marino in data 16 dicembre 2009 inviava alla Soprintendenza e all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro un nuovo progetto esecutivo, che, a seguito del nulla osta con prescrizioni dei suddetti Enti, veniva approvato con Determina Dirigenziale del 17 dicembre 2010 e nell'aprile 2011 veniva pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori di sistemazione esterna, propedeutici al recupero delle pitture interne.

Nel frattempo si riscontrava che nel terreno sovrastante il Mitreo venivano

condotti opere di demolizione di strutture di interesse storico, verosimilmente pertinenti alle mura medievali di Marino, finalizzate alla realizzazione di un edificio abitativo.

Veniva pertanto avviata da parte della competente Soprintendenza una corrispondenza con la Società proprietaria dell'area, e con l'Amministrazione Comunale e venivano eseguiti una serie di sopralluoghi congiunti.

Appare infatti evidente che la conservazione e la valorizzazione del Mitreo non possono essere disgiunte da attività di alterazione delle aree soprastanti, anche se poste ad una quota superiore di circa m. 8, in quanto il banco naturale è costituito da peperino, estremamente permeabile, e qualsiasi cambiamento dello stato attuale influisce, a breve o a lungo termine, sulla conservazione dell'apparato decorativo del Mitreo.

Per quanto riguarda l'apertura del Mitreo, conclusi gli aspetti amministrativi dell'affidamento dei lavori di sistemazione esterna, sarà possibile un accesso controllato all'edificio, che comunque dovrà essere costantemente monitorato e limitato a piccoli gruppi e ad un orario limitato.

Unitamente all'Istituto centrale del restauro sarà valutata la possibilità di permettere la visita anche durante il cantiere di ripulitura delle pitture.

ALLEGATO 4

5-04568 Comaroli: Sui contributi alle emittenti radiofoniche e televisive.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per l'erogazione dei contributi alle emittenti radiofoniche, le normative di riferimento sono la legge n. 448 del 1998, la legge n. 448 del 2001 e il decreto ministeriale n. 225 del 1° ottobre 2002.

La somma da erogare alle emittenti radiofoniche locali viene stanziata sul capitolo 3121/1 del Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per quanto riguarda i contributi relativi all'anno 2003, con nota dell'8 giugno 2010, è stata richiesta la reinscrizione dei fondi perenti sul capitolo 3121, per l'importo di euro 6.072.080, al fine di fare fronte al pagamento della somma spettante alle emittenti radiofoniche locali.

I contributi per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 sono stati erogati, ma è necessario richiedere la reinscrizione dei fondi perenti, per completare la totale erogazione dei contributi, in quanto, a causa di un problema verificatosi nella migrazione dei dati da un sistema informatico ad un altro, non si è potuto procedere al calcolo degli importi da compensare.

Per l'anno 2008 la graduatoria delle emittenti aventi diritto a ricevere i contributi, è stata pubblicata sul sito istituzionale del MiSE e ne è stato dato avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Nei prossimi giorni si potrà dare seguito all'erogazione dei contributi tenuto conto dell'attuale disponibilità di cassa:

Euro 20.297.177, da distribuirsi a tutte le emittenti; Euro 2.255.241 alle emittenti comunitarie nazionali Radio Padania e Radio Maria; infine, Euro 6.000.000, quale integrazione disposta sul piano gestionale 03.

Per quanto riguarda l'anno 2009, sono state richieste le integrazioni alle domande pervenute, al fine di predisporre la graduatoria; sono stati stanziati Euro 15.105.801, da distribuirsi a tutte le emittenti, Euro 1.721.246 per le emittenti comunitarie nazionali Radio Padania e Radio Maria ed è stata, inoltre, disposta un'integrazione di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

I 50 milioni di Euro di contributi all'emittenza radiotelevisiva sono stati stanziati dalla legge finanziaria 2010 – articolo 2, commi 237 e 238 – a valere sulle somme derivanti dalle economie ex legge 488/1992.

Tali somme sono state accertate con il Decreto ministeriale del MiSE del 4 maggio 2010 – pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 218 del 17 settembre 2010. Di questi, 50 milioni di Euro sono i contributi all'emittenza di cui all'articolo 2, commi 237 e 238 della finanziaria 2010.

Il dipartimento sviluppo e coesione del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito l'Ufficio Centrale di Bilancio, procederà entro breve al versamento in entrata ed alla richiesta di riassegnazione in uscita sui pertinenti capitoli/piani gestionali.

ALLEGATO 5

5-04606 Mazzuca: Sulla celebrazione del 250° anniversario della fondazione del Teatro comunale di Bologna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione degli Onorevoli Mazzuca, Lenzi, Galletti e Cazzola, relativa alle iniziative da intraprendersi per celebrare il 250° anniversario della fondazione del Teatro comunale di Bologna.

Occorre preliminarmente precisare che l'iniziativa, che in definitiva implica la richiesta di circa 3.500.000,00 di euro, coinvolge scelte che non sono nella disponibilità diretta ed esclusiva di questa Amministrazione; infatti, la celebrazione in esame, per il notevole sforzo finanziario che comporta, non può essere finanziata attingendo alla normale dotazione finanziaria ordinaria di bilancio di questo Ministero.

Occorre porre in evidenza, infatti, che la programmazione delle risorse ordinarie di questo Ministero per il settore dello spettacolo dal vivo, è destinata, in base alla normativa vigente (decreto ministeriale 29 ottobre 2007, recante Criteri generali e percentuali di ripartizione del Fondo Unico per lo Spettacolo), al finanziamento della produzione di spettacoli, tenendo conto degli elementi oggettivi della produzione e, per il restante 10 per cento, sulla base della qualità dei programmi artistici offerti dalle quattordici Fondazioni lirico-sinfoniche.

Se è vero che il recente decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, prevede, in sede di adozione dei regolamenti di riordino del settore, la possibilità di introdurre nuovi criteri di ripartizione della quota FUS spettante ai Teatri d'Opera, prendendo anche in considerazione il criterio della « specificità della Fondazione nella storia della cultura operistica italiana », è altresì vero che le adottande disposizioni solo in parte potrebbero venire incontro alle esigenze straordinarie, quali quella evidenziata dagli Onorevoli interroganti, restando comunque necessario provvedere all'erogazione di un contributo speciale che l'attuale stanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo non potrebbe comunque consentire.

Per quanto concerne i meccanismi di defiscalizzazione, il Ministero non può che rinviare alla normativa attualmente vigente a favore dei soggetti operanti nel settore dello spettacolo, considerato che l'introduzione di nuovi meccanismi di defiscalizzazione non possono che essere disposti d'intesa con l'Amministrazione Finanziaria.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. C. 4240 Lanzarin (<i>Esame e rinvio</i>) | 85 |
|---|----|

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|----|
| Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. COM(2011)13 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) | 87 |
|---|----|

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Atto n. 357 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>) | 88 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi presentata dal relatore</i>) | 94 |
| ALLEGATO 2 (<i>Rilievi approvati dalla Commissione</i>) | 97 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 89 |
| ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti del relatore</i>) | 100 |
| Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa. Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 89 |
| ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>) | 101 |
| ALLEGATO 5 (<i>Nota depositata dal Governo</i>) | 108 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| D.L. 70/2011 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 90 |
|--|----|

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| 7-00556 Morassut: Sulla realizzazione di interventi attuativi della legge per Roma Capitale (<i>Discussione e rinvio</i>) | 91 |
| 7-00558 Alessandri: Iniziative in materia di produzione e commercializzazione di sacchi da asporto biodegradabili (<i>Discussione e rinvio</i>) | 92 |

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 92 |
|---|----|

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|----|
| Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili. | |
| Audizione di rappresentanti del WWF e di Fare Ambiente (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ... | 92 |
| Audizione di rappresentanti della Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) e di Italia Nostra (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 92 |
| AVVERTENZA | 93 |
| ERRATA CORRIGE | 93 |

SEDE REFERENTE

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 10.15.

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

C. 4240 Lanzarin.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessio BONCIANI (PDL), *relatore*, illustra la proposta di legge in esame facendo presente che la stessa reca talune modifiche al decreto legislativo 152/2006 (c.d. Codice ambientale) in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. Si tratta di modifiche importanti volte a superare talune problematiche e criticità delle norme, alcune segnalate dagli operatori in fase di attuazione, come si vedrà nel prosieguo.

In particolare, l'articolo 1 novella l'articolo 187 del Codice ambientale, concernente il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi, come da ultimo modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, ai fini del recepimento dell'articolo 18 della direttiva 2008/

98/CE. Il decreto legislativo 205/2010 ha cambiato – anche rispetto al dettato comunitario, che prevede che il divieto riguardi la miscelazione « con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali » – la portata del divieto. Il nuovo testo prevede, infatti, il divieto di miscelare « rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità », nonché conferma il divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Tale modifica è stata accompagnata dall'abrogazione dell'allegato G del decreto legislativo 152/2006 che elencava i rifiuti per categorie o tipi generici – in base alla loro natura o all'attività che li aveva prodotti – e sulla base di tali categorie ne permetteva la miscelazione. La relazione illustrativa sottolinea che tale modifica ha talmente cambiato le modalità di gestione dei rifiuti da creare confusione e disagi ad alcune categorie di operatori, con gravissime ripercussioni su alcuni settori come quello del recupero degli oli usati. A ciò aggiunge che la norma, oltre a consentire le deroghe autorizzate sulla base del comma 2 dell'articolo 187, nulla prevede per le autorizzazioni già in essere. Per tale ragione, l'articolo 1 della proposta di legge in esame introduce all'articolo 187 del Codice ambientale un comma 2-bis recante una norma transitoria in base alla quale gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi dell'articolo 187 e dell'allegato G nei testi vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 205/2010, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

L'articolo 2 della proposta di legge provvede a modificare il comma 2 dell'articolo 216-*bis* del Codice ambientale in modo da consentire che la gestione degli oli usati (a partire dal deposito temporaneo) possa avvenire anche miscelando gli stessi oli, in deroga al divieto di miscelazione previsto dall'articolo 187, comma 1, cercando comunque di tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi fra loro. Viene inoltre ribadito il divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, già previsto dal testo vigente.

L'articolo 3 novella il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 152/2006 al fine – riportato nella relazione illustrativa – di introdurre una migliore definizione della recente regolamentazione delle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. In particolare, precisa che nelle reti fognarie di qualsiasi tipologia, contemplate dalla norma vigente, sono comprese le fosse settiche e manufatti analoghi; tale precisazione relativa al campo di applicazione della norma è stata da più parti sollecitata, poiché in sua mancanza, secondo alcuni, la normativa non si applicherebbe ai rifiuti prelevati da fosse settiche e pozzi neri, in quanto insediamenti non connessi alle reti fognarie. La modifica in esame consente inoltre di allineare il dettato normativo a quanto previsto nel Manuale operativo del SISTRI. Riguardo alla possibilità di conferire tali rifiuti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, viene eliminata l'espressione con cui si prevede la possibilità che i rifiuti possano essere « raggruppati temporaneamente » e viene precisato che la sede o unità locale del manutentore deve intendersi come il luogo di produzione di tali rifiuti. La formulazione della norma dovrebbe risolvere alcuni problemi segnalati da più parti relativamente all'individuazione del luogo in cui i rifiuti si considerano prodotti. L'articolo 230, come novellato dall'articolo 3 della proposta di legge, prevede inoltre

che le fasi di produzione (comprensiva anche del percorso di raccolta) e trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie dovranno essere accompagnate da un'unica scheda Sistri in bianco per automezzo e per percorso di raccolta. La definizione della scheda viene demandata ad apposito decreto del Ministro dell'Ambiente da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. In proposito fa notare che viene riprodotta la procedura prevista dal Manuale operativo del SISTRI, anche se tale Manuale prevede (al paragrafo 5.4.6) una procedura analoga a quella prevista dall'articolo in esame solo nel caso « in cui i rifiuti prodotti a seguito di attività manutentiva delle reti fognarie vengano conferiti direttamente all'impianto di trattamento ». Il nuovo articolo 230 prevede, infine, a specificare l'adesione al SISTRI dei soggetti manutentori, ai sensi dell'articolo 188-*ter*, comma 1, lett. *f*), del decreto legislativo 152/2006, anche in qualità di produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Al riguardo, nel segnalare che l'iscrizione al SISTRI non è obbligatoria per produttori di rifiuti non pericolosi, rileva che la disposizione in esame sembra finalizzata, così come quella indicata precedentemente, a ricondurre ad un'unica procedura i differenti procedimenti previsti dal Manuale operativo.

In conclusione, considerate le problematiche applicative delle norme precedentemente citate e le conseguenze sugli operatori del settore, auspica che l'esame in Commissione possa consentire di svolgere un'utile istruttoria e che su tali disposizioni possano registrarsi orientamenti condivisi da parte della maggioranza e dell'opposizione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel sottolineare la necessità di mantenere l'attività legislativa ben ancorata al perseguimento dell'obiettivo strategico della semplificazione normativa, ritiene che, ad una prima lettura, le disposizioni contenute nell'articolo 3 della proposta di legge in esame rischiano di tradursi in un appe-

santimento sia degli obblighi burocratici che degli oneri finanziari che gravano sulle imprese che svolgono le attività imprenditoriali di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

Alessandro BRATTI (PD), nel riservarsi di approfondire i contenuti della relazione svolta dal collega Bonciani, rileva criticamente come, a pochi mesi di distanza dalla emanazione del decreto legislativo n. 205 del 2010, che ha sottoposto ad una profonda revisione la parte IV del Codice ambientale dedicata ai rifiuti, oggi si ripropone nuovamente il metodo sbagliato degli interventi di modifica estemporanei del quadro normativo vigente, che avrebbe bisogno più di ogni altra cosa di stabilità e chiarezza e che, all'opposto, viene ancora una volta fatto oggetto di modifiche puntuali che rischiano di produrre nuova incertezza e appesantimento burocratico a danno degli operatori del settore.

Armando DIONISI (UdCpTP) invita il relatore a verificare la possibilità di affrontare le problematiche oggetto della proposta di legge in esame, intervenendo non con una modifica del quadro normativo vigente, che finirebbe per complicare anziché semplificare la vita degli operatori del mercato, ma con più limitate deroghe alla disciplina vigente ovvero con un differimento temporale dell'entrata in vigore delle norme di recepimento della disciplina comunitaria.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 10.30.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

COM(2011)13 definitivo

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2011.

Alessandro BRATTI (PD) rileva come la discussione dell'atto comunitario in titolo sia un'occasione importante per riflettere sulle cause dei risultati poco brillanti finora conseguiti nel perseguimento dell'obiettivo strategico, che è alla base dello stesso atto comunitario, della disgiunzione di due fenomeni di segno opposto: la crescita economica e l'aumento della produzione di rifiuti.

In tal senso, rileva un fondamentale parallelismo in ambito europeo e nazionale per quanto riguarda il dato di fondo di un'Europa e, soprattutto, di un'Italia a due velocità, sia per quanto riguarda lo sviluppo e il consolidamento dell'industria del recupero e del riciclo, sia per quanto riguarda la diminuzione della produzione di rifiuti e la diminuzione della quantità di rifiuti smaltiti in discarica.

Segnala quindi alcune delle questioni prioritarie che andrebbero affrontate e discusse, soffermandosi, in particolare, sull'esigenza di approfondire le problematiche relative, da un lato, all'approntamento – in ambito nazionale, ma anche in ambito europeo – di strumenti più efficaci per la lotta al traffico illecito di rifiuti e alla individuazione e alla bonifica delle discariche abusive o, semplicemente, non a norma, dall'altro, alla definizione in stretto coordinamento fra lo Stato e le regioni di adeguate politiche per la realizzazione di infrastrutture ed impianti, in primo luogo di termovalorizzatori, a suo avviso assolutamente indispensabili per mettere l'Italia in condizione di perseguire concretamente gli ambiziosi obiettivi che

pure si è data in ambito europeo sia in termini di recupero e di riciclo dei rifiuti sia in termini di riduzione dei rifiuti smaltiti in discarica.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Giampiero Catone.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Atto n. 357

(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2011.

Roberto TORTOLI (PDL), *relatore*, formula una proposta di rilievi (*vedi allegato 1*), che illustra sinteticamente.

Alessandro BRATTI (PD) preannuncia il voto di astensione sulla proposta di rilievi formulata dal relatore. Tale posizione è motivata da un giudizio positivo sulla parte centrale del provvedimento in esame, che consente di introdurre, finalmente, nell'ordinamento nazionale una

compiuta disciplina in materia di responsabilità delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati ambientali. Al tempo stesso, rileva criticamente che, limitandosi, in questa sede, al recepimento della normativa comunitaria, il Governo è venuto meno all'impegno politico precedentemente assunto di procedere in questa occasione ad una organica revisione del sistema dei reati contro l'ambiente. Infine, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ritiene che in alcuni punti, come ad esempio l'osservazione di cui alla lettera g), il contenuto della proposta di rilievi andrebbe approfondito e integrato, per scongiurare il rischio di misure localistiche che potrebbero tradursi in un arretramento del quadro normativo vigente.

Renato Walter TOGNI (LNP) invita il relatore a inserire nella proposta di rilievi due osservazioni aggiuntive: la prima relativa ai parametri normativi da tenere in considerazione nella introduzione del sistema sanzionatorio collegato alla entrata in funzione del SISTRI; la seconda rivolta a meglio calibrare l'applicazione di tale sistema sanzionatorio nei confronti degli imprenditori agricoli.

Roberto TORTOLI (PDL), *relatore*, pur comprendendo le motivazioni che sono alla base della richiesta formulata dal collega Bratti, ritiene sia opportuno mantenere la formulazione della osservazione di cui alla lettera g) della proposta di rilievi. Al tempo stesso, ritenendo di poter accogliere le due proposte avanzate dal collega Togni, riformula la propria proposta di rilievi già presentata (*vedi allegato 2*).

Alessandro BRATTI (PD) annuncia il voto di astensione sulla proposta di rilievi, come riformulata dal relatore, precisando che tale voto sarà un voto di astensione, e non un voto contrario, unicamente in ragione del giudizio positivo sull'introduzione, nell'ordinamento nazionale, di una compiuta disciplina in materia di responsabilità delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati ambientali.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) annuncia il voto di astensione del gruppo di Italia dei valori, ritenendo positivo il provvedimento anche se reca alcuni elementi che richiederebbero un'ulteriore approfondimento.

Armando DIONISI (UdCpTP) annuncia il voto di astensione, sottolineando come, a fronte di un provvedimento positivo, la proposta di rilievi come riformulata tenda ad ampliare in modo incongruo l'ambito di applicazione del provvedimento medesimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Giampiero Catone, e il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.25.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dell'ulteriore nuovo testo della proposta di legge in titolo, rinviato nella seduta del 4 maggio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i seguenti pareri sul nuovo testo della proposta di legge: parere favorevole della I Commissione; parere favorevole della II Commissione,

parere favorevole con condizioni e con osservazione della V Commissione; parere favorevole con condizioni della VI Commissione; parere favorevole della VII Commissione; parere favorevole della X Commissione; parere favorevole con osservazione della XIV Commissione, parere favorevole con osservazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In sostituzione del relatore impossibilitato ad intervenire ai lavori odierni della Commissione, formula alcuni emendamenti (*vedi allegato 3*) finalizzati a recepire le condizioni espresse dalla V Commissione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonché alcune condizioni recate dal parere della VI Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 8.20, 8.21, 8.22, 9.20, 9.21, 9.22 e 9.23; delibera quindi di conferire il mandato al relatore, on. Pili, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa.

Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 aprile 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emenda-

menti e articoli aggiuntivi al testo unificato adottato come testo base (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, prima di esprimersi sui singoli emendamenti, sottopone nuovamente all'attenzione della Commissione l'orientamento del Governo sul testo unificato in esame (*vedi allegato 5*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, al fine di consentire un approfondimento sul contenuto dell'orientamento espresso dal Governo accogliendo, così, le richieste in tal senso pervenute per le vie brevi, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.40.

D.L. 70/2011 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2011.

Salvatore MARGIOTTA (PD) illustra sinteticamente le ragioni che sono alla base del giudizio di netta contrarietà del Partito Democratico sul provvedimento in titolo, soffermandosi in particolare sul contenuto dell'articolo 4 dello stesso provvedimento.

Al riguardo, pur riconoscendo l'esigenza generale di una revisione del Codice appalti, che i deputati del Partito Democratico avevano chiesto da tempo anche per dare risposta alla grave crisi econo-

mica che ha colpito duramente l'industria delle costruzioni, denuncia il carattere incoerente delle misure contenute nel provvedimento in esame e, soprattutto, la scelta sbagliata del Governo di inserire tali misure in un provvedimento d'urgenza eterogeneo e contraddittorio, che fra l'altro nega alla VIII Commissione ogni possibilità di incidere effettivamente sul suo contenuto.

Con particolare riferimento alle disposizioni che introducono limiti alla possibilità di inserire «riserve» e un tetto alla spesa per le «varianti», ritiene che siamo di fronte a misure adottate secondo lo stesso metodo irrazionale che ha presieduto al varo del cosiddetto «processo breve», laddove, invece di approntare strumenti per rendere più celeri i procedimenti, si è ritenuto di poter risolvere ogni problema semplicemente accorciando i tempi del processo. Così, nel caso in questione, invece di mettere in campo misure a tutela e a garanzia della qualità degli elaborati progettuali – cosa questa indispensabile se davvero si volesse porre un argine alle «riserve» e alle «varianti» – il Governo ritiene sufficiente imporre dall'alto tetti e limiti, nell'illusione che questo possa bastare per risolvere il problema.

Rileva, peraltro, che il provvedimento contiene anche alcune norme ragionevoli, a partire dalle disposizioni che accompagnano il previsto innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata con l'introduzione di specifici meccanismi volti a garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'affidamento dei lavori.

Conclude, ribadendo il proprio giudizio fortemente critico sul provvedimento in esame, in gran parte sbagliato e illusorio, formulando, quindi, a nome del gruppo del Partito Democratico, la richiesta di eliminazione dell'articolo 4 dal medesimo provvedimento per consentire alla Commissione di approfondirne i contenuti e di verificare, in questa sede, la possibilità di addivenire ad una organica riforma del

Codice degli appalti capace davvero di accorciare i tempi di realizzazione delle opere pubbliche e di rilanciare un settore industriale fondamentale come quello delle costruzioni.

Roberto MORASSUT (PD) nell'associarsi a quanto appena detto dal collega Margiotta, formula, anzitutto, a nome del gruppo del Partito Democratico, la richiesta di procedere alla soppressione anche dell'articolo 5 del provvedimento in esame, che interviene in modo confuso e contraddittorio in materia di urbanistica e di edilizia. In particolare, sottolinea negativamente tre aspetti critici. Il primo di questi è relativo al fatto che il decreto-legge interviene autoritativamente su competenze costituzionalmente garantite delle regioni e dei comuni, con il rischio concreto di conflitti in sede giurisdizionale e di enormi difficoltà applicative. Il secondo aspetto negativo del provvedimento in esame riguarda l'introduzione di una nuova disciplina del silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire che, a suo avviso, non solo comporta enormi problemi sul piano della legittimità costituzionale e della effettiva applicazione, ma che rischia di tradursi in un ostacolo al rilancio del settore delle costruzioni e alle concrete attività imprenditoriali delle aziende. In tal senso, sottolinea come il rilascio del permesso di costruire è atto fondamentale per le imprese per accedere al credito bancario e che la nuova disciplina del silenzio-assenso rischia di ostacolare il ricorso al credito bancario e, in alcune aree del Paese, di esporre le aziende al rischio ancora più grave di infiltrazioni criminali.

Formula quindi un giudizio fortemente negativo sulle misure che, pur enunciando l'obiettivo astrattamente condivisibile della riqualificazione urbana, in realtà si risolvono in misure premiali della rendita fondiaria e dell'edilizia privata, a scapito di un corretto uso del territorio e della promozione di interventi concreti — sempre più indispensabili — in materia di edilizia residenziale pubblica. Conclude ribadendo la richiesta di soppressione del-

l'articolo 5 del provvedimento in esame, anche per consentire alla Commissione di completare l'iter legislativo delle proposte di legge in materia di governo del territorio e di introdurre, finalmente, nell'ordinamento nazionale una organica disciplina in tema di perequazioni e compensazioni urbanistiche, che riconosca ai comuni almeno una parte del valore aggiunto (in termine di aree o di immobili da acquisire gratuitamente al patrimonio degli enti locali) derivante dall'applicazione di tale disciplina.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00556 Morassut: Sulla realizzazione di interventi attuativi della legge per Roma Capitale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Roberto MORASSUT (PD) illustra sinteticamente il contenuto della propria risoluzione, segnalando la gravità della vicenda in essa rappresentata e l'urgenza che il Governo faccia chiarezza provvedendo, in particolare, ad accertare se corrisponda al vero l'ipotesi, a suo avviso inaccettabile, di un'imminente variante, da parte dell'amministrazione comunale di Roma, alle destinazioni direzionali e pubbliche di significativi comparti del comprensorio direzionale di Pietralata, acquisiti al patrimonio comunale attraverso espropri attuati con risorse finanziarie

dello Stato ai sensi della legge per Roma Capitale, e della loro cessione per finalità di valorizzazione privata nell'ambito della procedura di *project financing* per realizzare il prolungamento della metropolitana B di Roma.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00558 Alessandri: Iniziative in materia di produzione e commercializzazione di sacchi da asporto biodegradabili.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, illustra sinteticamente il contenuto della propria risoluzione, soffermandosi, in particolare, sulla necessità che il Governo adotti iniziative urgenti per chiarire quali siano i materiali che possono essere utilizzati per produrre e commercializzare i sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci, anche al fine di dare certezza di prospettive di crescita e sviluppo alle imprese italiane operanti nel settore e per combattere i fenomeni distorsivi della concorrenza e fraudolenti rispetto alle norme tecniche e commerciali che si registrano per la presenza sui mercati di sacchi per l'asporto di dubbia legalità e di incerta provenienza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 16.40.

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti del WWF e di Fare Ambiente.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maria Grazia MIDULLA, *responsabile energia e clima del WWF*, e Renato NARCISO, *capo ufficio stampa di Fare Ambiente*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, Salvatore MARGIOTTA (PD) ed Elisabetta ZAMPARUTTI (PD).

Maria Grazia MIDULLA, *responsabile energia e clima del WWF*, e Renato NARCISO, *capo ufficio stampa di Fare Ambiente*, forniscono alcune precisazioni in ordine ai quesiti e alle osservazioni formulate dai deputati.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) e di Italia Nostra.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Danilo SELVAGGI, *responsabile rapporti istituzionali della LIPU*, Giovanni DE PASCALIS, *consigliere di Italia Nostra*, e Alberto CUPPINI, *consulente di Italia Nostra*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, Salvatore MARGIOTTA (PD) ed Elisabetta ZAMPARUTTI (PD).

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00526 Iannuzzi: *sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa.*

7-00579 Gibiino: *sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa.*

7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati: *in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali.*

7-00535 Togni: *revisione delle norme tecniche sulle costruzioni relative all'uso dell'acciaio B450A.*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 484 del 25 maggio 2011, a pagina 250, prima colonna, alla decima riga, sia inserito il seguente capoverso « Luciano Mario SARDELLI (IR) nel ringraziare la Commissione per l'ottimo lavoro svolto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sul nuovo testo della proposta di legge adottato come testo base. ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (Atto n. 357).

PROPOSTA DI RILIEVI PRESENTATA DAL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

considerato che il provvedimento presenta diversi profili problematici in relazione alla portata e all'ambito di applicazione sia delle due nuove fattispecie incriminatrici introdotte nel Codice penale (per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva, o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto), sia della nuova e articolata disciplina in materia di responsabilità delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati ambientali, finora assente nell'ordinamento nazionale;

considerato, in particolare, con riferimento al nuovo articolo 727-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, che:

a) tale articolo non contempla l'esclusione (al contrario, prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva europea 2008/99/CE) della punibilità della condotta illecita quando questa

riguardi una quantità trascurabile di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie alla quale detti esemplari appartengono;

b) dal raffronto fra l'articolo in questione e le sanzioni penali già vigenti nell'ordinamento nazionale – con particolare riferimento a quelle previste dalla legge n. 157 del 1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio – è emersa l'esigenza di una loro armonizzazione, anche al fine di garantire il mantenimento di un elevato livello di tutela ambientale, e in particolare della fauna selvatica protetta.

considerato, altresì, con riferimento al nuovo articolo 733-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, che:

a) tale articolo non prevede espressamente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge, a partire da quelle in materia di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357 del 1997;

b) l'espressione « in modo significativo » contenuta nell'articolo in questione (quale elemento necessario per il perfezionamento del reato di danneggiamento di *habitat*) potrebbe rendere la

fattispecie sanzionatoria non sufficientemente determinata e quindi di difficile applicazione;

richiamato, con riferimento all'articolo 2 del provvedimento in esame, il contenuto:

a) dell'articolo 19, comma 2, della legge comunitaria 2009, secondo il quale, in caso di violazione delle fattispecie penali in questione, devono essere fissate a carico delle persone giuridiche adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

b) del parere espresso dalla VIII Commissione in occasione del dibattito parlamentare sul disegno di legge comunitaria per il 2009, con il quale si segnalava alla Commissione di merito la necessità di prevedere che l'obiettivo della tutela dell'ambiente fosse perseguito «tenendo conto delle caratteristiche peculiari del sistema produttivo italiano e della connessa necessità di un'attenta analisi dell'impatto della nuova normativa e della sua sostenibilità, anche dal punto di vista economico e finanziario».

valutato, quindi, che il rinvio operato dall'articolo 2 del provvedimento in esame appare troppo esteso, soprattutto per quanto attiene ai reati previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), di modo che la responsabilità delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 risulta ricollegata non solo a fattispecie di reato oggettivamente gravi, ma anche a fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al fatto che già nell'attuale sistema (incentrato sulla disciplina sostanziale e processuale in materia di

responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2001) è prevista un'adeguata valorizzazione dei modelli organizzativi nel cui ambito possono essere ricompresi quelli derivanti dall'adozione delle norme tecniche internazionali che certificano la corretta realizzazione di un sistema di gestione ambientale da parte delle aziende (come ad esempio le certificazioni ISO 14001 o EMAS).

preso atto, infine, dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al fatto che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/99/CE la responsabilità delle persone giuridiche non può escludere l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che abbiano commesso i reati presi in considerazione;

DELIBERA

di esprimere i seguenti rilievi:

a) si valuti l'opportunità di prevedere la non punibilità delle condotte sanzionate dal nuovo articolo 727-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del provvedimento in esame, quando queste riguardino una quantità trascurabile di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e abbiano un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie alla quale detti esemplari appartengono;

b) si valuti l'opportunità di procedere ad una riduzione delle sanzioni penali di cui al testo del nuovo articolo 727-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del provvedimento in esame, anche ai fini di una loro armonizzazione con le sanzioni penali già vigenti nell'ordinamento nazionale – con particolare riferimento a quelle previste dalla legge n. 157 del 1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio – allo scopo di garantire il mantenimento di un elevato livello di tutela ambientale, e in particolare della fauna selvatica protetta;

c) si valuti l'opportunità di modificare il testo del nuovo articolo 733-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, aggiungendo all'inizio, dopo la parola: « Chiunque », le parole: « , fuori dai casi consentiti, », in modo tale da rendere evidente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte indicate da tale articolo siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge, a partire da quelle in materia di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357 del 1997;

d) si valuti l'opportunità di specificare meglio il significato e la portata dell'espressione « in modo significativo » contenuta nel nuovo articolo 733-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, chiarendo che il concetto di significatività deve essere ricondotto e coerentemente valutato tenendo conto della prassi applicativa dei principi e dei criteri che disciplinano lo svolgimento della procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

e) si valuti l'opportunità di procedere ad una modifica dell'articolo 2 del provvedimento in esame, limitando i casi di

rinvio a fattispecie penali operato da tale articolo alle sole fattispecie che configurano gravi violazioni delle norme a tutela dell'ambiente o della salute delle persone ed espungendo, per questa via, dal testo del medesimo articolo 2 del provvedimento in esame, tutte le fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato;

f) si valuti l'opportunità, in ragione delle esigenze di adeguamento del sistema produttivo all'entrata in vigore del regime del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI –, di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, di prevedere un adeguamento del vigente regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi relativi al SISTRI, al fine di garantire la gradualità e progressività delle sanzioni stesse, anche ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 205 del 2010;

g) si valuti l'opportunità di rivedere la disciplina vigente in materia di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi *off shore*, con riferimento alla particolare situazione esistente nel Golfo di Taranto.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (Atto n. 357).

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

considerato che il provvedimento presenta diversi profili problematici in relazione alla portata e all'ambito di applicazione sia delle due nuove fattispecie incriminatrici introdotte nel Codice penale (per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva, o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto), sia della nuova e articolata disciplina in materia di responsabilità delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati ambientali, finora assente nell'ordinamento nazionale;

considerato, in particolare, con riferimento al nuovo articolo 727-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, che:

a) tale articolo non contempla l'esclusione (al contrario, prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva europea 2008/99/CE) della punibilità della condotta illecita quando questa

riguardi una quantità trascurabile di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie alla quale detti esemplari appartengono;

b) dal raffronto fra l'articolo in questione e le sanzioni penali già vigenti nell'ordinamento nazionale – con particolare riferimento a quelle previste dalla legge n. 157 del 1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio – è emersa l'esigenza di una loro armonizzazione, anche al fine di garantire il mantenimento di un elevato livello di tutela ambientale, e in particolare della fauna selvatica protetta.

considerato, altresì, con riferimento al nuovo articolo 733-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, che:

a) tale articolo non prevede espressamente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge, a partire da quelle in materia di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357 del 1997;

b) l'espressione « in modo significativo » contenuta nell'articolo in questione (quale elemento necessario per il perfezionamento del reato di danneggiamento di *habitat*) potrebbe rendere la

fattispecie sanzionatoria non sufficientemente determinata e quindi di difficile applicazione;

richiamato, con riferimento all'articolo 2 del provvedimento in esame, il contenuto:

a) dell'articolo 19, comma 2, della legge comunitaria 2009, secondo il quale, in caso di violazione delle fattispecie penali in questione, devono essere fissate a carico delle persone giuridiche adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

b) del parere espresso dalla VIII Commissione in occasione del dibattito parlamentare sul disegno di legge comunitaria per il 2009, con il quale si segnalava alla Commissione di merito la necessità di prevedere che l'obiettivo della tutela dell'ambiente fosse perseguito «tenendo conto delle caratteristiche peculiari del sistema produttivo italiano e della connessa necessità di un'attenta analisi dell'impatto della nuova normativa e della sua sostenibilità, anche dal punto di vista economico e finanziario».

valutato, quindi, che il rinvio operato dall'articolo 2 del provvedimento in esame appare troppo esteso, soprattutto per quanto attiene ai reati previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (*Codice ambientale*), di modo che la responsabilità delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 risulta ricollegata non solo a fattispecie di reato oggettivamente gravi, ma anche a fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al fatto che già nell'attuale sistema (incentrato sulla disciplina sostanziale e processuale in materia di

responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2001) è prevista un'adeguata valorizzazione dei modelli organizzativi nel cui ambito possono essere ricompresi quelli derivanti dall'adozione delle norme tecniche internazionali che certificano la corretta realizzazione di un sistema di gestione ambientale da parte delle aziende (come ad esempio le certificazioni ISO 14001 o EMAS).

preso atto, infine, dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al fatto che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/99/CE la responsabilità delle persone giuridiche non può escludere l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che abbiano commesso i reati presi in considerazione;

DELIBERA

di esprimere i seguenti rilievi:

a) si valuti l'opportunità di prevedere la non punibilità delle condotte sanzionate dal nuovo articolo 727-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, quando queste riguardino una quantità trascurabile di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e abbiano un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie alla quale detti esemplari appartengono;

b) si valuti l'opportunità di procedere ad una riduzione delle sanzioni penali di cui al testo del nuovo articolo 727-*bis* del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, anche ai fini di una loro armonizzazione con le sanzioni penali già vigenti nell'ordinamento nazionale – con particolare riferimento a quelle previste dalla legge n. 157 del 1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio – allo scopo di garantire il mantenimento di un elevato livello di tutela ambientale, e in particolare della fauna selvatica protetta;

c) si valuti l'opportunità di modificare il testo del nuovo articolo 733-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, aggiungendo all'inizio, dopo la parola: « Chiunque », le parole: « , fuori dai casi consentiti, », in modo tale da rendere evidente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte indicate da tale articolo siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge, a partire da quelle in materia di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357 del 1997;

d) si valuti l'opportunità di specificare meglio il significato e la portata dell'espressione « in modo significativo » contenuta nel nuovo articolo 733-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, chiarendo che il concetto di significatività deve essere ricondotto e coerentemente valutato tenendo conto della prassi applicativa dei principi e dei criteri che disciplinano lo svolgimento della procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

e) si valuti l'opportunità di procedere ad una modifica dell'articolo 2 del provvedimento in esame, limitando i casi di rinvio a fattispecie penali operato da tale articolo alle sole fattispecie che configurano gravi violazioni delle norme a tutela dell'ambiente o della salute delle persone ed espungendo, per questa via, dal testo del medesimo articolo 2 del provvedi-

mento in esame, tutte le fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato;

f) si valuti l'opportunità, in ragione delle esigenze di adeguamento del sistema produttivo all'entrata in vigore del regime del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI –, di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, di prevedere un adeguamento del vigente regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi relativi al SISTRI, al fine di garantire la gradualità e progressività delle sanzioni stesse, anche ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 205 del 2010, prevedendo, altresì, di riferire le sanzioni non all'inosservanza delle procedure e modalità indicate nel sistema informatico di controllo ma all'inosservanza delle modalità indicate nell'allegato III del DM 18 febbraio 2011, n. 52;

g) si valuti l'opportunità di rivedere la disciplina vigente in materia di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi *off shore*, con riferimento alla particolare situazione esistente nel Golfo di Taranto.

h) si valuti l'opportunità di un adeguamento del vigente sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi degli imprenditori agricoli, relativamente al SISTRI.

ALLEGATO 3

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 8.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere le parole: nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: certificazione aggiungere le seguenti: e quelle relative alle ispezioni e ai controlli.

8. 20. Il relatore.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

8. 21. Il relatore.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 5.

8. 22. Il relatore.

(Approvato)

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

9. 20. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: può disporre aggiungere le seguenti: , nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

9. 21. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: assegnano con le seguenti: possono assegnare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

9. 22. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 6, dopo le parole: immobili (ICI) aggiungere le seguenti: e, a decorrere dal 2014, dell'imposta municipale propria (IMU).

9. 23. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa (Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella)

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire gli articoli 1, 2 e 5 con il seguente:

ART. 1.

1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni possono chiedere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il trasferimento delle tratte stradali e autostradali diverse da quelle definite ai sensi del comma 7 del presente articolo.

2. Con appositi accordi di programma tra il Governo e le singole regioni sono definiti i tempi, i modi e le condizioni del trasferimento delle tratte stradali e autostradali diverse da quelle definite ai sensi del comma 7. Il trasferimento comporta l'acquisizione al demanio regionale delle tratte trasferite.

3. Gli accordi di cui al comma 2 definiscono le modalità di conferimento alle regioni interessate di mezzi e di personale per la gestione delle tratte stradali e autostradali oggetto di trasferimento.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definita la quantità di risorse necessaria a garantire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria per chilometro dalla tratta stradale o autostradale trasferita.

5. Ai fini della programmazione, della progettazione, della costruzione, della manutenzione e della gestione delle infrastrutture stradali e autostradali ricadenti nel territorio regionale, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, su richiesta della regione interessata le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti alla Società ANAS Spa sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalla medesima Società ANAS Spa a un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato in forma maggioritaria dalla Società ANAS Spa e dalle regioni interessate. A seguito dell'istituzione della società, le quote di minoranza sono poste in vendita sul mercato al fine di promuovere il possesso delle quote di minoranza da parte di investitori privati ovvero dei risparmiatori.

6. Le società di cui al comma 5, quali organismi di diritto pubblico, esercitano l'attività di gestione delle infrastrutture nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e sono sottoposte al controllo diretto dei soggetti pubblici che le partecipano. I rapporti tra le società e i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di un'apposita convenzione.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le tratte stradali e autostradali di interesse strategico, con particolare riferimento alle

reti di trasporto europeo (TEN-T) e ai corridoi paneuropei, che non possono essere trasferite alle regioni ai sensi del comma 2. Ferme restando le competenze statali su tali infrastrutture, è facoltà dello Stato e delle regioni interessate stipulare apposite convenzioni che trasferiscono alle medesime regioni le competenze di gestione di singole tratte nel rispetto degli *standard* nazionali definiti.

1. 1. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

ART. 1.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sentite le regioni interessate, la gestione ed

amministrazione della rete viaria statale, comprensiva delle risorse finanziarie, umane, strumentali, organizzative e delle strutture territoriali, attualmente detenute dalla società Ente nazionale per le strade (ANAS Spa), ad esclusione della rete autostradale nazionale e delle grandi arterie di collegamento viario infraregionale di interesse nazionale che saranno contestualmente individuate, è trasferita alle regioni.

2. Con il medesimo decreto, si provvede, altresì, al trasferimento del 49 per cento delle azioni della società Ente nazionale per le strade (ANAS Spa) alle regioni in conformità ai valori e alle percentuali stabiliti dall'allegato A, annesso alla presente legge, come risultante dalla combinazione dei criteri alle tabelle 1 e 2 allegate, e alla definizione del riordino organizzativo della società ANAS S.p.a., sia a livello centrale che periferico conseguente alla composizione del nuovo assetto azionario.

1. 2. Dionisi, Libè, Mondello.

Allegato A

QUOTA CAPITALE SOCIALE DA ASSEGNARE ALLE REGIONI

| <i>Regione</i> | <i>% strade/totale</i> | <i>coefficiente parco auto</i> | <i>% quota capitale sociale</i> |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Piemonte | 3,81 | +0,4 | 4,21 |
| Valle d'Aosta | 0,78 | - | 0,78 |
| Lombardia | 5,09 | -0,1 | 4,99 |
| Trentino-Alto Adige | | | |
| Veneto | 4,17 | -0,1 | 4,07 |
| Friuli Venezia Giulia | 0,98 | +0,1 | 1,08 |
| Liguria | 0,69 | -0,8 | 0,69 |
| Emilia-Romagna | 6,32 | +0,1 | 6,42 |
| Toscana | 4,98 | +0,3 | 5,28 |
| Umbria | 2,89 | +0,7 | 3,59 |
| Marche | 2,63 | +0,3 | 2,93 |
| Lazio | 3,26 | +0,7 | 3,96 |
| Abruzzo | 5,35 | +0,1 | 5,45 |
| Molise | 2,94 | - | 2,94 |
| Campania | 7,01 | -0,3 | 6,71 |

| | | | |
|------------|-------|------|-------|
| Puglia | 8,1 | -0,4 | 7,7 |
| Sicilia | 12,3 | - | 12,3 |
| Calabria | 7,34 | -0,2 | 7,14 |
| Basilicata | 5,36 | -0,2 | 5,16 |
| Sardegna | 15,84 | -0,2 | 15,64 |

Tabella 1

| | |
|-----------------------|----------|
| Piemonte | 739,5 |
| Valle d'Aosta | 152,7 |
| Lombardia | 987,7 |
| Trentino-Alto Adige | n.d. |
| Veneto | 808,3 |
| Friuli Venezia Giulia | 191,4 |
| Liguria | 134,9 |
| Emilia-Romagna | 1.224,7 |
| Toscana | 966,6 |
| Umbria | 560,3 |
| Marche | 510,6 |
| Lazio | 633,1 |
| Abruzzo | 1.036,9 |
| Molise | 570,9 |
| Campania | 1.359,3 |
| Puglia | 1.570,1 |
| Sicilia | 2.395,6 |
| Calabria | 1.423,6 |
| Basilicata | 1.038,9 |
| Sardegna | 3.070,3 |
| Totale | 19.375,4 |

Fonte ANAS: Rete viaria gestita da Anas suddivisa per regione (KM).

Tabella 2

PARCO AUTOVETTURE CIRCOLANTI OGNI 100 ABITANTI

| <i>Regione</i> | <i>Autovetture circolanti</i> | <i>Abitanti</i> | <i>Autovetture per 100 abitanti</i> |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Piemonte | 2.835.394 | 4.431.636 | 64 |
| Valle d'Aosta | 76.800 | 128.000 | 60 |
| Lombardia | 5.709.432 | 9.742.676 | 59 |
| Trentino-Alto Adige | | | |

| | | | |
|-----------------------|------------|------------|----|
| Veneto | 2.891.116 | 4.885.548 | 59 |
| Friuli Venezia Giulia | 754.176 | 1.230.936 | 61 |
| Liguria | 835.089 | 1.615.064 | 52 |
| Emilia-Romagna | 2.647.740 | 4.337.979 | 61 |
| Toscana | 2.324.509 | 3.707.818 | 63 |
| Umbria | 595.311 | 894.222 | 67 |
| Marche | 985.119 | 1.569.578 | 63 |
| Lazio | 3.795.551 | 5.626.710 | 67 |
| Abruzzo | 818.769 | 1.334.675 | 61 |
| Molise | 193.939 | 320.795 | 60 |
| Campania | 3.337.359 | 5.818.962 | 57 |
| Puglia | 2.214.064 | 4.079.702 | 54 |
| Sicilia | 3.046.453 | 5.037.799 | 60 |
| Calabria | 1.157.350 | 2.008.709 | 58 |
| Basilicata | 340.493 | 590.601 | 58 |
| Sardegna | 972.472 | 1.671.001 | 58 |
| Totale | 35.531.136 | 59.026.411 | 60 |

Sopprimere l'articolo 1.

1. 3. Piffari, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole provvede al trasferimento aggiungere le parole del 95 per cento conseguentemente dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuati i poteri speciali che il Ministero dell'economia può vantare in relazione alle delibere assunte dall'assemblea degli azionisti, nonché in relazione alle delibere degli organi di amministrazione della società, qualora riguardino direttamente o indirettamente la tutela e salvaguardia dell'interesse pubblico della collettività nazionale in un settore essenziale quale quello della rete di trasporto.

1. 4. Borghesi, Piffari.

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: al trasferimento aggiungere le parole: a titolo oneroso e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

1. 5. Stradella.

Al comma 1, dopo le parole: provvede al trasferimento aggiungere le parole del 49 per cento.

1. 6. Borghesi, Piffari.

Al comma 1, sopprimere dalle parole in conformità ai fino alla fine del comma, conseguentemente dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire una equa ripartizione delle quote da assegnare agli enti territoriali, sono stabilite le percentuali di trasferimento delle azioni di cui al precedente comma 1, individuate sulla base dei seguenti parametri:

a) consistenza, per ciascuna regione, del parco autoveicoli circolante con particolare riferimento al parco veicolare pesante;

b) popolazione residente in ciascuna regione;

c) consistenza regionale della rete stradale gestita dall'ANAS.

1. 7. Piffari, Borghesi.

ART. 2.

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1. Piffari, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le suddette società concessionarie sono tenute nei confronti della società ANAS ai medesimi obblighi e condizioni assunti dalla società ANAS nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i medesimi compiti.

2. 2. Piffari, Borghesi.

All'articolo 2, sostituire il comma 3 come segue:

« 3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio e sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dello stesso sulle strade e sui raccordi autostradali assoggettabili a pedaggio, da parte dei concessionari di costruzione e gestione, individuati tramite gare ad evidenza pubblica da parte delle società sub-concessionarie di cui al comma 2. Detti pedaggi remunerano i relativi costi di investimento, ivi compreso l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione, nonché gli eventuali altri investimenti da realizzare sul territorio, scelti dalla società sub-concessionaria di concerto con la regione inte-

ressata e destinati anche al sostegno della mobilità locale, come specificati in sede di bando di gara ».

2. 3. Stradella.

ART. 3.

Sopprimere.

3. 1. Dionisi, Libè, Mondello.

All'articolo 3, sopprimere i commi 1 e 2.

3. 2. Stradella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le società di cui all'articolo 1, comma 5, possono introdurre, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria, nonché a quelli relativi alla gestione, pedaggi per le autostrade e per i raccordi autostradali. I proventi dei pedaggi sono utilizzati per la gestione dell'opera e per la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto autostradale medesimo, per il finanziamento di interventi sul territorio di pertinenza, scelti di concerto con la regione interessata, nonché per nuovi investimenti a sostegno della mobilità locale.

3. 3. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, deve prevedere l'esenzione dal pagamento del pedaggio per specifiche categorie di utenti, per gli utenti residenti che utilizzano le infrastrutture autostra-

dali e stradali per ragioni di lavoro e/o di studio e per gli operatori economici.»

3. 4. Iannuzzi, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

All'articolo 3, comma 3, alla fine aggiungere le seguenti parole: I pedaggi di cui all'articolo 2 comma 3 possono essere introdotti esclusivamente sulle tratte stradali, autostradali e raccordi autostradali per i quali esiste un'adeguata e funzionale rete stradale alternativa.

3. 5. Stradella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate a regolarizzare, su richiesta degli interessati e nel rispetto degli strumenti urbanistici provinciali, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi, posti a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale.

3. 01. Zeller, Brugger.

ART. 5.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 1. Dionisi, Libè, Mondello.

Al comma 2, dopo le parole le modalità di esercizio, aggiungere le parole del diritto di prelazione dello Stato.

5. 2. Borghesi, Piffari.

ART. 6.

Sostituire gli articoli 6 e 7 con i seguenti:

ART. 6.

(Delega al Governo per l'introduzione di incentivi fiscali in favore delle imprese che effettuano investimenti infrastrutturali nel settore dei trasporti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione e la disciplina di incentivi di natura fiscale in favore delle imprese, costituite in forma societaria, operanti nel settore dei trasporti, che attuano aumenti del capitale sociale per effettuare investimenti in opere infrastrutturali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il beneficio spetti alle imprese di cui al comma 1, che attuano aumenti del capitale sociale a titolo non gratuito, destinando a investimenti in opere infrastrutturali i maggiori importi derivanti dall'aumento di capitale eseguito;

b) prevedere che le imprese di cui alla lettera a) possano dedurre dal reddito d'impresa, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, un importo pari al 30 per cento dell'aumento di capitale eseguito;

c) prevedere che la deduzione di cui alla lettera b) possa essere operata nell'esercizio in cui è stato eseguito l'aumento di capitale, ovvero ripartita in quote eguali nel medesimo esercizio e nei due successivi;

d) prevedere che le disposizioni necessarie per l'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 possano essere

adottate con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

ART. 7.

(Fondo per lo sviluppo infrastrutturale stradale).

1. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a istituire, anche d'intesa con altri istituti di credito e fondazioni bancarie, un fondo per lo sviluppo infrastrutturale stradale finalizzato al parziale finanziamento o alla partecipazione al capitale di rischio in iniziative volte alla realizzazione di infrastrutture stradali di rilevanza nazionale e regionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome,

disciplina con proprio decreto le condizioni di tale attività.

6. 1. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sopprimerlo.

6. 2. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo le parole: che è trasmesso, aggiungere le parole alle commissioni parlamentari competenti per il parere, nonché.

6. 3. Piffari, Borghesi.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

ALLEGATO 5

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa (Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella)

NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

La proposta di legge prevede il trasferimento della titolarità delle azioni dell'ANAS S.p.A. dal Ministero dell'economia e delle finanze alle regioni, secondo un criterio di ripartizione delle azioni basato sul numero di immatricolazioni; le azioni sono acquisite nel patrimonio disponibile delle regioni e non sono cedibili a privati.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua le tratte stradali a pedaggio, che sono subconcesse da Anas ad una o più società da essa costituite.

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rimane attribuita la competenza di esprimere, congiuntamente alle regioni, l'intesa sui programmi di Anas nonché un molo di supervisione e controllo sulla correttezza delle procedure di gara; al Ministero dell'economia e delle finanze spetta altresì la nomina del presidente del collegio sindacale della società.

Si rileva una contrarietà di carattere generale, alla proposta di disegno di legge in esame, sulla base delle seguenti osservazioni:

necessità di mantenere in seno allo Stato le competenze riferite alla gestione della rete viaria (esempio reti Ten) che, per caratteristiche e funzionalità, non può essere devoluta ad una società strutturata su base regionale con composizione azionaria ripartita per regioni, portatrici di interessi che si sviluppano in ambiti territoriali definiti;

esigenza di assicurare attività omogenee in materia di viabilità, attualmente prestate da ANAS sotto il controllo di questa Amministrazione, che ne indirizza il relativo esercizio, avendo riguardo agli interessi della collettività nazionale;

il trasferimento delle scelte operative di gestione della rete nazionale da parte di una società strutturata su base regionale potrebbe non comportare una adeguata ed uniforme gestione delle tratte stradali ricadenti nei diversi ambiti territoriali.

Si evidenzia, inoltre, che la portata delle disposizioni recate dal provvedimento in esame non risulta coerente con la linea di Governo attuata con lo schema di decreto legislativo attuativo della legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, che reca misure per la rimozione degli squilibri economici e sociali con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali, approvato in via definitiva dal Governo sulla base dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Si sottolinea, comunque, che al fine di migliorare l'efficienza nella gestione delle strade di interesse nazionale, sono in fase di studio ipotesi di riorganizzazione di ANAS e di ridefinizione delle relative competenze.

Rispetto alle disposizioni recate dalla proposta di testo unificato, si rilevano le seguenti specifiche criticità.

All'articolo 1 è previsto che il MEF, entro tre mesi dall'entrata in vigore della

legge, trasferisca le azioni di Anas alle regioni e alle province autonome sulla base di un criterio di ripartizione per quote basato sul numero delle immatricolazioni dei veicoli. Detto criterio non sembra possa ritenersi appropriato in quanto la quantità del parco circolante nel territorio della regione non è di per sé indicativo dell'attività di gestione delle infrastrutture stradali e sarebbe naturalmente fonte di sperequazione dal punto di vista operativo, funzionale e gestionale; infatti un criterio di ripartizione della composizione azionaria della società che rispecchi la situazione reale in termini di attività di gestione nell'ambito delle singole regioni, dovrebbe tenere conto dell'estesa chilometrica delle tratte stradali attualmente gestite da Anas che ricadono nell'ambito territoriale delle singole regioni.

L'articolo 2 prevede che l'Anas, relativamente alle tratte a pedaggio, individuate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, subconceda ad una o più società da essa costituite il miglioramento e l'adeguamento delle tratte esistenti ovvero la costruzione delle nuove tratte nonché la gestione e la manutenzione delle stesse. A tale riguardo non è chiaro se sia previsto l'affidamento *in house* alle società costituite da Anas (al ricorrere dei necessari presupposti) ovvero l'affidamento a società miste (pubblico-private) costituite da Anas previo esperimento di gara per l'individuazione del partner privato. Inoltre, riguardo all'individuazione delle strade da sottoporre a pedaggio, oltre alla contraddizione tra quanto previsto al comma 2 (in base al quale l'individuazione avviene con atto di indirizzo interministeriale) e quanto previsto al successivo comma 3 (in base al quale l'individuazione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri),

si rileva che la previsione dell'individuazione delle tratte stradali di interesse nazionale da sottoporre a pedaggio si sovrappone alle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni, in attuazione delle quali è attualmente in corso di perfezionamento l'iter di approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle tratte gestite direttamente da Anas da assoggettare a pedaggio.

Anche le disposizioni contenute nell'articolo 3, relative all'utilizzo dei proventi dei pedaggi nonché alle modalità e presupposti di introduzione degli stessi, si sovrappongono con le disposizioni dettate in materia dal sopra richiamato articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010.

L'articolo 6 prevede che entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge l'assemblea dei soci approvi il nuovo schema di statuto della società, sul quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica la conformità ad alcuni principi; tuttavia non è chiaro quali poteri possa esercitare il Ministro in caso di esito negativo della verifica, atteso che, secondo le disposizioni recate dal disegno di legge in esame, sembrerebbe venire meno la funzione di indirizzo e pianificazione degli interventi prevista in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Infatti i poteri e le funzioni attualmente attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze si riducono notevolmente, essendo attribuita dalle nuove disposizioni al MIT solo l'intesa sui programmi di Anas nonché la supervisione e il controllo sulla correttezza delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture ed al MEF esclusivamente la nomina del presidente del collegio sindacale della Società.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 111 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 121 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|--|-----|
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato e relativo documento di accompagnamento. COM(2010)542 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>) | 113 |
| ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>) | 123 |

RISOLUZIONI:

| | |
|--|-----|
| 7-00527 Garofalo: Sulle problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana. | |
| 7-00546 Velo: Sull'attuazione degli interventi contenuti nel protocollo d'intesa sull'autotrasporto del 17 giugno 2010. | |
| 7-00552 Desiderati: Controlli nelle zone di confine del Nord-est per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale da parte di camion pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>) | 114 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Proposte di nomina del consigliere Carlo Deodato a presidente del Collegio dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale nonché dell'avvocato Francesco Soro e del dottor Giovanni Bruno a componenti del medesimo Collegio. Nomine n. 113, 114, 115 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 115 |
| Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia. Nomina n. 118 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 116 |
| Proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità portuale di Taranto. Nomina n. 117 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 116 |
| Proposta di nomina del signor Hercules Haralambides a presidente dell'Autorità portuale di Brindisi. Nomina n. 119 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 117 |
| Proposta di nomina del signor Francesco Palmiro Mariani a presidente dell'Autorità portuale di Bari. Nomina n. 116 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 118 |

COMITATO RISTRETTO:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta | 120 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 120 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.05.

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Desiderati, ha svolto la relazione introduttiva.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvia VELO (PD) osserva che i contenuti del provvedimento in esame sono assai deludenti rispetto alle aspettative che la finalità del provvedimento stesso – ossia l'introduzione di incentivi per lo sviluppo economico – aveva fatto sorgere. Ciò premesso, sottolinea che si tratta dell'ennesimo decreto-legge di natura economico-finanziaria con il quale il Governo, come

già fatto in precedenza, non stanziava risorse per il rilancio degli investimenti, nonostante questi stiano registrando un crollo – mettendo a rischio anche l'utilizzo di fondi comunitari – come denunciato in più occasioni dalla Confindustria e dall'ANCE. Nel sottolineare che è assai improbabile che un provvedimento privo di risorse, come quello in esame, possa risultare efficace per il rilancio dell'economia, evidenzia che nel provvedimento è contenuta una disposizione che interviene sul trasporto eccezionale senza tuttavia «sburocratizzare» la disciplina delle autorizzazioni. Nell'osservare che al riguardo, sarebbe necessaria una modifica del regolamento di attuazione del codice della strada che il Governo potrebbe autonomamente operare, ricorda di aver presentato in materia un'apposita risoluzione in Commissione, di cui auspica una pronta discussione. Nel sottolineare, inoltre, che il provvedimento, pur contenendo disposizioni sulla nautica, non affronta la grave crisi che sta attraversando il settore della cantieristica e nel ribadire che il provvedimento si pone molto al di sotto delle aspettative di rilancio dichiarate dal Governo, preannuncia il proprio voto contrario.

Daniele TOTO (FLpTP), nell'osservare che sono stati ben evidenziati dalla collega Velo i problemi che affliggono il settore dei trasporti eccezionali su gomma, sottolinea che nella gran parte dei casi si tratta di questioni che potrebbero essere risolte con interventi e riforme che non necessitano di appositi stanziamenti. Al riguardo, ricorda, a titolo di esempio, che mentre gli operatori del trasporto eccezionale sono costretti a chiedere entro termini giuridicamente perentori una specifica autorizzazione all'ANAS, altrettanto non è previsto per i tempi di risposta dell'ANAS che

si configurano invece come ordinatori. Sarebbe quindi sufficiente che il Governo introducesse termini perentori anche nei procedimenti che fanno capo alla pubblica amministrazione per indurre quest'ultima ad avere comportamenti più virtuosi, in modo da facilitare il lavoro degli operatori. Pur apprezzando, quindi, lo sforzo del relatore e condividendo le osservazioni da questo poste nella proposta di parere, ritiene tuttavia necessaria una maggiore assunzione di responsabilità verso un settore in profonda crisi, come quello dei trasporti eccezionali.

Carlo MONAI (IdV), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore nell'elaborazione della proposta di parere, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame, che contrariamente alle sue finalità non contiene risorse necessarie allo sviluppo del Paese.

Mario TULLO (PD), nel sottolineare che si tratta di una manovra assai deludente, anche per le parti di competenza della Commissione, rileva che non è contenuta alcuna disposizione per il rilancio della cantieristica, che sta attraversando un momento difficile, come dimostra la grave crisi della società Fincantieri. Nel ricordare che il settore della cantieristica è costantemente all'attenzione del Parlamento, come emerge anche dalla risoluzione approvata al riguardo dalla X Commissione, sottolinea che il provvedimento non prevede nulla neanche riguardo al rilancio della portualità, oggetto di un disegno di legge di riforma, il cui esame è fermo al Senato da lungo tempo. Nell'auspicare quindi che il Governo possa intervenire in sede di conversione del presente decreto-legge introducendo disposizioni volte al rilancio di alcuni settori strategici dell'economia del Paese, preannuncia, al riguardo, la presentazione di emendamenti nel corso dell'*iter* legislativo.

Antonio MEREU (UdCpTP), ritenendo opportuno un adeguato approfondimento nelle Commissioni di merito e in Assemblea del provvedimento in esame, che a

suo avviso non risolve la grave crisi economica in corso nel Paese, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

Mario LOVELLI (PD), nel prendere atto che la proposta di parere formulata dal relatore contiene un'osservazione specifica sull'opportunità che i parametri utilizzati per la determinazione dei compensi dei componenti dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche siano presi a riferimento per i compensi dei componenti di colleghi analoghi, e in particolare per l'Agenzia di regolazione dei servizi postali, sottolinea che sarebbe stato auspicabile un intervento più incisivo da parte del relatore stesso, anche in considerazione dei risultati assai deludenti ottenuti dalla maggioranza nelle recenti elezioni amministrative. Al riguardo osserva che sarebbe stato opportuno inserire un'osservazione in ordine all'istituzione di un'Authority di regolazione del settore dei trasporti – la cui importanza è stata riconosciuta anche dal Governo, attraverso l'esplicito riferimento contenuto nel Piano nazionale per la logistica – dal momento che il provvedimento affronta il tema degli organismi indipendenti di settore attraverso l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le risorse idriche.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, nel ringraziare i colleghi per gli spunti offerti nel corso del dibattito, osserva che l'assenza di finanziamenti che caratterizza questo provvedimento e che origina dalla pesante crisi economica in atto a livello internazionale, non può e non deve inibire l'azione di Governo. Segnala inoltre che la proposta di parere è stata elaborata dopo aver effettuato gli approfondimenti richiesti in ordine al demanio marittimo, che non risulta essere oggetto di trasferimento agli enti locali, e alle misure di sicurezza per le unità da diporto, che sono comunque garantite dall'applicazione del codice della nautica e del codice della navigazione. Concorda, infine, con le osservazioni relative ai trasporti eccezionali formulate dai deputati Velo e Toto e invita il Governo a farsi promotore di interventi di

regolazione del settore che possano dare un significativo impulso al suo sviluppo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, riguardo alla questione emersa nel corso del dibattito relativa ai trasporti eccezionali su gomma, si impegna ad effettuare un approfondimento nell'ambito dell'esame in sede referente del provvedimento presso le Commissioni riunite V e VI.

Silvia VELO (PD), facendo presente che la disciplina del trasporto eccezionale è contenuta nel regolamento di attuazione del codice della strada, invita il Governo ad intervenire attraverso una modifica di natura regolamentare e non legislativa.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 10.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato e relativo documento di accompagnamento.

COM(2010)542 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione — Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nell'avvertire che è pervenuto il parere espresso dalla XIV Commissione nella seduta del 18 maggio 2011, ricorda che nella precedente seduta il Governo si era riservato di esprimere le proprie valutazioni in merito alla proposta di documento finale formulata dal relatore.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel fare presente che la tipologia «quadriciclo leggero» è molto particolare, ritiene opportuna un'attenta valutazione del miglior metodo di verifica delle caratteristiche di resistenza passiva, che non necessariamente deve corrispondere ai *crash test* automobilistici. Considera quindi ragionevole richiedere alla Commissione europea, nella stesura degli atti delegati, di valutare sia la fattibilità di prove di *crash*, opportunamente adeguate alle caratteristiche peculiari dei quadricicli leggeri, sia altri metodi di verifica alternativi, che possano fornire uno strumento di valutazione della resistenza passiva del veicolo. Osserva che l'introduzione obbligatoria di *crash test* a livello europeo necessita di una preventiva analisi di impatto che giustifichi qualsiasi proposta della Commissione. Pertanto ritiene opportuno riformulare in tale senso la lettera b) del dispositivo della proposta di documento finale presentata dal relatore. Inoltre non reputa opportuna la dizione contenuta nella proposta di documento finale che prevede l'utilizzo di procedure adottate da centri qualificati e riconosciuti dalle autorità competenti, perché una volta stabilita una procedura di prova nell'Unione europea essa diventa obbligatoria nell'ambito del quadro armonizzato di omologazione e le relative prove sono effettuate dalle autorità di omologazione degli Stati membri attraverso i servizi tecnici da essi designati e riconosciute da tutti gli enti omologativi europei.

Piero TESTONI (PdL), *relatore*, alla luce delle osservazioni formulate dal Governo e del parere reso dalla XIV Commissione, presenta una nuova proposta di documento finale, che illustra (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva all'unanimità la nuova proposta di documento finale, presentata dal relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel sottolineare con soddisfazione che il documento finale è stato approvato all'unanimità, avverte che il documento stesso sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

La seduta termina alle 10.35.

RISOLUZIONI

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.35.

7-00527 Garofalo: Sulle problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana.

7-00546 Velo: Sull'attuazione degli interventi contenuti nel protocollo d'intesa sull'autotrasporto del 17 giugno 2010.

7-00552 Desiderati: Controlli nelle zone di confine del Nord-est per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale da parte di camion pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel sottolineare la rilevanza delle risoluzioni in discussione, fa presente che sono in corso ulteriori approfondimenti al riguardo da parte dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e trasporti e della Motorizzazione civile e chiede quindi di poter esprimere le valutazioni del Governo in una successiva

seduta, sulla base degli ulteriori elementi che emergeranno.

Silvia VELO (PD), nell'osservare che il Governo aveva già chiesto di poter effettuare un approfondimento al riguardo già nella precedente seduta, invita il sottosegretario, anche in ragione del proficuo rapporto che questi ha con il mondo dell'autotrasporto, a verificare il tema dei trasporti eccezionali, sul quale ricorda di aver presentato una risoluzione di cui auspica una tempestiva calendarizzazione. Nell'approssimarsi della data del 12 giugno, chiede al Governo, in occasione delle valutazioni in ordine alle risoluzioni in discussione, di informare i commissari riguardo alla delicata questione dei costi minimi per l'autotrasporto e lo invita, anche in ragione delle aspettative degli operatori del settore, ad un'accelerazione sul tema degli interporti, oggetto di una proposta di legge a propria firma, attualmente all'esame del Comitato ristretto nominato dalla Commissione.

Vincenzo GAROFALO (Pdl) auspica che il rinvio chiesto dal Governo possa davvero essere l'ultimo e che nella prossima seduta si possa pervenire all'approvazione della risoluzione a propria firma, attesa da molto tempo dal mondo dell'autotrasporto siciliano.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.40.

Proposte di nomina del consiglier Carlo Deodato a presidente del Collegio dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale nonché dell’avvocato Francesco Soro e del dottor Giovanni Bruno a componenti del medesimo Collegio.

Nomine n. 113, 114, 115.

(Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame delle proposte di nomina all’ordine del giorno, rinviate nella seduta del 25 maggio scorso.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che nel corso della precedente seduta il relatore, onorevole Garofalo, ha svolto la relazione introduttiva, illustrando brevemente i *curricula* dei candidati, e ha formulato un parere favorevole su ciascuna proposta di nomina.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore relativa alla nomina del consiglier Carlo Deodato a presidente del Collegio dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti | 32 |
| Votanti | 32 |
| Maggioranza | 17 |
| Hanno votato <i>sì</i> | 17 |
| Hanno votato <i>no</i> | 15 |

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bergamini, Boffa, Bonavitacola, Buonanno, Cardinale, Colucci, Compagnon, De Camillis in sostituzione di Ce-

saro, Desiderati, Fiano, Foti Antonino, Franzoso, Garofalo, Gentiloni Silveri, Ginefra, Landolfi, Losacco in sostituzione di Laratta, Lovelli, Martino Pierdomenico, Mereu, Meta, Mistrello Destro in sostituzione di Grimaldi, Monai, Nicco, Simeoni, Terranova, Testoni, Toto, Tullo, Valducci, Velo, Vignali in sostituzione di Iapicca.

La Commissione procede, quindi, alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore relativa alla nomina dell’avvocato Francesco Soro a componente del Collegio dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti | 32 |
| Votanti | 32 |
| Maggioranza | 17 |
| Hanno votato <i>sì</i> | 17 |
| Hanno votato <i>no</i> | 15 |

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bergamini, Boffa, Bonavitacola, Buonanno, Cardinale, Colucci, Compagnon, De Camillis in sostituzione di Cesaro, Desiderati, Fiano, Foti Antonino, Franzoso, Garofalo, Gentiloni Silveri, Ginefra, Landolfi, Losacco in sostituzione di Laratta, Lovelli, Martino Pierdomenico, Mereu, Meta, Mistrello Destro in sostituzione di Grimaldi, Monai, Nicco, Simeoni, Terranova, Testoni, Toto, Tullo, Valducci, Velo, Vignali in sostituzione di Iapicca.

La Commissione procede, infine, alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore

relativa alla nomina dell'avvocato Francesco Soro a componente del Collegio dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

| | |
|-----------------------|----|
| Presenti | 32 |
| Votanti | 32 |
| Maggioranza | 17 |
| Hanno votato sì | 17 |
| Hanno votato no | 15 |

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bergamini, Boffa, BonavitaCola, Buonanno, Cardinale, Colucci, Compagnon, De Camillis in sostituzione di Cesaro, Desiderati, Fiano, Foti Antonino, Franzoso, Garofalo, Gentiloni Silveri, Ginefra, Landolfi, Losacco in sostituzione di Laratta, Lovelli, Martino Pierdomenico, Mereu, Meta, Mistrello Destro in sostituzione di Grimaldi, Monai, Nicco, Simeoni, Terranova, Testoni, Toto, Tullo, Valducci, Velo, Vignali in sostituzione di Iapicca.

Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia. Nomina n. 118.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 maggio scorso.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che nel corso della precedente seduta il relatore, onorevole Simeoni, ha svolto la relazione introduttiva, illustrando brevemente il *curriculum* del candidato, e ha formulato una proposta di parere fa-

vorevole sulla proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'autorità portuale di Civitavecchia.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

| | |
|-----------------------|----|
| Presenti | 37 |
| Votanti | 37 |
| Maggioranza | 19 |
| Hanno votato sì | 29 |
| Hanno votato no | 8 |

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bergamini, Bernardo in sostituzione di Nizzi, Boffa, BonavitaCola, Buonanno, Cardinale, Colucci, De Camillis in sostituzione di Cesaro, Desiderati, Di Cagno Abbrescia in sostituzione di Verdini, Di Vizia, Fiano, Foti Antonino, Franzoso, Garofalo, Gentiloni Silveri, Germanà in sostituzione di Landolfi, Ginefra, Lazzari in sostituzione di Biasotti, Losacco in sostituzione di Laratta, Lovelli, Martino Pierdomenico, Mereu, Meta, Mistrello Destro in sostituzione di Grimaldi, Monai, Nicco, Simeoni, Tassone in sostituzione di Compagnon, Terranova, Testoni, Toto, Tullo, Valducci, Velo, Vignali in sostituzione di Iapicca, Zunino in sostituzione di Gasbarra.

Proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità portuale di Taranto. Nomina n. 117.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che nel corso della precedente seduta il relatore, onorevole Franzoso, ha svolto la relazione introduttiva, illustrando brevemente il *curriculum* del candidato, e ha formulato una proposta di parere favorevole sulla nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità portuale di Taranto.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti | 37 |
| Votanti | 37 |
| Maggioranza | 19 |
| Hanno votato <i>sì</i> | 34 |
| Hanno votato <i>no</i> | 3 |

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bergamini, Bernardo in sostituzione di Nizzi, Boffa, Bonavitacola, Buonanno, Cardinale, Colucci, De Camillis in sostituzione di Cesaro, Desiderati, Di Cagno Abbrescia in sostituzione di Verdini, Di Vizia, Fiano, Foti Antonino, Franzoso, Garofalo, Gentiloni Silveri, Germanà in sostituzione di Landolfi, Ginefra, Lazzari in sostituzione di Biasotti, Losacco in sostituzione di Laratta, Lovelli, Martino Pierdomenico, Mereu, Meta, Mistrello Destro in sostituzione di Grimaldi, Monai, Nicco, Simeoni, Tassone in sostituzione di Compagnon, Terranova, Testoni, Toto, Tullo, Valducci, Velo, Vignali in sostituzione di Iapicca, Zunino in sostituzione di Gasbarra.

Proposta di nomina del signor Hercules Haralambides a presidente dell'Autorità portuale di Brindisi. Nomina n. 119.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente di aver svolto in qualità di relatore, nel corso della precedente seduta, la relazione introduttiva, illustrando brevemente il *curriculum* del candidato, e di aver formulato una proposta di parere favorevole sulla nomina del signor Hercules Haralambides a presidente dell'Autorità portuale di Brindisi.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti | 37 |
| Votanti | 37 |
| Maggioranza | 19 |
| Hanno votato <i>sì</i> | 34 |
| Hanno votato <i>no</i> | 3 |

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bergamini, Bernardo in sostituzione di Nizzi, Boffa, Bonavitacola, Buonanno, Cardinale, Colucci, De Camillis in sostituzione di Cesaro, Desiderati, Di Cagno Abbrescia in sostituzione di Verdini, Di Vizia, Fiano, Foti Antonino, Franzoso, Garofalo, Gentiloni Silveri, Germanà in sostituzione di Landolfi, Ginefra, Lazzari in sostituzione di Biasotti, Losacco in sostituzione di Laratta, Lovelli, Martino Pier-

domenico, Mereu, Meta, Mistrello Destro in sostituzione di Grimaldi, Monai, Nicco, Simeoni, Tassone in sostituzione di Compagnon, Terranova, Testoni, Toto, Tullo, Valducci, Velo, Vignali in sostituzione di Iapicca, Zunino in sostituzione di Gasbarra.

Proposta di nomina del signor Francesco Palmiro Mariani a presidente dell'Autorità portuale di Bari. Nomina n. 116.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che nel corso della precedente seduta il relatore, onorevole Tullo, ha svolto la relazione introduttiva, illustrando brevemente il *curriculum* del candidato, e ha formulato una proposta di parere favorevole sulla nomina del signor Francesco Palmiro Mariani a presidente dell'Autorità portuale di Bari. Ricorda, infine, che nel corso del dibattito erano state formulate alcune richieste di chiarimento sulle quali il Governo si era riservato di rispondere.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, in merito alla nomina del signor Francesco Palmiro Mariani a presidente dell'Autorità portuale di Bari, conferma la correttezza della procedura seguita. Al fine di fornire elementi in merito alla situazione gestionale del porto cui si è fatto riferimento nel corso del dibattito, ritiene opportuno chiarire che la previsione di revoca del presidente e scioglimento del comitato portuale previsti dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 84 del 1994, è riferita alla presenza di un disavanzo nel conto consuntivo, situazione che non è rilevabile nel bilancio della predetta Autorità portuale. Inoltre, precisa che tale dizione, nella legge in questione, fa riferimento a quello che, nella nuova terminologia introdotta con i regolamenti di

contabilità è oggi definito « Rendiconto generale » e che tale circostanza appare evidente dalla lettura dell'articolo 12 della stessa legge, relativo alle approvazioni dei bilanci da parte dei Ministeri vigilanti. Ricorda che il Governo ha già affrontato i problemi che sono stati sollevati nella precedente seduta in alcuni atti di sindacato ispettivo ai quali è stato chiamato a rispondere, l'ultimo dei quali è l'interpellanza urgente n. 2-01010 a prima firma del deputato Di Cagno Abbrescia. Fa presente, infine, che la regione Puglia ha ritenuto, a mezzo della nota n. 5338 del 29 aprile 2011, di esprimere la prescritta intesa sulla designazione del signor Mariani quale presidente dell'autorità portuale di Bari.

Mario TULLO (PD), *relatore*, alla luce di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, ribadisce la propria proposta di parere favorevole sulla nomina del signor Francesco Palmiro Mariani a presidente dell'Autorità portuale di Bari.

Mario TASSONE (UdCpTP), intervenendo per dichiarazioni di voto, pur ringraziando il sottosegretario Giachino per la sua disponibilità, ribadisce che sarebbe stata opportuna la presenza del Ministro Matteoli, anche in relazione ai rilevanti profili di problematicità che tale nomina pone.

Ciò premesso, esprime una forte perplessità riguardo alle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo. In particolare, nell'osservare che la Commissione si sta esprimendo sulla nomina a presidente dell'Autorità portuale di Bari di un « personaggio » che ha fatto trattative con società legate alla criminalità organizzata – motivo per il quale preannuncia che dell'operato generale dell'attuale *manager* del porto di Bari informerà anche la Commissione parlamentare antimafia –, sottolinea che il Governo ha svolto, rispetto alla gestione economica praticata dal signor Mariani, una difesa assurda e intollerabile, che dimostra una scarsa sensibilità istituzionale. Nel sottolineare che, come recentemente emerso dalla stampa, la direzione generale del porto ha effet-

tuato numerose assunzioni senza concorso, sottolinea l'esigenza che la Commissione svolga un'indagine conoscitiva su Assoporti e sul porto di Bari, la cui gestione – a suo avviso illecita e poco trasparente – dovrebbe essere oggetto di un approfondito esame.

Sottolinea, infine, come il mancato ritiro della proposta di nomina del signor Mariani a presidente dell'Autorità portuale di Bari da parte del Governo mini profondamente i rapporti politici tra Parlamento ed Esecutivo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente al deputato Tassone che la sua proposta di svolgere l'indagine conoscitiva dianzi menzionata sarà esaminata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Simeone DI CAGNO ABBRESCIA (PdL), intervenendo per dichiarazioni di voto, nel giudicare non convincente la risposta fornita dal rappresentante del Governo, rileva che è erroneo confondere l'avanzo di amministrazione con il conto consuntivo e sottolinea che in generale non è corretto coprire il disavanzo relativo alle spese correnti con risorse in conto capitale, che andrebbero invece destinate ad investimenti. Nel ribadire che il conto consuntivo dell'Autorità è in pesante disavanzo e che da questo dovrebbe conseguire il commissariamento dell'Autorità portuale medesima, osserva che tale forte disavanzo è dovuto anche alla improvvida assunzione senza concorso di venti persone operata dalla direzione del porto, sulla quale è stata aperta un'indagine dalla procura di Bari. Invita pertanto nuovamente il Governo a ritirare la proposta di nomina in esame, preannunciando, altrimenti, il proprio voto contrario sulla proposta di nomina.

Dario GINEFRA (PD), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di nomina in esame, ribadisce quanto già espresso nella precedente seduta. In particolare, nel considerare assai sbrigativo e ingeneroso che il signor Ma-

riani venga definito un « personaggio », ritiene comunque utile un'iniziativa della Commissione che consenta al *manager* del porto di Bari di esporre le proprie ragioni. In qualità di pugliese e in particolare di barese, non condivide le affermazioni dei deputati Tassone e Di Cagno Abbrescia. Ritiene anzi che la guida operata dal signor Mariani del porto di Bari abbia prodotto una profonda razionalizzazione della portualità dell'Adriatico, superando localismi che costituivano pesanti ostacoli allo sviluppo dei porti pugliesi. Nel sottolineare, quindi, il clima di totale legalità nel quale si è mosso il signor Mariani riguardo alla gestione del porto di Bari, conferma il proprio giudizio positivo sulla direzione del porto da lui operata.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

| | |
|-----------------------|----|
| Presenti | 37 |
| Votanti | 37 |
| Maggioranza | 19 |
| Hanno votato sì | 28 |
| Hanno votato no | 9 |

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bergamini, Bernardo in sostituzione di Nizzi, Boffa, Bonavitacola, Buonanno, Cardinale, Colucci, De Camillis in sostituzione di Cesaro, Desiderati, Di Cagno Abbrescia in sostituzione di Verdini, Di Vizia, Fiano, Foti Antonino, Franzoso, Garofalo, Gentiloni Silveri, Germanà in sostituzione di Landolfi, Ginefra, Lazzari in sostituzione di Biasotti, Losacco in sostituzione di Laratta, Lovelli, Martino Pierdomenico, Mereu, Meta, Mistrello Destro in sostituzione di Grimaldi, Monai, Nicco, Simeoni, Tassone in sostituzione di Com-

pagnon, Terranova, Testoni, Toto, Tullo, Valducci, Velo, Vignali in sostituzione di Iapicca, Zunino in sostituzione di Gasbarra.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 31 maggio 2011.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al

Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011 recante Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (C 4307 Governo),

premesso che:

il provvedimento mira a realizzare una serie di misure finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell'economia;

le norme che rientrano nelle specifiche competenze della Commissione sono quelle di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 3 e alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6, che recano, rispettivamente, disposizioni in materia di navi e di porti, di approdi per la nautica da diporto e di trasporti eccezionali su gomma;

alcune disposizioni, pur non rientrando nelle materie di competenza della Commissione, presentano comunque profili ad esse connessi;

considerato che, in questo ambito:

il comma 19 dell'articolo 4, che detta norme in favore di ANAS, potrebbe essere opportunamente integrato con una disposizione che consenta alla stessa ANAS di avvalersi anche dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento dei limiti massimi di velocità, eseguiti tramite apparecchi di rilevamento della velocità o

dispositivi di controllo a distanza sulle strade da essa stessa gestite in via diretta, in modo da poterli destinare ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali;

la quantificazione dei compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, di cui all'articolo 10, comma 11, quale risultante dalla relazione tecnica che correda il disegno di legge in oggetto, per quanto meramente indicativa, potrebbe costituire un utile parametro di riferimento anche per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei collegi di analoghe Agenzie, come l'Agenzia di regolamentazione per il settore postale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di integrare il comma 19 dell'articolo 4 con una disposizione che consenta ad ANAS di avvalersi anche dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento dei limiti massimi di velocità, eseguiti tramite apparecchi di rilevamento della velocità o dispositivi di controllo a distanza sulle strade gestite in via diretta da essa stessa, in modo da poterli destinare ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali;

b) si valuti l'opportunità di elevare a rango normativo, indicandoli espres-

mente nel provvedimento, i parametri utilizzati dalla relazione tecnica per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, in modo da renderli vincolanti ai fini dell'adozione dei

successivi decreti ministeriali con cui saranno determinati i compensi dei componenti della predetta Agenzia nazionale nonché quelli dei componenti dei collegi di analoghe Agenzie, come l'Agenzia di regolamentazione per il settore postale.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato e relativo documento di accompagnamento. COM(2010)542 def.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato e relativo documento di accompagnamento (COM(2010)542 def);

premessi che:

la Commissione europea, in data 4 ottobre 2010, ha presentato una proposta di regolamento inerente all'omologazione dei veicoli della categoria L e alla vigilanza del mercato;

la categoria L comprende una vasta gamma di veicoli con due e tre ruote – ad esempio ciclomotori a due o tre ruote, motocicli a due o tre ruote, motocicli con sidecar – o quattro ruote, i cosiddetti quadricicli, come i quad e le minicar;

la proposta di regolamento tiene conto dei risultati di un'ampia consultazione pubblica svolta dalla Commissione dal 22 dicembre 2008 al 27 febbraio 2009, finalizzata ad acquisire le osservazioni delle parti interessate – autorità di omologazione nazionali, costruttori, fornitori e consumatori – nonché di una serie di studi volti a valutare l'impatto economico, sociale ed ambientale delle disposizioni in materia di omologazione dei veicoli della citata categoria;

attualmente l'omologazione di veicoli nuovi della categoria L è disciplinata dalla direttiva quadro 2002/24/CE, che fissa i principi generali in materia, e da una serie di direttive specifiche che contengono prescrizioni tecniche dettagliate;

tale disciplina tende a rispondere alle preoccupazioni transfrontaliere riguardanti la sicurezza e i rischi per la salute e l'ambiente dovuti all'inquinamento atmosferico e mira ad instaurare il mercato interno, garantendo al tempo stesso un elevato livello di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;

la Commissione, tuttavia, ha individuato una serie di problemi importanti associati alle attuali disposizioni per l'omologazione dei veicoli nuovi di categoria L a cui occorre porre rimedio (la complessità del quadro normativo; il livello delle emissioni e la sua quota crescente di emissioni rispetto al totale delle emissioni del trasporto su strada; gli aspetti di sicurezza funzionale relativi alle prescrizioni di omologazione; la mancanza di un quadro normativo per i veicoli dotati di nuove tecnologie; la vendita e l'immatricolazione di taluni veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti, che non sono conformi alle attuali prescrizioni di omologazione per tipo relative alla sicurezza funzionale e/o alla tutela ambientale);

si è pertanto ravvisata la necessità di adottare un nuovo quadro normativo armonizzato per la produzione di veicoli

della categoria L, abrogando conseguentemente tutte le direttive particolari, attraverso una disciplina di livello regolamentare idonea a garantire il rispetto immediato delle disposizioni in essa contenute senza successivo recepimento nell'ordinamento degli Stati membri, in modo da evitare la frammentazione del mercato interno e da garantire livelli di tutela elevati ed omogenei in tutta Europa;

l'obiettivo che si intende in tal modo perseguire è quello di semplificare l'attuale quadro normativo, contribuire a raggiungere una quota più bassa e più proporzionale delle emissioni totali dovute ai trasporti su strada, aumentare il livello generale di sicurezza, tenere il passo con il progresso tecnico e rafforzare le norme sulla vigilanza del mercato;

allo scopo di semplificare e accelerare l'adozione della normativa in materia di omologazione dei veicoli, si è privilegiato un approccio « a più livelli » in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono solo le norme e i principi fondamentali, mentre l'adozione della normativa concernente gli aspetti tecnici è delegata alla Commissione;

in particolare, le disposizioni fondamentali riguardanti la sicurezza stradale, la compatibilità ambientale e il campo di applicazione, che dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2013, saranno stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, mediante l'adozione del regolamento proposto, conformemente alla procedura legislativa ordinaria;

le specifiche tecniche, invece, saranno stabilite dalla Commissione in tre atti delegati: un regolamento sui requisiti in materia di compatibilità ambientale e prestazioni di propulsione; un regolamento sulle prescrizioni di sicurezza funzionale del veicolo; un regolamento sulle prescrizioni per la fabbricazione del veicolo;

rilevato che:

l'Italia è uno dei Paesi – insieme con Francia e Spagna – nei quali è

localizzato il mercato europeo dei quadricicli, tra i quali trovano ampia diffusione quelli leggeri, le cosiddette minicar;

il rapporto tra numero di incidenti e parco circolante, come risulta dai dati ISTAT, per questo tipo di veicoli, in Italia è sensibilmente più elevato rispetto a quello delle automobili (0,6 contro 0,4);

in questo quadro, devono essere valutate positivamente le disposizioni della presente proposta di regolamento che tendono a migliorare la sicurezza di tali veicoli quale, ad esempio, l'incremento della potenza massima dei quadricicli leggeri, che passa dall'attuale 4 Kw a 6 Kw, che consentirà ai conducenti, a parità di limiti di velocità, di disporre di una migliore ripresa del veicolo nelle situazioni più delicate di sicurezza stradale, quali la partenza in salita, il sorpasso eccetera, e favorirà l'introduzione di nuove funzioni come i dispositivi di disappannamento e sbrinamento, o sistemi di luce più potenti;

appare altresì pienamente condivisibile l'obiettivo della proposta in esame di rafforzare, anche attraverso un'azione di coordinamento e monitoraggio da parte delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri, l'azione delle autorità nazionali responsabili in tale ambito, allo scopo di evitare l'immissione sul mercato di prodotti di qualità inadeguata, prodotti contraffatti e componenti non omologati;

considerato, infine, che:

la proposta di regolamento prevede che per i quadricicli leggeri sia prescritta una massa massima in ordine di marcia – cioè comprendente il 90 per cento del pieno carburante e gli accessori – di 350 Kg, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni in vigore che invece fissano in un massimo di 350 Kg la massa a vuoto del veicolo, ossia esclusi gli accessori e il pieno carburante;

tale prescrizione, determinando una riduzione effettiva della massa del veicolo, appare in contrasto con l'obiettivo perseguito dalla Commissione stessa di

rafforzare alcuni componenti strutturali e di equipaggiare i veicoli con nuovi dispositivi atti al miglioramento della sicurezza attiva e passiva;

per permettere il miglioramento della sicurezza di tali veicoli sarebbe invece opportuno prevedere un aumento della massa in ordine di marcia ad un valore non inferiore a 400 Kg o, quanto meno, non modificare l'attuale limite di 350 Kg della massa a vuoto;

appare opportuno valutare la possibilità di introdurre nell'Unione europea « prove di crash » o metodi alternativi di verifica dei componenti preposti alla sicurezza passiva del veicolo;

bisognerebbe valutare attentamente la possibilità di un'opportuna gradualità nell'introduzione delle nuove caratteristiche dei veicoli, al fine di dare ai costruttori e ai fornitori il tempo necessario per la transizione, in modo da evitare che un aumento dei prezzi, specialmente per i veicoli del segmento più basso, renda più difficile il rinnovo del parco veicoli, con effetti negativi sull'ambiente e la sicurezza, l'industria e l'occupazione;

appare altresì opportuno che il Parlamento sia costantemente informato sull'andamento dei lavori in ambito europeo, con particolare riferimento ai progetti di atti delegati che dovranno essere adottati dalla Commissione;

visto il parere espresso parere espresso dalla XIV Commissione nella seduta del 18 maggio 2011,

esprime una valutazione positiva sulla proposta di regolamento in oggetto, con le seguenti osservazioni:

a) ai fini del miglioramento della sicurezza, sia previsto un aumento della massa dei quadricicli leggeri in ordine di marcia ad un valore non inferiore a 400 Kg o, quanto meno, non sia modificato l'attuale limite di 350 Kg della massa a vuoto;

b) si valuti la possibilità di introdurre nell'Unione europea « prove di crash » o metodi alternativi di verifica dei componenti preposti alla sicurezza passiva del veicolo;

c) si valuti l'opportunità di prevedere una gradualità nell'introduzione delle nuove caratteristiche dei veicoli, al fine di dare ai costruttori e ai fornitori il tempo necessario per la transizione, in modo da evitare che un aumento dei prezzi, specialmente per i veicoli del segmento più basso, renda più difficile il rinnovo del parco veicoli, con effetti negativi sull'ambiente e la sicurezza, l'industria e l'occupazione;

d) sia tenuto costantemente informato il Parlamento sull'andamento dei lavori in ambito europeo, con particolare riferimento ai progetti di atti delegati che dovranno essere adottati dalla Commissione.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Variazione nella composizione della Commissione | 126 |
| DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>) | 126 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che il deputato Catia POLIDORI, appartenente al gruppo parlamentare Iniziativa Responsabile, essendo divenuto componente del Governo, verrà sostituito dal deputato Roberto MARMO.

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, sottolinea che la Commissione deve esprimere un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, alle commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze, assegnatarie del provvedimento in sede primaria.

Secondo la relazione illustrativa, con il provvedimento d'urgenza in esame il Governo intende realizzare una serie di misure finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell'economia.

Osservato che il testo, che si compone di 11 articoli, reca numerose disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione, ritiene tuttavia utile segnalare anche quelle misure che, pur non rientrando nelle predette competenze, rappresentano interventi normativi di indubbia rilevanza.

L'articolo 1 istituisce un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento, rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Tale disposizione assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, soppresso dal comma 4 dell'articolo in esame. Il credito spetta in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2010 fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente

con l'anno solare, per gli investimenti effettuati negli anni 2011 e 2012. Esso deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La norma conferma l'integrale deducibilità degli investimenti in oggetto.

L'articolo 2 istituisce un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto in esame. Il credito d'imposta è concesso ai datori di lavoro che nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) assumono a tempo indeterminato lavoratori « svantaggiati » o « molto svantaggiati », aumentando il numero di dipendenti. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro tre anni dalla data di assunzione.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 3 introducono un diritto di superficie ventennale sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle scogliere. Il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla regione d'intesa con il comune nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, ed è trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo. Il comma 2 chiarisce inoltre che nulla è innovato in materia di demanio marittimo. In proposito, la relazione illustrativa precisa che da tale affermazione discende che le concessioni demaniali vigenti proseguono sino alla loro scadenza e solo quando questa sarà intervenuta si procederà all'attribuzione dei diritti di superficie sui beni edificati per effetto delle concessioni vigenti nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di

trattamento. I commi da 4 a 6 prevedono l'istituzione, con DPCM, previa intesa con le regioni interessate, nei territori costieri di distretti turistico-alberghieri, cui si applicano disposizioni agevolative in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e per le attività di ricerca e sviluppo. La delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi. Il comma 4 prevede la possibilità di istituire nei territori costieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri (nel seguito « Distretti »), con i seguenti obiettivi: riqualificazione e rilancio dell'offerta turistica a livello nazionale e internazionale; sviluppo delle aree e dei settori del Distretto; miglioramento dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi; assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano, con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Il comma 5 precisa inoltre che nei territori costieri di cui al comma precedente si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti. Il comma 6 elenca le disposizioni agevolative e di semplificazione che si applicano nei Distretti turistico-alberghieri. L'articolo 3, comma 8, lettera *a*), prevede l'utilizzazione come approdi turistici delle aree portuali sottoutilizzate o non utilizzabili. L'articolo 3, comma 8, lettera *b*), dispone in merito alla revisione della disciplina delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di porti e approdi turistici.

L'articolo 4, al fine di ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche per semplificare le procedure di affidamento, garantire un più efficace sistema di controllo e ridurre il contenzioso, introduce alcune modifiche alla disciplina in materia di appalti per quanto concerne le opere pubbliche. Il comma 1 dell'articolo in esame indica le finalità del complesso

intervento normativo delineato dalle disposizioni in esso recate. Le finalità perseguite sono individuate: nella riduzione dei tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico; nella semplificazione delle procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici; nella garanzia di un più efficace sistema di controllo; nella riduzione del contenzioso. Lo stesso comma reca l'elenco delle principali modifiche apportate alla disciplina vigente. I commi 17 e 18, novellando il decreto legislativo sul federalismo demaniale, prevedono che i beni, oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari già sottoscritti, possono essere attribuiti, su richiesta all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali.

L'articolo 5 introduce numerose modifiche alla disciplina delle autorizzazioni in edilizia privata in termini di liberalizzazioni e semplificazioni. Tra le misure previste, al fine di attivare una politica di riqualificazione urbana e agevolare interventi di sostituzione edilizia di immobili dimessi nonché razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, alle regioni è demandato il compito di incentivare le demolizioni e successive ricostruzioni con proprie leggi.

L'articolo 6, in materia di riduzione e semplificazione di adempimenti burocratici, al comma 1, elenca, le misure che sono disciplinate nel successivo comma 2, lettere da *a*) a *f*) e ne individua la comune finalità, consistente nella riduzione degli oneri derivanti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli che gravano sulle piccole e medie imprese.

Allo scopo di ridurre gli oneri gravanti sulle piccole e medie imprese derivanti – secondo la relazione governativa – « da una non corretta trasposizione della normativa comunitaria », la norma introduce una serie di modifiche al Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) che limitano l'applicazione della disciplina sulla riservatezza delle comunicazioni di dati personali. Per ridurre gli

oneri informativi a carico dei cittadini e delle imprese e rafforzare la trasparenza dell'azione amministrativa, l'articolo 6, comma 2, lettera *b*), stabilisce alcuni obblighi in capo alla generalità delle pubbliche amministrazioni, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte che rientra nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. In caso di inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di pubblicazione, l'istanza non può essere rigettata per mancata presentazione di documenti. Piuttosto, l'amministrazione procedente deve assegnare all'istante un termine congruo per integrare la domanda con la documentazione necessaria. Qualora, invece, l'amministrazione non vi provveda, rigettando l'istanza, il relativo provvedimento di diniego è nullo (numero 2). Il numero 3 dispone che nei procedimenti ad istanza di parte necessari all'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, per i quali è prevista la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990, la mancata pubblicazione sul sito dell'amministrazione dell'elenco dei documenti a corredo della domanda legittima l'istante ad iniziare l'attività. In questo caso, a differenza della disciplina ordinaria della SCIA – che prevede che, in caso di accertamento della mancanza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione possa adottare provvedimenti motivati di diniego di prosecuzione dell'attività nei 60 giorni successivi all'inizio dell'attività – è stabilito che tali provvedimenti non possono essere adottati prima che sia scaduto il termine per l'integrazione della domanda, riconosciuto di diritto ai sensi del numero 2 della lettera *b*), in commento. Con la medesima finalità di garantire la trasparenza amministrativa, il numero 5 prescrive a carico delle ammi-

nistrazioni dello Stato l'obbligo di allegare ai regolamenti ministeriali o interministeriali ovvero ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici un elenco degli oneri informativi a carico dei cittadini e delle imprese, introdotti ovvero eliminati in virtù degli atti medesimi. Allo stesso tempo si specifica che per onere informativo s'intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Segnala in proposito che la disposizione riproduce puntualmente il comma 1 dell'articolo 7 del c.d. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato (S. 2626), nel cui testo tali disposizioni sono completate da una previsione ulteriore che, modificando la disciplina dell'Analisi di impatto della regolamentazione, estende l'obbligo di individuare gli oneri informativi a tutti gli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

L'articolo 6, comma 2, lettera c), prevede all'abrogazione dell'articolo 2, comma 16-septies, dell'ultimo decreto cd. Milleproroghe, in materia di piccoli serbatoi di GPL. Secondo la relazione illustrativa, l'abrogazione è finalizzata alla « riduzione dei nuovi costosi adempimenti » connessi all'utilizzo dei « serbatoietti » di GPL.

L'articolo 7 reca numerose disposizioni in materia di semplificazione ed eliminazione degli adempimenti tributari in materia di: attività di controllo nei confronti di PMI e microimprese, deroga allo Statuto del contribuente in materia di accessi, dichiarazione relativa alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, semplificazione dei provvedimenti della amministrazione finanziaria, convenzioni di agenzie fiscali e enti di previdenza con amministrazioni pubbliche per acquisizione dati, dichiarazioni dei redditi e Irap, adempimenti dei contribuenti, imprese in contabilità semplificata, semplificazione della riscossione, « spesometro », abolizione

della scheda carburante, detrazioni per ristrutturazioni edilizie, deduzione « accelerata » delle spese fino a 1000 euro, riscossione dei crediti Inps, rateizzazione dei debiti tributari, elevazione della soglia del valore dei beni obsoleti, annotazione delle fatture Iva, concentrazione della scadenza dei termini per i versamenti fiscali degli enti pubblici, accisa e Iva sul gas naturale, riapertura dei termini e disciplina della rivalutazione di terreni e quote.

L'articolo 8 detta disposizioni destinate, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, a favorire la crescita e la stabilità delle piccole e medie imprese per fronteggiare l'attuale fase di crisi economica. In particolare, il comma 3 introduce nuove norme in materia di amministrazione straordinaria anche attraverso una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (cd. legge Prodi-bis), prevedendo l'obbligo per i commissari straordinari di chiudere le procedure in atto pubblicando un invito a presentare offerte di concordato. La finalità della norma è di accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria pendenti incentivando la soddisfazione, totale o parziale, dei creditori attraverso proposte di concordato volte all'assunzione da parte di un soggetto terzo (assuntore) delle attività e delle passività, compreso l'eventuale contenzioso attivo e passivo. Il comma 4 con l'obiettivo esplicito di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici, autorizza l'emissione – fino ad un massimo di 3 miliardi di euro – di specifici titoli di Risparmio per l'economia meridionale fiscalmente agevolati da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione delle Autorità creditizie.

Tale intervento si inserisce nella normativa di attuazione della Banca del Mezzogiorno. Il comma 5 dell'articolo 8 alle lettere a) e b) novella la disciplina del

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al fine di favorirne l'operatività e assicurarne la continuità e l'autonomia, mentre alla lettera *c*) dispone in merito all'utilizzo parziale di risorse inutilizzate destinate al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca. Aggiunge che la novella di cui alla lettera *a*) è volta a eliminare la disposizione contenuta al comma 847 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006 che, nel prevedere l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa, stabilisce la soppressione del Fondo centrale di garanzia, pur mantenendone l'operatività fino all'emanazione delle norme attuative del citato Fondo per la finanza d'impresa. La disposizione non comporta effetti finanziari. La norma di cui alla lettera *b*), estende, in primo luogo, la garanzia concessa dal Fondo Centrale di Garanzia anche ai fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Si prevede, inoltre, la possibilità di procedere ad opportune razionalizzazioni della disciplina regolamentare del Fondo, improntate prioritariamente all'obiettivo di salvaguardare gli effetti sulla finanza pubblica che possono derivare da una riduzione delle risorse del Fondo nonché di accrescere l'efficienza dello strumento in termini di sostegno al finanziamento delle PMI, anche mediante forme di intervento innovative e il contenimento dei relativi oneri. La disposizione prevista alla lettera *c*), interviene sulla disciplina del Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dalla legge n. 311/2004 presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, al fine di utilizzare in maniera più semplice e flessibile le risorse disponibili e non ancora impiegate. Le modifiche normative prevedono in particolare che fino al 50 per cento delle risorse rimaste inutilizzate a valere sulle allocazioni inizialmente disposte dal CIPE – incluse le risorse derivanti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, da revoche o da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili – siano destinate al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi, con priorità

per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio. Il comma 10 dell'articolo 8 modifica l'articolo 239 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005) avente ad oggetto la protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali (articolo 2, n. 10, legge n. 633/1941). Ricorda che il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, ha recentemente dettato una nuova formulazione dell'articolo 239 che accorda la tutela prevista dal diritto d'autore a tutte le opere del disegno industriale precedenti al 2001 che, *a prescindere dalla registrazione*, sono divenute di pubblico dominio. Il comma 10 in esame, novellando nuovamente il citato articolo 239, limita la tutela ai sensi della legge del diritto d'autore alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71), erano divenute di pubblico dominio, a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Analogo principio ispira la disciplina del regime transitorio di cui al secondo periodo dell'articolo 239, che accorda tale tutela alle sole opere di disegno industriale fabbricate o commercializzate nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, divenute di pubblico dominio prima di tale data a seguito della scadenza degli effetti della registrazione, escludendo la tutela per le opere di pubblico dominio mai registrate.

I commi 1 e 2 dell'articolo 9 introducono nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata volte a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno. In particolare, il comma 1 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca (denominati «Contratti di programma per la Ricerca Strategica») con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata; distretti, per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione ne-

goziata, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati.

Il comma 11 dell'articolo 10 prevede l'istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata « Agenzia », quale soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo (comma 12). Lo stesso comma 11 precisa le finalità sottese all'istituzione, la quale è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo n. 152 del 2006 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti,

alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici. Il comma 13 indica i seguenti principi che devono informare l'attività dell'Agenzia: autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale; trasparenza; economicità. Il comma 27 prevede che l'Agenzia si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto n. 1611/1933 (che disciplina l'assunzione da parte della Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali e degli impiegati).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.
Audizione di rappresentanti del FORMEZ (*Svolgimento e conclusione*) 132

SEDE REFERENTE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 133

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino e C. 3991 Bobba (*Seguito dell'esame e rinvio*) 134

ALLEGATO (*Emendamenti del relatore*) 140

RISOLUZIONI:

7-00569 Antonino Foti: Iniziative per la soluzione di crisi occupazionali riguardanti il settore metalmeccanico e chimico sul territorio nazionale (*Discussione e rinvio*) 135

SEDE CONSULTIVA:

DL 70/2011: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 139

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA indi del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 10.10.

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.

Audizione di rappresentanti del FORMEZ.
(*Svolgimento e conclusione*).

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare e sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione, avvertendo che i rappresentanti del FORMEZ hanno consegnato una documentazione concernente l'oggetto dell'indagine, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Carlo FLAMMENT, *presidente FORMEZ*, Secondo AMALFITANO, *presidente*

FORMEZ Italia, e Marco VILLANI, direttore generale FORMEZ, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marialuisa GNECCHI (PD), Giuliano CAZZOLA (Pdl), Maria Grazia GATTI (PD), Amalia SCHIRRU (PD), Lucia CODURELLI (PD) e Massimiliano FEDRIGA (LNP).

Carlo FLAMMENT, presidente FORMEZ, Secondo AMALFITANO, presidente FORMEZ Italia, e Marco VILLANI, direttore generale FORMEZ, rendono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.05.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 maggio 2011.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda di avere dato notizia alla Commissione, nella precedente seduta, dei pareri al momento pervenuti sul provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, facendo presente come restassero ancora da acquisire i pareri delle Commissioni I e VIII. Poiché le predette Commissioni, nella giornata di mercoledì 25 maggio, hanno entrambe formulato un parere favorevole sulla proposta di legge in titolo, prende atto che la Commissione è ora nelle condizioni di procedere alla deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Cesare DAMIANO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo nella deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, tenuto conto dell'importanza del provvedimento in esame, in un'ottica di sostegno a favore delle categorie di professionisti e lavoratori interessati.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), relatore, ferma restando la necessità di approvare il provvedimento in esame nel medesimo testo trasmesso dal Senato, in modo da pervenire tempestivamente all'entrata in vigore di un provvedimento lungamente atteso, ritiene tuttavia opportuno che i gruppi considerino l'eventualità di presentare, nel corso della discussione in Assemblea, un ordine del giorno con il quale impegnare il Governo a valutare la questione del rapporto tra l'innalzamento percentuale della contribuzione integrativa trasferita a carico del cliente e l'incremento della contribuzione soggettiva dovuta dal professionista. Nel ricordare, peraltro, che un ordine del giorno di tale natura è stato già approvato nel corso della precedente lettura parlamentare, ritiene che un'indicazione al Governo in tal senso, nell'ottica di un ulteriore intervento sulla materia, possa anche contribuire a ridimensionare eventuali preoccupazioni legate all'intervento proposto.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), nel concordare con l'osservazione testé svolta dal

relatore circa l'opportunità di presentare un ordine del giorno sul tema del rapporto tra l'innalzamento percentuale della contribuzione integrativa e l'incremento della contribuzione soggettiva, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo nella deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al deputato Cazzola il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1524-B, nel medesimo testo approvato dal Senato. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Silvano MOFFA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.

C. 2360 Pelino e C. 3991 Bobba.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 ottobre 2010 il testo della proposta di legge n. 2360 Pelino – non essendo stati presentati emendamenti ad esso riferiti – è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del prescritto parere. Comunica, pertanto, che nella scorsa settimana si è completato l'esame in sede consultiva della proposta di legge da parte delle predette Commissioni: la I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni, la V Commissione ha espresso parere favorevole con talune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, mentre

la XII Commissione ha espresso parere favorevole.

Avverte, altresì, che – nelle more dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni – è stata nel frattempo assegnata alla XI Commissione anche la proposta di legge n. 3991 Bobba: poiché tale proposta verte su materia identica a quella recata dal richiamato provvedimento, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, fermo restando che – essendo in fase conclusiva l'esame in sede referente ed essendo ormai stati acquisiti tutti i pareri delle altre Commissioni su detto testo – il seguito dell'esame in Commissione non potrà che fare riferimento alla proposta di legge n. 2360 Pelino, da considerare come testo base.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte, quindi, che il relatore ha predisposto – in relazione alla richiamata proposta di legge n. 2360 – due specifici emendamenti, finalizzati a recepire i rilievi posti nei pareri della I e della V Commissione (*vedi allegato*), di cui raccomanda l'approvazione da parte della Commissione.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore, prendendo atto che essi sono tesi in particolare ad escludere conseguenze di carattere finanziario in ordine all'intervento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerati gli orientamenti emersi nel corso dell'esame in sede referente, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del testo della proposta di legge n. 2360, come risultante dagli emendamenti testé approvati, e della abbinata

proposta di legge n. 3991, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00569 Antonino Foti: Iniziative per la soluzione di crisi occupazionali riguardanti il settore metalmeccanico e chimico sul territorio nazionale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Cesare DAMIANO (PD), nell'illustrare la risoluzione in titolo, di cui è cofirmatario, segnala l'opportunità che il Governo valuti ogni possibile iniziativa tesa a risolvere le situazioni di crisi occupazionale descritte nel presente atto d'indirizzo, sia per quanto riguarda l'adozione di misure che contemplino il rilancio del settore chimico e metalmeccanico, anche sulla base delle proposte di piano industriale presentate dalle rappresentanze sindacali unitarie, sia per quanto concerne l'attivazione di interventi di protezione sociale in favore dei lavoratori interessati.

Auspica, inoltre, che il Governo, nell'affrontare tali significative problematiche d'interesse nazionale, colga l'occasione per valutare interventi più ampi nel settore del sostegno al reddito, tenuto conto che nel prossimo biennio vi sarà il rischio di un vero e proprio *shock* occupazionale, soprattutto nel settore del commercio e dei servizi.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI ricorda che la risoluzione in discussione, concernente iniziative per la soluzione di crisi occupazionali riguardanti il settore metalmeccanico e chimico, presenta profili di competenza sia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento alla valutazione di misure di sostegno al reddito per i lavoratori coinvolti, sia del dicastero dello sviluppo economico, con riguardo a profili di sviluppo industriale. Considerati, pertanto, i necessari approfondimenti che i dicasteri coinvolti si riservano di effettuare sul tema, al fine di individuare con precisione gli impegni richiesti, osserva che la questione oggetto del presente atto di indirizzo è già all'attenzione del Governo, tanto è vero che – ad esempio – il sostegno al reddito dei lavoratori, colpiti dai riflessi delle vicende economiche e giudiziarie delle società AGILE S.r.l. ed EUTELIA S.r.l. (sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria con autorizzazione alla vendita dei rispettivi complessi aziendali), è attualmente assicurato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con interventi di CIGS, ai sensi dell'articolo 7, comma 10-ter, della legge n. 236 del 1993, decorrenti dalle rispettive declaratorie dello stato di insolvenza. Fa notare, infatti, che la società AGILE sta fruendo di detto trattamento dal 20 aprile 2010 fino al 6 marzo 2012, data di scadenza dell'autorizzazione al programma di vendita, mentre la società EUTELIA sta fruendo del trattamento di CIGS dal 1° giugno 2010, per la durata di un anno, che potrà essere prolungato fino alla medesima data del 6 marzo 2012, previo esame congiunto, per il cui esperimento le parti sono state convocate per il giorno 9 giugno prossimo.

Alla luce di quanto esposto, manifesta un'ampia disponibilità a pervenire quanto prima all'assunzione di impegni sull'argomento, ribadendo tuttavia l'opportunità che i dicasteri coinvolti svolgano ulteriori approfondimenti sul tema, a seguito dei quali sarà possibile per il Governo esprimere una posizione definitiva. Prospetta,

pertanto, l'esigenza di rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto di quanto appena riferito dal rappresentante del Governo, ritiene utile che la Commissione, prima di pronunciarsi sull'argomento, attenda i necessari approfondimenti che l'Esecutivo svolgerà sulla materia, al fine di giungere ad una deliberazione consapevole e ponderata, che potrà avvenire presumibilmente nella giornata di martedì 7 giugno 2011, previo accordo da assumere nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già fissata per la giornata odierna.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 70/2011: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite V e VI sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 13

maggio 2011, n. 70, che attua talune parti del Programma nazionale di riforma, allegato al Documento di economia e finanza, recentemente esaminato dalle Camere: si tratta, infatti, di un provvedimento che interviene in distinti settori dell'ordinamento, disponendo una serie di misure riconducibili, in linea di massima, alle tre finalità principali indicate nel preambolo del decreto: la « promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese »; l'introduzione di « misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese »; « il rispetto degli impegni assunti in sede europea ».

Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 2, che, in coerenza con decisioni assunte a livello europeo, istituisce un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto in esame. Fa presente che il credito d'imposta è concesso ai datori di lavoro che nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) assumono a tempo indeterminato lavoratori « svantaggiati » o « molto svantaggiati » (in base alla definizione assunta in sede europea), aumentando il numero di dipendenti; l'articolo in questione disciplina, quindi, le modalità di calcolo del beneficio in relazione alla differente tipologia contrattuale presa in riferimento (contratto indeterminato, contratto a tempo parziale e contratto part-time), prevedendo altresì delle ipotesi di decadenza dal diritto a fruirne. Fa, quindi, notare che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro tre anni dalla data di assunzione.

Fa presente che l'articolo 3, in materia di distretti turistico-alberghieri, prevede, alla lettera c) del comma 6, l'attivazione nei Distretti di sportelli unici di coordi-

namento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS, presso i quali le imprese del distretto possono intrattenere rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, presentare richieste ed istanze, ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale. Segnala, quindi, l'articolo 4 che, al comma 2, lettera *b*), è soprattutto finalizzato a modificare in più parti l'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, relativo ai requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nonché per l'affidamento di subappalti. In particolare, evidenzia le modifiche riferite alle cause di esclusione per violazioni in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori previste alla lettera *e*) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 38 del Codice, che sono volte a fornire univoci elementi ai fini della valutazione della gravità, definitivamente accertata, delle violazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. In proposito, chiarisce che le violazioni si intendono gravi con riferimento all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede che esse vengano individuate con decreto interministeriale e che, fino alla sua adozione, sono quelle elencate nell'Allegato I del medesimo decreto legislativo, fermo restando quanto previsto con riferimento al settore edile dal successivo articolo 27, comma 1-*bis*. Fa altresì presente che, per quanto concerne le violazioni riguardanti i contributi previdenziali ed assistenziali, si precisa che le violazioni si intendono gravi con riferimento alle cause ostative al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Richiama, inoltre, il n.1.7 della medesima lettera *b*) del comma 2 in esame, che modifica il richiamato comma 1 dell'articolo 38 nel senso di escludere le imprese da appalti, se non in regola con legge n. 68 del 1999, in materia di diritto al lavoro dei soggetti disabili. Fa notare, al riguardo, che nel nuovo testo dell'articolo 38 è stato, quindi, soppresso il riferimento alla man-

cata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della richiamata legge 12 marzo 1999, n. 68 (la cosiddetta certificazione di ottemperanza da parte del legale rappresentante che attesti il rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili), con ciò determinando il rischio di un possibile affievolimento dei controlli sul rispetto di questa fondamentale normativa.

Evidenzia, quindi, l'articolo 7, comma 2, lettera *t*), in materia di riscossione di crediti INPS, che introduce una serie di disposizioni finalizzate a semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal modo l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto.

Segnala poi l'articolo 8, comma 1, teso a modificare gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplinano il contratto di inserimento lavorativo. In particolare, fa presente che la modifica dell'articolo 54, comma 1, lettera *e*), è volta a specificare che il contratto di inserimento deve riguardare donne « prive di un impiego da almeno 6 mesi ». Fa, quindi, notare che la modifica dell'articolo 59 è volta a rinviare, ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al nuovo Regolamento n. 800 del 2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, relativo agli aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 (cosiddetti aiuti *de minimis*) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Rileva che l'articolo 9, commi da 17 a 21, reca varie disposizioni sul personale della scuola (docente e ATA); in particolare, il comma 17 dispone che, all'esito di un'apposita sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica. Osserva, in proposito, che il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente ed ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili nel medesimo anno scolastico; ogni anno il MIUR, d'intesa con gli altri due Ministeri citati, verifica il piano ai fini di eventuali modulazioni: secondo la relazione illustrativa l'approvazione del piano di assunzioni determinerebbe, in concreto, la copertura totale (o quasi) dei posti vacanti e disponibili nell'anno 2011-2012.

Fa poi presente che il comma 18, al fine di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA, integra l'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001, che disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato, escludendo dal campo di applicazione del provvedimento i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, stante quanto stabilito dalla legge n. 124 del 1999. Osserva che quest'ultima legge, infatti, prevede che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze agli insegnanti, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle apposite graduatorie; il richiamato comma 18 precisa, inoltre, che in ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001 (in base al quale, ad esempio, si prevede la conversione del contratto a tempo indeterminato in caso di superamento dei 36 mesi di proroghe e rinnovi o in altre specifiche ipotesi). Evidenzia che

la disposizione in esame è finalizzata « ad arginare i contrasti giurisprudenziali sorti in merito a detta problematica ed i relativi effetti finanziari ».

Fa notare poi che, con il comma 19, si stabilizza al 31 agosto di ogni anno il termine per le assunzioni a tempo indeterminato e per i provvedimenti di assegnazione o utilizzazione comunque di durata annuale riguardanti il personale insegnante e ATA di ruolo – incluse le supplenze annuali –, nonché per il conferimento degli incarichi di presidenza, che, originariamente fissato al 31 luglio di ogni anno dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 255 del 2001, è stato poi prorogato al 31 agosto limitatamente ad alcuni anni scolastici. Rileva, inoltre, che il comma 20 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti è effettuato ogni 3 anni (anziché con cadenza biennale), con possibilità di trasferimento in un'unica provincia; a tal fine, si novella l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 97 del 2004, che aveva disposto l'aggiornamento biennale (anziché annuale) delle graduatorie in questione, all'epoca graduatorie permanenti e poi trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Con riguardo alle modalità dell'inserimento dei docenti nelle graduatorie relative alla (eventuale) provincia prescelta per il trasferimento, evidenzia che la disposizione – che non reca una disciplina esplicita – ripristina, di fatto, quella anteriore all'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 134 del 2009 (ovvero, il cosiddetto « inserimento a pettine »), provvedimento che aveva previsto, al contrario, per il biennio 2007-2008 e 2008-2009, l'inserimento nelle graduatorie di altre province « in coda ».

Segnala che il comma 21 dispone che i docenti con nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titola-

rità. A tal fine, si sostituisce integralmente l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Segnala, quindi, il comma 7 dell'articolo 10, che integra l'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407, al fine di prevedere che al pagamento della doppia annualità di reversibilità prevista, in caso di decesso dei soggetti beneficiari, a favore dei superstiti di dipendenti civili e militari dello Stato vittime del terrorismo, provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta; secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la disposizione è volta a dirimere un rilevante contenzioso in atto, chiarendo che al pagamento della doppia annualità di pensione di reversibilità ai superstiti deve provvedere l'INPDAP.

Infine, segnala i commi da 8 a 10 del medesimo articolo 10, che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, « dettano disposizioni finalizzate a rafforzare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di fronteggiare la grave carenza di personale responsabile e coordinatore delle squadre operative di soccorso ».

In conclusione, preso atto del contenuto particolarmente complesso ed articolato del provvedimento, anche per le parti di interesse della XI Commissione, propone di attendere l'andamento dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito, anche considerato che, essendo la Camera chiamata ad esaminare in prima lettura il presente disegno di legge, non sono da escludere significativi interventi di modifica del testo, che potrebbero essere presi in considerazione in una successiva fase di esame, fermo re-

stando che la Commissione dovrà comunque esprimere il parere di competenza in tempi utili per la discussione del provvedimento in Assemblea.

Alessia Maria MOSCA (PD), nel chiedere alla presidenza chiarimenti circa i tempi di esame del provvedimento in sede consultiva, auspica che sull'argomento possano esservi adeguati margini di discussione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nell'osservare che il dibattito sul provvedimento in titolo potrà utilmente proseguire nelle giornate di martedì e mercoledì della prossima settimana, fa presente che un'eventuale seguito dell'esame in vista della deliberazione di competenza potrà essere valutato anche alla luce dell'andamento dell'*iter* presso le Commissioni di merito, ferma restando la necessità di concludere l'esame in sede consultiva in armonia con la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, allo stato prevista per la giornata di lunedì 13 giugno: tale circostanza, dunque, potrebbe anche condurre alla votazione del parere nella stessa giornata di mercoledì 8 giugno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 31 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (C. 2360 Pelino e C. 3991 Bobba).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 198 del medesimo codice è integrata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, da un medico designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni concernenti

l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e del Comitato di verifica per le cause di servizio.

1. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: è integrato aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

1. 2. Il Relatore.

(Approvato)

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Variazione nella composizione della Commissione | 141 |
| Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 141 |
| Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Nuovo testo C. 797 Angela Napoli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 143 |
| Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti, C. 4090 Pedoto e C. 4158 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 143 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 144 |
| AVVERTENZA | 144 |

SEDE REFERENTE

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Intervengono il ministro della salute Ferruccio Fazio e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sebastiano Musumeci.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che il deputato Donato Renato Mossella entra a far parte della Commissione.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

C. 4274 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2011.

Luciana PEDOTO (PD), premesso di condividere le linee di fondo del provvedimento in esame, che affronta anche alcune questioni su cui da tempo si attendeva un intervento normativo, esprime rammarico per il fatto che esso sia stato presentato alle Camere dopo oltre tre anni dall'inizio della legislatura. Ritene, inoltre, che sarebbe stato preferibile che il Governo rinunciaste a impostare, in gran parte, il provvedimento in termini di delega legislativa, onde consentire un confronto parlamentare pieno ed esaustivo sul merito delle singole disposizioni. Più in particolare, dichiara di condividere l'obiettivo della riduzione dei comitati etici autorizzati alla sperimentazione per uso umano, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), ma desidera sapere se il Governo intenda prevedere modalità semplificate per gli studi multicentrici. Ritene, inoltre, che sia necessario chiarire quali

siano i soggetti abilitati ad accedere alla banca dati delle reazioni avverse che, secondo quanto si legge nella relazione del Governo, potrà essere istituita sulla base dell'articolo 1, comma 2, lettera *f*).

Con riferimento, quindi, all'articolo 2 e, in particolare, ai cosiddetti « giovani ricercatori », sottolinea la necessità di verificare che questa norma non finisca con il creare tra i ricercatori una generazione di « prestanome ».

Esprime, poi, la più ferma contrarietà al superamento del principio di esclusività del rapporto di lavoro per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui all'articolo 3, evidenziando il rischio che tale norma, al di là delle ragioni specifiche che hanno indotto il Governo a proporla, finisca per essere una sorta di cavallo di Troia in materia di libera professione medica.

Osserva, inoltre, che nell'ambito degli interventi in materia di ordini delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 6, sarebbe utile affrontare anche l'annoso problema dei biologi. Quanto all'articolo 10, ritiene che la decisione di affidare alle farmacie l'erogazione di ulteriori servizi sia condivisibile nella misura in cui vengano adottate misure volte a garantire l'attendibilità dei risultati diagnostici e la qualità delle prestazioni, come del resto evidenziato dalla Conferenza Stato-regioni.

Rileva, inoltre, che gli articoli 12 e 13, in materia, rispettivamente, di fascicolo sanitario elettronico e di istituzione di vari registri, affrontino questioni su cui già da tempo era stata evidenziata l'esigenza di un intervento legislativo.

Con riferimento, infine, ai servizi trasfusionali, di cui all'articolo 14, sottolinea la necessità di rispettare l'ambito di autonomia decisionale delle regioni in materia.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva, preliminarmente, che la Conferenza delle regioni ha sollevato, sul provvedimento in esame, una serie di questioni, che dichiara di condividere e rispetto alle quali il Governo non si è ancora pronun-

ciato. Ritiene, in proposito, che sarebbe utile che il Governo sciogliesse la riserva su tali questioni prima che scada il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in esame, onde evitare che la Commissione lavori su un testo non definitivo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che, avendo ormai il Governo presentato il disegno di legge in esame, ogni eventuale modifica non potrà che aver luogo proprio nella fase emendativa. Il ministro Fazio ha comunque espresso la propria disponibilità a verificare i profili richiamati dall'onorevole Miotto.

Anna Margherita MIOTTO (PD), passando alle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, esprime forti riserve sull'articolo 3, volto, secondo quanto sostiene il Governo, a evitare che l'incarico di direttore scientifico degli IRCCS sia di fatto affidato soltanto a medici in pensione. La citata disposizione, infatti, si pone in contraddizione con il più generale principio di esclusività del rapporto con il Servizio sanitario nazionale e rischia di dar vita a gravi conflitti di interesse.

Rileva, quindi, l'eccessiva sinteticità delle disposizioni in materia di sicurezza delle cure, di cui all'articolo 7. In proposito, ricorda come sia in corso d'esame presso il Senato un disegno di legge sul rischio clinico, circostanza questa che, forse, suggerirebbe l'opportunità di stralciare le norme di cui al citato articolo 7. Quanto all'articolo 10, ritiene che si dovrebbe attentamente valutare se alcune delle funzioni in discorso non possano essere affidate, oltre che alle farmacie, anche alle parafarmacie.

Osserva, altresì, che, riguardo all'articolo 14, appare opportuno delimitare meglio l'ambito dei laboratori pubblici autorizzati, cui i servizi trasfusionali possono affidare l'esecuzione di esami.

Infine, evidenzia, più in generale, il problema di un maggiore coordinamento dell'attività dei due rami del Parlamento riguardo al provvedimento in esame, posto

che il Senato sta esaminando disegni di legge in materia di registro delle protesi mammarie, medicinali per uso umano ed esercizio dell'attività farmaceutica e, soprattutto, nuove professioni sanitarie.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.

Nuovo testo C. 797 Angela Napoli.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge in esame, quale risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.2 del relatore, sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole con osservazione della I Commissione e pareri favorevoli della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La VII Commissione non ha ancora espresso il parere di competenza, ma aveva dato il proprio nulla osta sul testo precedente.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, alla luce dei pareri pervenuti, chiede se vi sia il consenso al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa da parte di tutti i gruppi e, in particolare, da parte del gruppo del Partito Democratico, che si era riservato una valutazione al riguardo.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che, anche alla luce del precedente trasferimento alla sede legislativa del disegno di legge in materia di protesi mammarie, non vi siano le condizioni per prestare l'assenso del suo gruppo sul provvedi-

mento in esame, come richiesto dal relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che, alla luce di quanto dichiarato dal rappresentante del gruppo del Partito Democratico, non resti che concludere l'esame in sede referente con il conferimento del mandato al relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.

C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti, C. 4090 Pedoto e C. 4158 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che è stata trasmessa, da parte del Governo, la documentazione richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, in riferimento alle proposte di legge all'ordine del giorno.

Tale documentazione, contenente le osservazioni dei Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali e del dipartimento della funzione pubblica, è a disposizione dei membri della Commissione.

Da tale documentazione si evince, in sintesi, che il provvedimento, innanzitutto, potrebbe effettivamente recare oneri di carattere finanziario e, in secondo luogo, che lo stesso potrebbe, altresì, risultare

invasivo dell'ambito riservato alle regioni e alle autonomie locali. Pertanto, invita il relatore di prendere attentamente visione della documentazione trasmessa dal Governo e, successivamente, valutare le modalità per il prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario Sebastiano MUSEMECI ribadisce le perplessità evidenziate nella documentazione trasmessa dal Governo, sottolineando come esse non comportino affatto una contrarietà alle finalità delle proposte di legge in esame, che sono anzi condivise senza riserve.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, rileva, innanzitutto, che la documentazione trasmessa dal Governo giunge in una fase dell'*iter* in cui non è stata ancora elaborata una proposta di testo unificato da adottare come testo base. Osserva, poi, che la peculiare natura accessoria dell'attività svolta dalle persone anziane impiegate per lo svolgimento di lavori di utilità sociale non consente di ricondurla alla comune tipologia contrattuale di diritto privato. Fa presente, altresì, che il suo gruppo ha segnalato con lettera al Governo l'importanza del provvedimento in esame. Proseguendo, rileva, più in generale, che la normativa in materia è oggi caratterizzata da un'accentuata eterogeneità territoriale, mancando una cornice comune, idonea a disciplinare senza margini d'incertezza alcuni profili particolarmente delicati, quali, ad esempio, quelli relativi alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Sarà comunque sua cura, in qualità di relatore, tenere conto dei profili evidenziati dal Governo.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) chiede se sia possibile avere copia della lettera inviata dal gruppo della Lega Nord al Governo sul provvedimento in esame.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, ritiene che tutti i gruppi i cui componenti abbiano sottoscritto proposte di legge in materia possano, nella loro autonomia e se lo ritengono opportuno, segnalare al Governo

l'importanza del provvedimento in esame. Del resto, la presentazione di proposte di legge sull'argomento da parte di quasi tutti i gruppi parlamentari dimostra, a suo avviso, la possibilità di collaborare proficuamente al fine di individuare un testo unificato condiviso, facendo tesoro delle stesse indicazioni del Governo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, premesso che l'eventuale scambio di missive tra i gruppi parlamentari e il Governo riguarda tali soggetti e non coinvolge in alcun modo la Commissione, precisa che, sotto il profilo procedurale, il Governo si è limitato a fornire le informazioni richieste ai sensi del regolamento, alla luce delle quali spetta ora alla Commissione di valutare se sospendere l'*iter* oppure, come suggerito dal relatore, tenere conto di tali indicazioni ai fini della futura adozione del testo base.

Lucio BARANI (PdL) invita il relatore a individuare una soluzione facendo tesoro delle indicazioni fornite dal Governo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 70/2011 – Semestre europeo – disposizioni per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 145

RISOLUZIONI:

7-00524 Paolo Russo: Sulle iniziative per l'erogazione degli aiuti nazionali per il settore bieticolo-saccarifero (*Rinvio*) 146

7-00491 Servodio, 7-00499 Delfino, 7-00541 Rainieri e 7-00555 Gottardo: Sulle iniziative per il rilancio del settore della ciliegicoltura (*Discussione congiunta e rinvio*) 146

7-00519 Fiorio: Sulle iniziative a tutela del comparto vitivinicolo in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto (*Discussione e rinvio*) 147

INTERROGAZIONI:

5-04273 Delfino: Iniziative per definire un quadro normativo di riferimento per la qualificazione e la certificazione dell'attività agromeccanica 147

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 150

5-02515 Oliverio: Sul patrocinio concesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il lancio dei prodotti « McItaly » della McDonald's 148

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 151

5-03934 Zucchi: Sui tempi di approvazione del bilancio di previsione dell'AGEA per il 2011 e sulle eventuali conseguenze in sede europea 148

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 152

5-04174 Oliverio: Iniziative a tutela dei produttori a seguito di una proposta di boicottaggio del pomodoro Pachino nonché per il monitoraggio dei prezzi e il contrasto delle infiltrazioni mafiose nella filiera agroalimentare 148

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 153

5-04271 Fiorio: Iniziative in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti 148

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 154

5-04519 Cenni: Iniziative in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti, con particolare riferimento alla richiesta di proroga della validità dei diritti di reimpianto 149

AVVERTENZA 149

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 14.05.

DL n. 70/2011 – Semestre europeo – disposizioni per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta di mercoledì 25 maggio 2011.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 maggio scorso il relatore Gottardo ha svolto la relazione introduttiva.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, richiamando la relazione introduttiva, fa presente di aver ulteriormente approfondito il tema della cessione dei crediti derivanti da aiuti realtivo alla politica agricola comune (PAC), prevista dall'articolo 8, commi 11 e 12, del decreto-legge. Al riguardo, sottolinea di aver maturato il convincimento che tale previsione è consentita, considerato che tali diritti sono considerati dalla legge pignorabili, e quindi cedibili. Ricorda inoltre che la cessione dei crediti PAC consentirebbe agli agricoltori un più agevole accesso al credito, una immediata liquidità, una soluzione parziale alla problematica dei lunghi tempi di pagamento degli aiuti comunitari e, infine, parità di condizione nei confronti degli agricoltori di numerosi Stati membri dell'Unione europea che già consentono di utilizzare tale facoltà. Inoltre, si otterrebbe anche l'esito di una sburocratizzazione degli adempimenti attualmente previsti dalla legge.

Per tali ragioni, ritiene che la Commissione possa esprimere un parere complessivamente favorevole.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00524 Paolo Russo: Sulle iniziative per l'erogazione degli aiuti nazionali per il settore bieticolo-saccarifero.

(Rinvio).

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che la risoluzione – sottoscritta da tutti i gruppi presenti in Commissione – impegna il Governo a provvedere alla completa e definitiva erogazione degli aiuti nazionali per le campagne produttive del 2009 e del 2010 a favore degli operatori del settore bieticolo-saccarifero aventi diritto, dando attuazione alla delibera CIPE del novembre 2010 e utilizzando le risorse disponibili nel bilancio della AGEA.

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00491 Servodio, 7-00499 Delfino, 7-00541 Rainieri e 7-00555 Gottardo: Sulle iniziative per il rilancio del settore della ciliegicoltura.

(Discussione congiunta e rinvio).

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che, vertendo le risoluzioni su identico argomento, la discussione si potrà svolgere congiuntamente.

La Commissione concorda.

Giuseppina SERVODIO (PD) richiama l'importanza di approvare le risoluzioni in titolo in questo momento, in cui si procede alla campagna di raccolta e commercializzazione delle ciliegie. Si tratterebbe di un segnale di grande attenzione rispetto a questo comparto che è tra i più interessanti e più forti dell'economia agricola del Paese.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, invita i presentatori a formulare un testo unificato delle quattro risoluzioni presentate, in quanto convergenti.

Ricordando che il 7 giugno a Vignola si svolgerà l'Assemblea nazionale dell'Associazione nazionale «Città delle ciliegie», ritiene importante riuscire ad approvare una tale risoluzione in tempo utile per

inviare un messaggio di attenzione al settore della ciliegicoltura, come già la Commissione si era impegnata a fare nel corso delle audizioni con le organizzazioni interessate.

Teresio DELFINO (UdCpTP), nel concordare con la proposta del presidente, auspica che i presentatori possano trovare un momento di sintesi in tempi stretti.

Isidoro GOTTARDO (PdL) dichiara la disponibilità del suo gruppo a definire una risoluzione unitaria e ad approvarla in tempo utile rispetto all'evento che è in programma, per dimostrare attenzione anche rispetto ad una evidente contraddizione del settore: la crescita del mercato globale e la contrazione della produzione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene opportuno verificare la disponibilità del Governo ad essere presente la prossima settimana.

Il sottosegretario Roberto ROSSO manifesta la disponibilità del Governo nel senso auspicato dal deputato Oliverio.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia infine ad altra seduta il seguito della discussione della risoluzione.

7-00519 Fiorio: Sulle iniziative a tutela del comparto vitivinicolo in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Massimo FIORIO (PD) ritiene importante, conoscendo la disponibilità del Governo rispetto al contenuto della risoluzione, arrivare ad una sua rapida approvazione, visto l'incalzante dibattito in corso in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti. Invita a tal fine tutti i gruppi ad esplicitare il proprio orientamento al riguardo.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 14.20.

5-04273 Delfino: Iniziative per definire un quadro normativo di riferimento per la qualificazione e la certificazione dell'attività agromeccanica.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritiene che la sua interrogazione meriti una risposta più puntuale, da parte del Governo, al quesito posto, che in realtà aveva ad oggetto le eventuali iniziative del Governo per la definizione di un quadro normativo per l'attività agromeccanica. Ricorda in proposito le iniziative correnti in sede europea, come la Giornata sul contoterzismo tenutasi a Parigi, e le proposte di riconoscimento agli agromeccanici dei benefici recati dai piani di sviluppo rurale, oggetto peraltro di un disegno di legge pendente al Senato.

Pertanto, non può che dichiararsi insoddisfatto.

Invita infine il Governo ad accelerare l'esame e la definizione della questione oggetto della interrogazione, sempre più importante per il mondo agricolo, essendo l'attività di contoterzismo di grande supporto all'attività agricola del Paese.

5-02515 Oliverio: Sul patrocinio concesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il lancio dei prodotti «McItaly» della McDonald's.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), facendo presente altresì che si tratta di vicenda avvenuta sotto la gestione di un ministro non più in carica.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), pur concordando sul fatto che l'interrogazione si riferisce ad un'iniziativa dell'ex ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, ricorda che la continuità ministeriale obbliga il Ministero a rispondere anche a quesiti risalenti al 19 febbraio 2010. Sinteticamente, essi sono riassumibili nella domanda sul perché si sia scelto di patrocinare un'iniziativa promozionale solo di quella società e non di altre e avente ad oggetto solo prodotti originari della regione dell'allora Ministro Zaia, e non altri. Tale decisione avrebbe dovuto passare, infatti, per una fase di concertazione con le altre 19 regioni, alle quali non è stato riservato identico trattamento.

Invita pertanto il Ministero a lavorare d'intesa con le regioni per il rilancio delle produzioni di qualità di tutto il territorio nazionale.

5-03934 Zucchi: Sui tempi di approvazione del bilancio di previsione dell'AGEA per il 2011 e sulle eventuali conseguenze in sede europea.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Angelo ZUCCHI (PD) prende atto della risposta del sottosegretario, ma dichiara di continuare a non capire le ragioni del ritardo dell'approvazione del bilancio dell'AGEA poiché sono state indicate solo motivazioni generiche.

Si dichiara pertanto insoddisfatto della risposta fornita dal Governo.

5-04174 Oliverio: Iniziative a tutela dei produttori a seguito di una proposta di boicottaggio del pomodoro Pachino nonché per il monitoraggio dei prezzi e il contrasto delle infiltrazioni mafiose nella filiera agroalimentare.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), si dichiara non soddisfatto della risposta per diverse motivazioni. La principale di queste è dovuta al mancato avvio di una campagna informativa sul pomodoro Pachino che, in mancanza di essa, rischia di apparire come il prodotto di una filiera mafiosa e non frutto del lavoro di tanti produttori che, invece, non riescono a commercializzarlo adeguatamente. Infatti, fa presente che, al prezzo all'origine, di euro 0,50 al chilogrammo, fa riscontro il prezzo praticato al consumatore, di 3 euro, con un evidente problema di filiera, di cui l'interrogazione chiedeva conto. In particolare, ritiene che il monitoraggio dei prezzi dei prodotti del settore agroalimentare condotto da un istituto, quantunque di rilievo nazionale, non possa essere considerato sufficiente per rilevare le distorsioni presenti nella filiera. Infine, osserva che l'interrogazione chiedeva al Governo anche quali misure avesse intenzione di adottare per risolvere tali problemi e per contrastare le infiltrazioni mafiose della filiera agroalimentare, domande non evase.

Per tali ragioni, si dichiara insoddisfatto delle risposte fornite dal Governo.

5-04271 Fiorio: Iniziative in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Massimo FIORIO (PD), sottolineando che per lungo tempo il Governo non ha fornito risposta alle interrogazioni, ricorda che la sua interrogazione è stata presentata prima della risoluzione n. 7-00519,

sul medesimo argomento, di cui la Commissione ha oggi avviato la discussione. Ritiene pertanto che le questioni in essa affrontate potranno essere affrontate in sede di discussione della medesima risoluzione, che potrà costituire l'occasione per la Commissione per una presa di posizione finalizzata a sostenere l'azione del Governo a livello europeo.

5-04519 Cenni: Iniziative in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti, con particolare riferimento alla richiesta di proroga della validità dei diritti di reimpianto.

Il sottosegretario Roberto ROSSO rinvia, per la risposta all'interrogazione in titolo, alla risposta già fornita all'interrogazione 5-04271 Fiorio.

Susanna CENNI (PD) segnala che con la sua interrogazione chiedeva al Governo se la richiesta di proroga della validità dei diritti di reimpianto dei vigneti fosse stata formalizzata e quale decisione avesse assunto la Commissione europea avesse assunto in merito. Ritiene tuttavia del tutto carente la risposta su tale specifico aspetto. Invita pertanto il sottosegretario a non considerare svolta la medesima interrogazione e a fornire una puntuale risposta in altra seduta.

Il sottosegretario Roberto ROSSO, accogliendo l'invito, si riserva di intervenire in altra seduta per la risposta all'interrogazione in titolo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, prende atto della buona volontà del Ministero di

recuperare l'arretrato maturato nella risposta alle interrogazioni, ma raccomanda una maggiore e più puntuale attenzione alle questioni poste dalle interrogazioni, sulle quali vi è il forte interesse del territorio e il consistente impegno dei presentatori.

Chiede pertanto che lo svolgimento delle restanti interrogazioni sia rinviato ad altra seduta, affinché il Governo possa approfondire le risposte da fornire agli interroganti.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, premesso che ritiene di poter rinviare lo svolgimento delle interrogazioni solo su richiesta dei presentatori, prende atto delle richieste di rinvio dei deputati Cenni e Oliverio. Avverte inoltre che anche il deputato Nastri ha fatto pervenire richiesta di rinvio.

Il sottosegretario Roberto ROSSO si dichiara disponibile a intervenire in altra seduta.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia ad altra seduta lo svolgimento delle interrogazioni n. 5-04519 Cenni, 5-04357 Oliverio e 5-04683 Nastri.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-04273 Delfino: Iniziative per definire un quadro normativo di riferimento per la qualificazione e la certificazione dell'attività agromeccanica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione proposta riguarda il comparto agro-meccanico e, in particolare, la necessità di definire un quadro normativo di riferimento per attribuire qualificazione e certificazione al comparto stesso.

Al riguardo, si ricorda anzitutto che l'attività di « contoterzismo » è già contemplata dal nostro ordinamento come « attività agro-meccanica », per la quale sono anche previsti interventi a favore degli operatori del settore.

Il Ministero ha sempre riconosciuto come fondamentale il ruolo svolto dai cosiddetti contoterzisti nel panorama agri-

colo e forestale, ritenendo le attività agromeccaniche un fattore strutturale dell'agricoltura italiana sempre più influente in un'ottica di modernizzazione e miglioramento.

Alla luce di tali considerazioni, tra le diverse iniziative intraprese per migliorare le condizioni del comparto, si fa presente che è stato istituito uno specifico « tavolo tecnico » per il settore agromeccanico con lo scopo non solo di condividere le iniziative a sostegno del settore, ma anche di confrontarsi e verificare le ipotesi d'intervento normativo ancora realizzabili.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-02515 Oliverio: Sul patrocinio concesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il lancio dei prodotti « McItaly » della McDonald's.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in oggetto riguarda il patrocinio concesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a un'importante catena della ristorazione commerciale, la presunta discriminazione rispetto ad altri operatori del sistema agroalimentare nonché le iniziative da adottare per l'espansione di tale settore, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP.

Al riguardo, si evidenzia come il sostegno alle filiere agroalimentari di qualità sia, da tempo, uno degli obiettivi principali perseguiti dal Ministero attraverso interventi ampi e articolati, quali la promozione dei prodotti, la tutela delle denominazioni, il sostegno alle imprese di produzione e trasformazione e la definizione di nuovi sistemi di qualità.

In tale ambito, si è inserito il patrocinio concesso all'iniziativa intrapresa dalla *Mc*

Donald's che ha deciso di puntare su prodotti di origine italiana e, in particolare, sui prodotti DOP e IGP.

Si ritiene utile far presente che il gratuito patrocinio, come avvenuto per la *Mc Donald's*, può essere concesso dal Ministero a tutti gli operatori economici che intendano impegnarsi in iniziative di valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani di qualità e, pertanto, non comporta alcuna discriminazione rispetto agli altri operatori del settore né rappresenta, quindi, un comportamento lesivo della concorrenza.

Per quanto riguarda, infine, i prodotti DOP e IGP, si ricorda che sono in corso una serie di iniziative per l'erogazione di contributi economici ai relativi operatori interessati e, in particolare, ai consorzi di tutela riconosciuti.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-03934 Zucchi: Sui tempi di approvazione del bilancio di previsione dell'AGEA per il 2011 e sulle eventuali conseguenze in sede europea.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in parola concerne la mancata approvazione, nei termini, del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte dell'AGEA e le eventuali conseguenze che potrebbero determinarsi a seguito di un ipotetico intervento, al riguardo, della Commissione europea.

Al riguardo, faccio presente che il bilancio per l'esercizio finanziario 2011 è stato approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AGEA il 21 dicembre scorso, nonché dai Ministeri vigilanti alla fine di marzo del corrente anno.

È evidente che la sua approvazione, rispetto ai termini previsti dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, è avvenuta con ritardo dovuto, sostanzialmente, ad una serie di accertamenti e approfondimenti necessari per consentire lo stesso servizio rispetto alle ridotte assegnazioni finanziarie.

Per quanto concerne i conti FEAGA dell'esercizio 2009 relativi all'AGEA evidenzio che, essendo stati riscontrati taluni errori materiali che necessitavano di rettifiche, gli stessi sono stati oggetto di disgiunzione nella prima decisione di liquidazione conti.

Peraltro la Commissione, dopo aver verificato le informazioni fatte pervenire

al riguardo, nel corso del Comitato dei Fondi agricoli del 17 dicembre 2010 ha presentato il progetto di decisione per la liquidazione dei predetti conti che sono stati liquidati positivamente con decisione della Commissione C(2011)770 del 15 febbraio 2011.

Colgo l'occasione per far presente, inoltre, che i conti FEASR 2009 sono stati già a suo tempo riconosciuti.

In riferimento alla verifica effettuata presso l'AGEA dal 13 al 17 dicembre 2010 dai preposti servizi comunitari per il mantenimento della qualifica di organismo pagatore, vorrei precisare che si è trattato solo di una verifica di *routine* effettuata ogni 3 anni nei confronti degli organismi pagatori europei.

Tale verifica, piuttosto, è scaturita dalla circostanza che l'AGEA ha ritenuto di doversi dotare di un piano di azione al fine di apportare miglioramenti necessari per corrispondere ai rilievi formulati dall'organismo di certificazione.

In merito a tale verifica, si precisa che anche questa si è conclusa senza rilievi, come comunicato con nota della Commissione europea prot. n. Ares/325073 del 24 marzo 2011.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-04174 Oliverio: Iniziative a tutela dei produttori a seguito di una proposta di boicottaggio del pomodoro Pachino nonché per il monitoraggio dei prezzi e il contrasto delle infiltrazioni mafiose nella filiera agroalimentare.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente presunte infiltrazioni mafiose tra i produttori di pomodori di Pachino, il Ministero condivide e si associa a quanto espresso dagli onorevoli interroganti, ritenendo intollerabile e inaccettabile l'utilizzo di trasmissioni televisive per boicottare il consumo di pomodori provenienti dal suddetto territorio.

Lasciando alle istituzioni competenti il contrasto alla criminalità organizzata, non si può che sottolineare con forza come l'Amministrazione sostenga con tutti i mezzi a disposizione il pomodoro di Pachino e gli altri prodotti DOP e IGP, schierandosi sempre in prima linea per promuovere e valorizzare il ricco patrimonio della nostra agricoltura.

In particolare, si evidenzia che il pomodoro di Pachino, per poter essere iscritto nel registro delle indicazioni geografiche protette (che garantisce il rispetto del disciplinare di produzione da parte di

tutti i soggetti della filiera) è sottoposto ad un specifico sistema di controllo (attualmente gestito dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «Mirri») che permette di introdurre sul mercato un prodotto di qualità certificata.

Pertanto, nella consapevolezza di trovarsi davanti a un prodotto di eccellenza del patrimonio agroalimentare italiano, il Ministero non può che porre in essere tutte le misure idonee alla sua tutela, valorizzazione e promozione.

Per quanto concerne, infine, il monitoraggio dei prezzi dei prodotti del settore agroalimentare, nel far presente che l'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) conduce costantemente attività di rilevazione dei prezzi di prodotti agricoli e alimentari, si conferma la disponibilità del Ministero ad acquisire informazioni sempre più dettagliate al riguardo.

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-04271 Fiorio: Iniziative in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ricorda che la concessione dei cosiddetti diritti di impianto, sul territorio comunitario, è vietata fino al 2015 ad eccezione di precise condizioni al cui verificarsi la normativa comunitaria consente agli Stati membri di rilasciare nuove autorizzazioni (come, ad esempio, il possesso di un diritto di impianto e in caso di sperimentazione) ovvero diritti di reimpianto.

La medesima norma consente ai Paesi membri che ne faranno richiesta di mantenere tale regime per ulteriori 3 anni, fino al 31 dicembre 2018.

Dal 2019 si realizzerà, quindi, la completa liberalizzazione delle superfici vitate, i cui riflessi sono già paventati dall'intera filiera non solo per la probabile perdita di valore dei diritti acquisiti ma, soprattutto, per il verosimile aumento di offerta di prodotti qualitativamente inferiori, a danno delle produzioni storicamente e tradizionalmente tipiche di determinate aree geografiche.

Le preoccupazioni rappresentate dalla filiera sono condivisibili, anche in considerazione del fatto che il mantenimento dei diritti di impianto, pur rappresentando una misura di accompagnamento, per-

mette di tutelare sia la qualità delle produzioni (limitando la coltivazione ad aree fortemente vocate), sia l'offerta complessiva dei prodotti immessi sul mercato.

Peraltro, non è da sottovalutare l'azione di protezione del territorio svolta dalle superfici vitate in particolari ambienti pedologici, quali quelli collinari, e le conseguenze che la liberalizzazione degli impianti in parola potrebbe avere sull'abbandono della coltivazione.

Tuttavia, si deve segnalare che, nonostante sia stata presentata una richiesta di proroga dei diritti di reimpianto, la Commissione europea non l'ha condivisa ritenendo la durata di validità di 8 anni ampiamente sufficiente per consentire ai produttori di procedere al reimpianto.

Si ritiene, pertanto, che si possa intervenire nell'ambito della discussione della riforma dell'OCM vino, per sollevare la questione a livello di Consiglio e Parlamento europeo, coinvolgendo anche gli altri grandi Paesi produttori affinché sia mantenuto l'attuale sistema di « blocco » degli impianti *post* 2015 per tutti i Paesi dell'Unione europea e per tutte le tipologie di vino.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|-----|
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. COM(2011)118 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 155 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 156 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 155 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. COM(2011)118 def.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi nel corso della seduta dello scorso 25 maggio, con particolare riferimento alle osservazioni dei colleghi Buttiglione e Gozi, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.25.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. COM(2011)118 def.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;

ricordato che il codice frontiere Schengen, entrato in vigore il 13 ottobre 2006, ha introdotto un codice comunitario contenente norme e procedure relative all'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione;

ricordato, inoltre, che la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen riguarda la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la circolazione delle persone, la cooperazione fra polizie e la cooperazione giudiziaria in materia penale e di estradizione, la creazione di un sistema di scambio di informazione denominato SIS (Sistema informativo Schengen), la protezione dei dati personali, il trasporto e la circolazione di merci;

preso atto che le modifiche proposte si basano sull'esperienza pratica degli Stati membri e della stessa Commissione euro-

pea nell'applicazione del codice frontiere Schengen, che hanno fatto rilevare alcuni profili di criticità;

considerato che la proposta di modifica del Regolamento risulta particolarmente opportuna, considerate le recenti vicende di massicci afflussi di immigrati irregolari, coincidendo, quindi, con una fase particolarmente difficile che ha chiaramente evidenziato la necessità di una attenta ricognizione dei diversi profili che attengono al regime Schengen entrato in vigore in un contesto molto diverso da quello attuale e con una pressione migratoria quantitativamente assai inferiore e comunque più facilmente gestibile;

osservato che la proposta di regolamento in esame conferisce alla Commissione europea il potere, per un periodo di tempo indeterminato, di adottare atti delegati per quanto riguarda le modalità di sorveglianza supplementari, nonché le modifiche degli allegati III (modelli di segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera), IV (modalità per l'apposizione dei timbri) e VIII (modello relativo alla durata di un soggiorno breve);

valutato che la proposta di modifica si limita ad apportare alcune modifiche pratiche e tecniche lasciando invariato il sistema nel suo complesso;

sottolineato che l'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione euro-

pea prescrive che le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, e che, ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione europea adottati in questo settore contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio;

tenuto conto che le disposizioni in esso contenute sono conformi alle norme comunitarie sotto il profilo della sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di modificare, dal punto di vista tecnico, un atto esistente dell'Unione, ovvero le misure del codice frontiere Schengen riguardanti le verifiche cui sono soggette le persone che attraversano le frontiere esterne e l'assenza di controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, non può, infatti, essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

tenuto conto, inoltre, che la proposta appare conforme anche al principio di proporzionalità, in quanto si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi proposti. Inoltre, poiché la proposta consiste in una modifica a un regolamento esistente, essa può essere realizzata solo con un atto legislativo europeo;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo:

a) se il conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati per un periodo indeterminato, ferma restando la possibilità di una sua revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, cui gli atti devono essere simultaneamente notificati non appena adottati, possa rappresentare un rischio di un eccesso di delega e se non occorra, quindi, verificare l'opportunità di una definizione più puntuale degli obiettivi, del contenuto e della portata della delega stessa;

b) se la prospettiva di sopprimere l'obbligo, per i cittadini di Paesi terzi in posizione regolare di dichiarare la loro presenza, non possa essere di ostacolo al contrasto dell'immigrazione clandestina;

c) di invitare la Commissione europea a valutare l'opportunità di inserire tale proposta nel contesto di un ulteriore sviluppo della strategia per la gestione integrata delle frontiere, auspicata dallo stesso Consiglio europeo, che tenga conto delle pressioni particolari cui sono sottoposti alcuni Stati membri promuovendo un'equa ripartizione delle responsabilità;

d) ad istituire meccanismi di sostegno per i Paesi più esposti al fenomeno dell'immigrazione clandestina istituendo un sistema di intensificata collaborazione in situazioni di preallarme che facciano prevedere un'emergenza umanitaria imminente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 158 |
| Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, <i>relatore Presidente Pisanu</i> | 158 |
| Sui lavori della Commissione | 159 |

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 20.50.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, relatore Presidente Pisanu.

Prosegue l'esame della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della

Commissione, con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno.

Il Presidente dispone innanzitutto la distribuzione del testo allegato alla proposta di relazione.

Ricorda inoltre che nella seduta precedente sono già intervenuti i senatore SERRA, CARUSO, LI GOTTI e LAURO e i deputati MARCHI, NAPOLI e TASSONE.

Intervengono nel dibattito i senatori DE SENA e SALTAMARTINI, l'onorevole VELTRONI, i senatori PASTORE, LUMIA.

Dopo una precisazione del PRESIDENTE, hanno la parola il senatore COMPAGNA, l'onorevole ORLANDO, la senatrice DELLA MONICA, l'onorevole GARAVINI e la senatrice LEDDI.

Il PRESIDENTE preannunciando che terrà conto delle proposte di integrazione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

L'onorevole MARCHI richiama l'attenzione della Commissione sulle norme sugli appalti contenute nel recente decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che nell'intento di semplificare le procedure, rischiano di non

consentire adeguati controlli preventivi antimafia.

L'onorevole TASSONE sollecita l'audizione del Ministro delle infrastrutture, anche con riferimento alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Bari.

La seduta termina alle 23.25.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento | 160 |
| Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento recante una modifica al DPCM n. 1 del 2011 | 160 |
| Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2010 | 160 |
| Comunicazioni del Presidente | 160 |

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 16.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

Su richiesta del deputato LAFFRANCO (PdL), il Comitato rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento recante una modifica al DPCM n. 1 del 2011.

Il presidente D'ALEMA (PD) illustra lo schema di regolamento all'ordine del giorno sul quale intervengono il senatore ESPOSITO (PdL) e il deputato LAFFRANCO (PdL).

Il Comitato approva all'unanimità la proposta di parere formulata dal presidente D'ALEMA.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2010.

Il senatore ESPOSITO (PdL) e il deputato ROSATO (PD) proseguono nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno.

Il presidente D'ALEMA dichiara quindi concluso l'esame della relazione.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i senatori ESPOSITO (PdL) e PASSONI (PD) e il deputato ROSATO (PD).

La seduta termina alle 16.25.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Ministro dell'interno, On. Roberto Maroni 161

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 161

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 31 maggio 2011. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Ministro dell'interno, On. Roberto Maroni.

Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Roberto MARONI, *Ministro dell'interno*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiari-

menti la Presidente Margherita BONIVER, i senatori Piergiorgio STIFFONI (LNP), Filippo SALTAMARTINI (PdL), Massimo LIVI BACCI (PD), Pierfrancesco GAMBA (PdL), i deputati Teresio DELFINO (UdC) e Ivano STRIZZOLO (PD), nonché la senatrice Diana DE FEO (PdL).

Roberto MARONI, *Ministro dell'interno*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Ministro Maroni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 31 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.35.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

| | |
|---|---|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. Esame Atto n. 339 – Governo (Parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni</i>) | 3 |
|---|---|

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

RISOLUZIONI:

| | |
|--|---|
| 7-00496 Giovanelli: Sulla gestione delle opere segretate (<i>Discussione e rinvio</i>) | 9 |
|--|---|

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 4357, di conversione in legge del decreto-legge n. 70 del 2011, recante « Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. | |
| Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia (Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani e CNA) | 12 |
| Audizione del Presidente di Equitalia S.p.A., Attilio Befera | 12 |
| Audizione del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti | 12 |
| Audizione del Direttore generale di Confindustria, Giampaolo Galli | 12 |

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|---|----|
| DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. Emendamenti C. 4362 Governo, approvato dal Senato ... | 14 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 14 |
|---|----|

RISOLUZIONI:

| | |
|--|----|
| 7-00458 Vanalli, 7-00485 Favia e 7-00486 Bressa: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al servizio idrico (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>) | 14 |
| 7-00478 Zaccaria e 7-00578 Bertolini: In materia di programmazione dei flussi migratori (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>) | 14 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|----|
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen COM(2011)118 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>) | 15 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum. C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (<i>Esame e rinvio</i>) | 15 |
| Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1320 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 17 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>) | 26 |
| Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 18 |
| Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 18 |
| Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ... | 19 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>) | 27 |
| COMITATO PERMANENTE PER I PARERI: | |
| DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>) | 21 |
| AVVERTENZA | 25 |

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni in materia di opposizione al decreto ingiuntivo. C. 4305, approvata dalla 2 ^a Commissione del Senato, e C. 3794 Cavallaro (<i>Esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) | 30 |
|--|----|

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|----|
| 5-04833 Rao e Pezzotta: Sulla carenza di organico della corte d'appello di Brescia, sezione lavoro | 31 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>) | 38 |
| 5-04834 Ferranti e Rubinato: Sulle carenze di organico del tribunale di Treviso | 32 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 39 |
| 5-04832 Contento: Sulle spese relative alla inchiesta « Toghe lucane » | 32 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 41 |

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|----|
| 5-04747 Bernardini: Questioni relative al carcere di Opera-Milano | 33 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 43 |
| 5-03713 Ferranti: Questioni relative al carcere di Siracusa. | |
| 5-03787 Ferranti: Questioni relative al carcere di Caltagirone. | |
| 5-03788 Ferranti: Questioni relative al carcere di Trapani | 34 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 46 |
| 5-03739 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Mistretta. | |
| 5-03740 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Marsala. | |
| 5-03741 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Catania. | |
| 5-03742 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Sciacca | 34 |
| ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>) | 48 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Atto n. 357 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) | 35 |
| ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 50 |

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:

| | |
|---|----|
| Esame istruttorio del Libro verde della Commissione per il Consiglio, il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni – Il futuro del sostegno al bilancio dell'UE a favore dei paesi terzi. COM(2010)586 def. (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>) | 54 |
|---|----|

IV Difesa

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 57 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. C. 3442 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento della proposta di legge C. 4372</i>) ... | 57 |
| ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>) | 60 |
| Delega al Governo per l'istituzione di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione. C. 4106 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2861, C. 4174 e C. 4375 – Nomina di un Comitato ristretto</i>) | 58 |
| ERRATA CORRIGE | 59 |

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Variazione nella composizione della Commissione | 61 |
| DL 37/11: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. C. 4362-A Governo (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) | 61 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi. Atto n. 339 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 64 |
|--|----|

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. Atto n. 361 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>) | 64 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 66 |
|---|----|

VI Finanze

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| 7-00589 Ventucci: Interventi sulla disciplina dei depositi fiscali a fini IVA (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>) | 67 |
| 7-00590 Bernardo: Interventi nel settore della riscossione coattiva dei tributi (<i>Discussione e rinvio</i>) | 70 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione dei fondi pensione negoziali (Assofondipensione) (*Svolgimento e conclusione*) 73

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.

Audizione del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione (*Svolgimento e conclusione*) 74

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori 75

5-04088 Barbieri: Mancato confronto richiesto dagli studenti sulla riforma Gelmini presso l'Istituto Carducci di Bondeno (FE) 75

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 77

5-04120 Ghizzoni: Sui fondi raccolti con « Maratonarte » per il restauro della città fenicia di Sulky di Sant'Antioco 76

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 79

5-04237 De Pasquale: Iniziative per la valorizzazione del Mitreo di Marino 76

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 80

5-04568 Comaroli: Sui contributi alle emittenti radiofoniche e televisive 76

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 82

5-04606 Mazzuca: Sulla celebrazione del 250° anniversario della fondazione del Teatro comunale di Bologna 76

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 76

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di associazioni e organizzazioni sindacali della scuola e dell'università, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo) 76

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. C. 4240 Lanzarin (*Esame e rinvio*) 85

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. COM(2011)13 definitivo (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 87

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Atto n. 357 (Rilievi alla II Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione*) 88

ALLEGATO 1 (*Proposta di rilievi presentata dal relatore*) 94

ALLEGATO 2 (*Rilievi approvati dalla Commissione*) 97

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 89 |
| ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti del relatore</i>) | 100 |
| Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa. Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 89 |
| ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>) | 101 |
| ALLEGATO 5 (<i>Nota depositata dal Governo</i>) | 108 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| D.L. 70/2011 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 90 |
|--|----|

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| 7-00556 Morassut: Sulla realizzazione di interventi attuativi della legge per Roma Capitale (<i>Discussione e rinvio</i>) | 91 |
| 7-00558 Alessandri: Iniziative in materia di produzione e commercializzazione di sacchi da asporto biodegradabili (<i>Discussione e rinvio</i>) | 92 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 92 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|----|
| Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili. | |
| Audizione di rappresentanti del WWF e di Fare Ambiente (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ... | 92 |
| Audizione di rappresentanti della Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) e di Italia Nostra (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 92 |
| AVVERTENZA | 93 |
| ERRATA CORRIGE | 93 |

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 111 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 121 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|--|-----|
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato e relativo documento di accompagnamento. COM(2010)542 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>) | 113 |
| ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>) | 123 |

RISOLUZIONI:

| | |
|--|-----|
| 7-00527 Garofalo: Sulle problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana. | |
| 7-00546 Velo: Sull'attuazione degli interventi contenuti nel protocollo d'intesa sull'autotrasporto del 17 giugno 2010. | |
| 7-00552 Desiderati: Controlli nelle zone di confine del Nord-est per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale da parte di camion pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>) | 114 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Proposte di nomina del consiglier Carlo Deodato a presidente del Collegio dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale nonché dell'avvocato Francesco Soro e del dottor Giovanni Bruno a componenti del medesimo Collegio. Nomine n. 113, 114, 115 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 115 |
| Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia. Nomina n. 118 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 116 |
| Proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità portuale di Taranto. Nomina n. 117 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 116 |
| Proposta di nomina del signor Hercules Haralambides a presidente dell'Autorità portuale di Brindisi. Nomina n. 119 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 117 |
| Proposta di nomina del signor Francesco Palmiro Mariani a presidente dell'Autorità portuale di Bari. Nomina n. 116 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 118 |

COMITATO RISTRETTO:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta | 120 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 120 |
|---|-----|

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Variazione nella composizione della Commissione | 126 |
| DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>) | 126 |

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|-----|
| Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo. Audizione di rappresentanti del FORMEZ (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 132 |
|---|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 133 |
| Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino e C. 3991 Bobba (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 134 |
| ALLEGATO (<i>Emendamenti del relatore</i>) | 140 |

RISOLUZIONI:

| | |
|--|-----|
| 7-00569 Antonino Foti: Iniziative per la soluzione di crisi occupazionali riguardanti il settore metalmeccanico e chimico sul territorio nazionale (<i>Discussione e rinvio</i>) | 135 |
|--|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 70/2011: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>) | 136 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 139 |
|---|-----|

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Variazione nella composizione della Commissione | 141 |
| Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 141 |
| Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Nuovo testo C. 797 Angela Napoli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 143 |
| Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti, C. 4090 Pedoto e C. 4158 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 143 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 144 |
| AVVERTENZA | 144 |

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| DL n. 70/2011 – Semestre europeo – disposizioni per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 145 |
|---|-----|

RISOLUZIONI:

| | |
|---|-----|
| 7-00524 Paolo Russo: Sulle iniziative per l'erogazione degli aiuti nazionali per il settore bieticolo-saccarifero (<i>Rinvio</i>) | 146 |
| 7-00491 Servodio, 7-00499 Delfino, 7-00541 Rainieri e 7-00555 Gottardo: Sulle iniziative per il rilancio del settore della ciliegicoltura (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>) | 146 |
| 7-00519 Fiorio: Sulle iniziative a tutela del comparto vitivinicolo in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto (<i>Discussione e rinvio</i>) | 147 |

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| 5-04273 Delfino: Iniziative per definire un quadro normativo di riferimento per la qualificazione e la certificazione dell'attività agromeccanica | 147 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>) | 150 |
| 5-02515 Oliverio: Sul patrocinio concesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il lancio dei prodotti « McItaly » della McDonald's | 148 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 151 |
| 5-03934 Zucchi: Sui tempi di approvazione del bilancio di previsione dell'AGEA per il 2011 e sulle eventuali conseguenze in sede europea | 148 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 152 |
| 5-04174 Oliverio: Iniziative a tutela dei produttori a seguito di una proposta di boicottaggio del pomodoro Pachino nonché per il monitoraggio dei prezzi e il contrasto delle infiltrazioni mafiose nella filiera agroalimentare | 148 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 153 |
| 5-04271 Fiorio: Iniziative in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti | 148 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 154 |
| 5-04519 Cenni: Iniziative in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti, con particolare riferimento alla richiesta di proroga della validità dei diritti di reimpianto | 149 |
| AVVERTENZA | 149 |

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|-----|
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. COM(2011)118 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 155 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 156 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 155 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 158 |
| Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, <i>relatore Presidente Pisanu</i> | 158 |
| Sui lavori della Commissione | 159 |

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

| | |
|---|-----|
| Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento | 160 |
| Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento recante una modifica al DPCM n. 1 del 2011 | 160 |
| Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2010 | 160 |
| Comunicazioni del Presidente | 160 |

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|-----|
| Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione. | |
| Audizione del Ministro dell'interno, On. Roberto Maroni | 161 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 161 |

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,40

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0004880